



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Scienze Giuridiche

ACCESSO APERTO ALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA E SISTEMA TARENTINO DELLA RICERCA

Atti del Convegno
tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento
il 5 maggio 2009

a cura di

ROBERTO CASO e FEDERICO PUPPO

CONTRIBUTI DI:

Roberto Caso
Vincenzo D'Andrea
Federica Lorenzato
Carlo Lottieri
Maurizio Manzin
Massimo Miglietta
Valentina Moscon
Diego Ponte
Federico Puppo
Silvia Toccoli
Simonetta Vezzoso

2010



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Dipartimento di Scienze Giuridiche

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO

87

2010

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2010
by Università degli Studi di Trento
Via Belenzani 12 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-321-3
ISSN 1972-1137

La prima edizione di questo libro © Copyright 2010 by Università degli Studi di Trento, Via Belenzani 12 - 38122 Trento, è pubblicata con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

Stampato in Italia - Printed in Italy
Gennaio 2010

Litotipografia Alcione S.r.l. - Lavis (Trento)

ACCESSO APERTO ALLA CONOSCENZA
SCIENTIFICA E SISTEMA TARENTINO
DELLA RICERCA

Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Trento il 5 maggio 2009

a cura di

ROBERTO CASO e FEDERICO PUPPO

Università degli Studi di Trento 2010

INDICE

MAURIZIO MANZIN INTRODUZIONE DEL COORDINATORE DEL PROGETTO ...	1
---	---

ROBERTO CASO e FEDERICO PUPPO NOTA DEI CURATORI.....	9
---	---

PARTE PRIMA

ATTI

CARLO LOTTIERI DIRITTI DI PROPRIETÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. UN'ANALISI TEORICO-POLITICA	
1. Considerazioni preliminari (a): disomogeneizzare proprietà e IP?.....	16
2. Considerazioni preliminari (b): identificare libertà e proprietà?.....	19
3. Prima domanda: cosa giustifica l'istituto della proprietà e quale è la sua funzione?.....	22
4. Seconda domanda: in che senso l'intellectual property è riconducibile alla proprietà?	27
5. Terza domanda: quale alternativa a brevetti e copyright?	33
6. Conclusioni.....	36

VINCENZO D'ANDREA e SILVIA TOCCOLI DALL'OPEN SOURCE ALL'OPEN ACCESS: IDEOLOGIE, PERCORSI ED INTERSEZIONI	
1. Considerazioni preliminari	39
2. Free as in Freedom	40

INDICE

3. Software Libero e Open Source.....	42
4. Free Software e Open Source: ideologie a confronto	44
5. Open Access	46
6. Intersezioni.....	48
7. Conclusioni	50

DIEGO PONTE

L'IMPATTO DI INTERNET SUL SETTORE DELLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA: TRA NUOVI MODELLI DI BUSINESS E INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE

1. Considerazioni preliminari.....	53
2. Autori e fasi del settore della ricerca scientifica nell'era cartacea	56
3. L'avvento di Internet nel settore della pubblicazione scientifica: il web 1.0.....	58
4. L'evoluzione di Internet: il web 2.0.....	60
5. Il web 2.0 e il settore della pubblicazione scientifica	62
6. La ricerca scientifica all'epoca del web 2.0: nodi irrisolti e opportunità.....	65
7. Conclusioni	68

SIMONETTA VEZZOSO

DIRITTO D'AUTORE, OPERE SCIENTIFICHE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA: SPUNTI PER UN APPROCCIO DIFFERENZIATO

1. Considerazioni preliminari.....	71
2. Sulle peculiarità dell'attività di produzione e diffusione dei risultati dell'attività di ricerca scientifica	74
3. Caratteristiche di una disciplina «settoriale» di diritto d'autore applicata ai risultati dell'attività di ricerca.....	78
4. Conclusioni	83

INDICE

FEDERICA LORENZATO

I MODELLI CONTRATTUALI PER L'ACCESSO APERTO ALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

1. Considerazioni preliminari	85
2. Il rapporto autore/editore: l'Addendum al contratto di edizione	90
3. Il rapporto autore/editore: License to Publish v. Copyright Transfert	105
4. Il rapporto autore/utente finale: le licenze Creative Commons ...	110
5. Il rapporto autore/università: i mandati di deposito e le University License	113
6. La situazione italiana	120
7. Conclusioni	122

PARTE SECONDA COMUNICAZIONI

MASSIMO MIGLIETTA

«OPEN ACCESS» E «DIRITTO ROMANO»:

IL CONTRIBUTO AL PROGETTO DELL'AREA STORICO- GIURIDICA

1. Considerazioni preliminari	127
2. La «sindrome dell'Azzecca-garbugli»... ..	131
3. ...e la professionalità del giurista romano: tra equità (equanimità) e amore per la cultura	136
4. Il contributo (f)attivo dell'area romanistica al progetto. Illustrazione delle iniziative. Conclusioni	139

VALENTINA MOSCON

RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DEI DIRITTI E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

1. Considerazioni preliminari	149
2. La gestione informatica dei diritti nei sistemi «chiusi»: DRM e	

INDICE

Rights Expression Languages	156
3. Il progetto Creative Commons Rights Expression Language (ccREL), un modello «aperto» di gestione informatica dei diritti ...	164
4. Conclusioni: strumenti giuridici ed informatici per la diffusione della conoscenza	172

INTRODUZIONE DEL COORDINATORE DEL PROGETTO

L'«ACCESSO APERTO» ALLA CONOSCENZA E IL PROGETTO DI RICERCA STIPULATO FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In questo volume si presentano alcuni risultati del Progetto «Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca: profili giuridici», finanziato dall'Università degli Studi (programma pluriennale 2006-2008) e dalla Provincia Autonoma di Trento (esercizio di bilancio 2008). Lo scopo del Progetto, selezionato dalla Commissione Scientifica d'Ateneo dopo un processo di valutazione comparativa, era quello d'indagare, con la metodologia propria di alcuni settori della scienza giuridica, il ruolo delle più recenti tecnologie digitali in relazione alle potenzialità d'accesso al sapere scientifico da parte delle persone (fisiche e giuridiche, private e pubbliche) insistenti sul territorio della provincia di Trento.

Soggetto proponente la ricerca era, in prima istanza, il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento; i settori disciplinari interessati, quelli delle aree giuridico-filosofica, privatistico-comparatistica, romanistica, del diritto processuale civile e del diritto commerciale. Complessivamente, sono stati coinvolti nella ricerca: otto professori di ruolo (fra straordinari, ordinari e associati), otto ricercatori, tre dottori di ricerca e avvocati, tre dottorandi o assegnisti.

Il gruppo ha riferito i primi risultati nel corso del convegno organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il 5 maggio 2009: gli atti di quell'assise sono pubblicati oggi in questo volume,

anche se le ricerche sul campo si sono protratte sino a dicembre 2009, con un corollario di ulteriori incontri e pubblicazioni sul tema. Nel complesso, i settori che hanno maggiormente penetrato la materia del Progetto sono stati quelli del diritto privato comparato, della filosofia e dell'informatica giuridica, della dottrina romanistica, intorno ai quali si sono aggregate iniziative di diverso genere, dei cui esiti diamo qui succintamente conto, a titolo del tutto esemplare.

Per il settore privatistico, le pubblicazioni di R. Caso: (a cura di), «Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access: atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008», Università di Trento, Trento, 2009¹; Id., «Open Access to Legal Scholarship and Copyright Rules: A Law and Technology Perspective», in G. Peruginelli, M. Ragona (Eds.), «Proceedings Law via the Internet: Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights», Florence, 2009, pp. 97-110²; le sue relazioni in diversi convegni: «Open Access to Legal Information and Copyright Rules: A Law and Technology Perspective» (Firenze, 31 ottobre 2008); «L'Open Access: una nuova speranza» (Sassari - Cagliari, 17 e 18 novembre 2008); «Proprietà intellettuale, tecnologie digitali e accesso alla conoscenza scientifica» (Milano, 14 maggio 2009); «Dalla rivista scientifica alla pubblicazione in Open Access: una prospettiva di diritto e tecnologia» (Bologna, 21 maggio 2009); su impulso dello stesso Roberto Caso, inoltre, il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento ha approvato nel suo Consiglio una modifica dell'art. 8 del Regolamento, inserendo la possibilità per tutti gli autori di pubblicare in «accesso aperto» e gratuitamente le loro opere.

Per il settore filosofico e informatico giuridico, l'organizzazione

¹ Versione digitale disponibile all'URL: <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001589/>>.

² Versione digitale disponibile all'URL: <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001609/>>, nonché su Social Science Research Network (SSRN) all'URL: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1429982>.

del convegno «Informatica e professione forense» (Trento, 5 marzo 2009), del seminario «Identità e non contraddizione: i principi fondamentali della logica giuridica» (Verona, 31 marzo 2009), del seminario «Legal Informatics and Legal Theory: Principles and Perspective» (North-West Academy of Public Administration, Kaluga, Federazione Russa, 13 aprile 2009), del ciclo di seminari «Temi e problemi d'informatica forense» (Treviso, aprile-maggio 2009) – in tutte queste occasioni i partecipanti al Progetto hanno presentato le loro relazioni – e, infine, il contributo di F. Puppo, «Prova informatica e processo. Un approccio metodologico» al convegno «La prova informatica nel giudizio civile e nel processo penale. Profili tecnici ed aspetti operativi» (Trento, 2 luglio 2009); fra i risultati più tangibili della ricerca, si segnala il repertorio informatico per la raccolta e la pubblicazione in «accesso aperto» di prodotti digitali della conoscenza giuridica (la cui versione definitiva sarà resa disponibile in chiaro su Internet nel 2010)³ e le seguenti pubblicazioni: P. Moro - F. Puppo, «Informatica giuridica e processo» e, degli stessi Autori, «Computer sciences and judicial rhetoric» (entrambi in corso di pubblicazione).

Per il settore romanistico, il lavoro di M. Miglietta, «Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei digesta di Publio Alfeno Varo», in corso di pubblicazione negli «Scritti in onore di A. Metro», che sarà reso disponibile in modalità «open access», anche in una versione in lingua inglese; la collocazione in rete dei volumi, ripubblicati in anastatica per cura dello stesso Massimo Miglietta, di C.G.E. Heimbach, «Basilicorum libri LX», 6 voll., Leipzig, 1833-1870⁴, sin d'ora liberamente consultabili nel sito Internet

³ Il repertorio sarà raggiungibile in Internet dal sito del Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica (CERMEG) all'URL: <<http://www.cermeg.it/>>.

⁴ Editi per i tipi della casa editrice milanese LED. *Edizioni Universitarie di Lettere, Economia, Diritto* (con la partecipazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento).

della «Rivista di Diritto Romano»⁵; la prossima, e analoga, pubblicazione on line dei contributi al convegno «‘Agere in rem’. Eigentumsschutz in Kontinentaleuropa: Theorie und Praxis - La tutela della proprietà nell’Europa continentale: teoria e prassi» (Trento, 7-10 ottobre 2004) e – assieme a questa – dei prestigiosi Homenaje Alejandro Guzmán Brito, che seguirà di un anno la loro pubblicazione cartacea ad opera della «Schola serviana iuris romani» di Santiago de Chile e del Dipartimento di Scienze Giuridiche trentino in collaborazione con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e con la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago).

Il risvolto in qualche modo più ‘intrigante’ del Progetto (quantomeno, per coloro che vi hanno preso parte) riguardava la potenziale ambiguità del ruolo esercitato dalle tecnologie digitali nell’accesso alla conoscenza scientifica. Per un verso, infatti, l’universale diffusione dei mezzi informatici e telematici parrebbe costituire un elemento di forte incentivo alla divulgazione dei dati erga omnes; per altro verso, tuttavia, le nuove tecnologie digitali presentano caratteristiche di tale novità rispetto al passato, da poter dare adito a risultati – quanto all’accessibilità dei dati – diversi e opposti tra loro. Indichiamo i due casi che ci sembrano più rilevanti.

1. È possibile «costruire» il supporto digitale di un archivio dati utilizzando un linguaggio intelligibile all’elaboratore elettronico (codice binario) e con modalità tali da renderlo modificabile in seguito (codice sorgente aperto), da parte di un tecnico della programmazione. Se volessimo fare un esempio tratto dalla storia d’Occidente, potremmo riferirci al ruolo esercitato dalla lingua latina, e dal supporto pergameneo e poi cartaceo, nell’universalizzazione del sapere fra X e XVIII secolo.

2. Viceversa, è possibile «blindare» l’informazione digitale, mantenendo segreto il codice sorgente di un programma informatico,

⁵ All’URL: <<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>>.

ovvero crittografando un documento elettronico. In tal modo, l'informazione sarà accessibile soltanto a coloro che potranno/sapranno utilizzare programmi e macchine acciò predisposti. Rimanendo all'esempio precedente, potremmo riferirci a certi manuali di teologia morale ad uso dei confessori che, ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso, «oscuravano» le parti ritenute più scabrose per il lettore occasionale (quelle, come allora usava dire, «de sexto»), vergandole in latino, lingua ormai ignota al volgo degli eventuali curiosi.

Ci troviamo, pertanto, di fronte a due modelli esperibili di accesso alla conoscenza: uno, per dir così, «aperto» ed uno «chiuso» (che non significa – si badi – uno «buono» ed uno «cattivo»: apertura o limitazione dell'accesso non costituiscono, in se stessi, valori assoluti, ma relativi al contesto e alle finalità d'uso). Il primo modello, orientato alla massima apertura possibile dell'accesso all'informazione – epperò a un controllo limitato e flessibile, talvolta decentrato, della stessa – presuppone forme a-gerarchiche di produzione e distribuzione dei dati (dette «peer to peer»), in cui gli attori, mossi in molti casi da incentivi diversi da quello del pagamento in denaro della prestazione, svolgono ibridamente sia la funzione di produttori che quella di consumatori (è, ad esempio, il caso del sistema operativo GNU/Linux). Il secondo modello, nella misura in cui esercita un controllo rigido e accentrato sull'informazione, presuppone invece forme gerarchiche di produzione e distribuzione dei dati (come nelle banche dati ad accesso limitato da iscrizioni, pagamento di canoni o altro; o come nei sistemi di Digital Rights Management).

Non sfuggirà che il modello «chiuso» si espone ai rischi caratteristici dei sistemi verticistici, legati alla natura del processo direttivo e decisionale, e al controllo che la comunità degli utenti può (eventualmente) esercitare su di esso. Nel caso della conoscenza scientifica, in particolare – la quale non ha e non dovrebbe avere natura esclusivamente commerciale – un governo accentrato e rigido

dell'informazione, improntato a logiche di mero profitto, confligge con l'essenza stessa della comunicazione scientifica, regolata (nei regimi politici non illiberali) in maniera flessibile e decentrata, e ispirata a consuetudini consolidate piuttosto che a norme formalmente statuite. Secondo questa prospettiva, ogni compressione delle possibilità d'accesso alla conoscenza dei dati, oltre che rilevante (in senso negativo) sotto il profilo etico, appare controproducente alle finalità stesse della scoperta scientifica, la cui validità si misura secondo il metro della massima estensione possibile della sua «falsificabilità».

Per contrastare questo rischio – ripetiamo – sia etico (in una dimensione globale nella quale «sapere è potere»), che scientifico in senso proprio (quanto vale un asserto teorico o sperimentale in assenza di controdeduzioni?), una parte della comunità mondiale degli scienziati si è impegnata nel promuovere l'accesso aperto alla conoscenza (open access), tanto attraverso iniziative di carattere internazionale, come nel caso della Dichiarazione di Berlino (del 2003)⁶, quanto mediante strumenti di tecnologia digitale (banche dati ad accesso libero e simili) – benché, in questo secondo caso, i mezzi tecnici individuati e gli assetti istituzionali destinati a supportarli siano ancora variegati e pongano una molteplicità di problemi che, ad oggi, non trovano ancora soluzioni univoche e condivise.

'Intrigati', dicevamo, dalla duplicità dei modelli e dalle diverse implicazioni in ambito teorico-giuridico e normativo, gli estensori del Progetto hanno elaborato un percorso interdisciplinare di ricerca, scandito in quattro fasi parallele:

1. delineazione di un quadro generale di riferimenti di natura logico-filosofica ed epistemologica, storico-evolutiva e sociologica, del paradigma di sapere scientifico fondato sulla struttura «aperta» del

⁶ Consultabile nella forma originale in lingua inglese all'URL: <<http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>>. Dallo stesso sito il documento può essere scaricato in formato PDF nella versione italiana.

dialogo fra i ricercatori e della verifica «a più voci»;

2. accertamento critico degli strumenti giuridici e normativi predisposti dal nostro ordinamento nei campi del diritto privato, commerciale e processuale civile in merito agli obiettivi dell'accesso aperto alla conoscenza scientifica, anche in una prospettiva «*de lege ferenda*»;

3. determinazione di un possibile modello istituzionale per il sistema trentino della ricerca, tale da garantire, nel contesto delle tecnologie digitali, l'equilibrio fra incentivi alla produzione (giustamente orientata a finalità di profitto e a ricadute in termini economici e qualitativi per la vita della comunità locale) e libertà di accesso ai dati scientifici e tecnologici (vitale per l'espansione del sapere);

4. ideazione e realizzazione di una piattaforma informatica open access utile a ospitare un repertorio scientifico (repository on line) destinato ai giuristi, operando in collaborazione con uno dei Centri di Ricerca attivi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento (nel caso specifico, il CERMEG - «Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica»), in modo tale da esibire, in chiusa al Progetto, un prodotto concreto e funzionante di accesso aperto ai dati della ricerca.

Giudicherà il lettore in quale misura questo percorso abbia trovato compimento, e quali stimoli alla prosecuzione delle indagini si annidino fra le righe dei contributi che qui si riportano. Il Progetto consolida, in questa pubblicazione, una feconda collaborazione avviata fra i suoi membri partecipanti (appartenenti a settori diversi delle discipline giuridiche) e numerosi, qualificatissimi interlocutori esterni che hanno accettato di condividere la loro scienza ed esperienza nella giornata di studio trentina. Ma, come già avvertivamo, e come abbiamo sia pur brevemente dato conto, gli esiti della ricerca si sono sostanziati in direzioni e modalità molteplici, fungendo in qualche caso da efficace

volano a studî e iniziative altrimenti destinati a consumarsi nei singoli ambiti disciplinari, quando non individuali.

Non ci sottrarremo, dunque, dal lodare la lungimiranza degli organi d'Ateneo e, segnatamente, della Provincia Autonoma di Trento, i quali, in un momento in cui altri preferiscono esercitare una, chiamiamola così (eufemisticamente), prudente timidezza nell'allocazione delle risorse destinate alla ricerca, hanno invece dato un tangibile impulso alla sinergizzazione dei ricercatori, fra i quali anche quelli operanti nel campo delle scienze giuridiche.

Né ci sottrarremo ai non formali ringraziamenti dovuti al Dipartimento, nella persona del suo Direttore professor Gianni Santucci, e al personale tecnico e amministrativo che ne rende possibili le attività, per l'efficiente e convinto appoggio prestato alle numerose iniziative che hanno costellato il percorso di questo Progetto. Se è vero, infatti, che «est modus in rebus», è purtroppo altrettanto vero (come scriveva Marcello Marchesi in anni ormai lontani) che, in un mondo dominato dalla burocrazia, «est (anche) 'modulus' in rebus». Non è di poco conto aver potuto lavorare assistiti dalla massima buona volontà nell'alleggerire il peso della carta.

Infine, un sentito grazie ai Curatori di questo volume, che si sono spesi ben al di là dei loro doveri istituzionali per la realizzazione del Progetto nelle sue varie fasi, con intelligenza e passione, insegnando non poco al suo coordinatore. Il quale spera solo di essersi mostrato, nei loro confronti e in quelli di tutti i partecipanti, sufficientemente «aperto» alle loro istanze, onde non contraddire la natura profondamente dialogica della collaborazione scientifica.

Maurizio Manzin
Trento, settembre MMIX

NOTA DEI CURATORI

Questo volume raccoglie gli atti del convegno «Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca» tenutosi il 5 maggio 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

Si tratta dell'ideale prosecuzione di un ragionamento che ha preso le mosse da un precedente incontro trentino «Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access» i cui atti sono raccolti in un libro disponibile anche in edizione digitale gratuita coperta da licenza Creative Commons sull'archivio istituzionale Unitn eprints¹.

In quell'occasione, lo scopo era di riunire attorno ad un tavolo accademico rappresentanti di alcune categorie di attori coinvolti nella rivoluzione che le tecnologie digitali hanno portato nell'editoria scientifica: ricercatori universitari, bibliotecari ed editori. Già all'epoca l'Open Access – inteso nel senso di tecnologie, modelli economici, normative, policies, consuetudini e contratti finalizzati a garantire al pubblico l'accesso gratuito alla (nonché ampi margini di fruizione della) versione digitale di un contributo scientifico nel rispetto del diritto d'autore – appariva come uno strumento per contrastare gli effetti perversi che il controllo rigido e accentrato delle informazioni digitali proietta nel campo della diffusione della conoscenza creata dalla scienza. Soprattutto quando la ricerca scientifica e i suoi frutti (pubblicazioni e dati grezzi) sono finanziati con fondi pubblici ci sono molte buone ragioni per puntare all'accesso aperto. Già in quel momento, però, l'Open Access mostrava altresì profili problematici, tipici di un fenomeno ancora giovane, figlio di un nuovo scenario tecnologico che scuote assetti di interessi consolidati.

Di qui la necessità di proseguire il confronto allora iniziato:

¹ <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001589/>>.

oggi più che mai si è infatti coscienti del fatto che l'accesso aperto è uno strumento fondamentale non solo per potenziare la ricerca scientifica, ma anche per migliorare e rendere maggiormente trasparente il rapporto tra scienza e società. Tuttavia, si è nondimeno consapevoli del fatto che l'Open Access non è privo di risvolti problematici e rischi: come fare in modo che alla concentrazione di potere monopolistico degli intermediari tradizionali del mercato delle pubblicazioni non si sostituisca una nuova e ben più pericolosa concentrazione di potere? Come incentivare gli attori del sistema (e in particolare, i ricercatori) a far leva su un sistema affidabile di accesso aperto? Come rinnovare i sistemi di valutazione della ricerca scientifica attingendo alle dinamiche innescate dall'Open Access? C'era insomma (e probabilmente c'è) più di un motivo per continuare a discutere del tema, conducendo il dibattito sul terreno del sistema trentino della ricerca, per il quale l'accesso aperto promette di essere – se opportunamente governato anche attraverso un apparato di regole ispirato ai modelli giuridici più avanzati – un volano di straordinaria forza.

L'auspicio è che i contributi raccolti in questo volume possano rappresentare un momento di riflessione utile per precisare i profili del dibattito sull'Open Access, e così fornire indicazioni per possibili percorsi di sviluppo e di ricerca, attraverso la convergenza di saperi diversi ed il confronto di punti di vista anche eterogenei fra loro – nella convinzione, peraltro, che sia la stessa natura dell'Open Access ad imporre una trattazione multi- ed inter-disciplinare.

Come il precedente, questo libro conosce una doppia pubblicazione, mediante licenza Creative Commons, sia in formato cartaceo (a pagamento), sia in Open Access (formato digitale gratuito disponibile sull'archivio Unitn eprints²): ciò corrisponde oggi a una precisa policy editoriale fotografata nelle norme che disciplinano

² <<http://eprints.biblio.unitn.it/>>.

NOTA DEI CURATORI

l'attività editoriale del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento e completa l'opera di diffusione che era cominciata, all'indomani della giornata congressuale, con la messa a disposizione del pubblico delle riprese dei lavori (si veda l'archivio video del Portale dei Giuristi Jus.unitn³).

Un ringraziamento particolare va a chi ha permesso la realizzazione dell'iniziativa. Ai finanziatori ed al coordinatore del Progetto «Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca: profili giuridici» Prof. Maurizio Manzin. Ai relatori ed agli autori delle comunicazioni. Alla Facoltà di Giurisprudenza ed al Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento nonché ai loro staff che hanno promosso e supportato sia il convegno sia l'edizione degli atti.

Ai tecnici del Presidio ITM che hanno effettuato le riprese video e la loro pubblicazione sul web. A Paolo Guarda ed a Valentina Moscon che ci hanno validamente supportato nella collazione e nella revisione dei contributi racchiusi in questo libro.

Roberto Caso e Federico Puppo

³ <<http://www.jus.unitn.it/services/arc/2009/0505/home.html>>.

PARTE PRIMA

ATTI

DIRITTI DI PROPRIETÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

UN'ANALISI TEORICO-POLITICA

Carlo Lottieri

SOMMARIO: *1. Considerazioni preliminari (a): disomogeneizzare proprietà e IP? - 2. Considerazioni preliminari (b): identificare libertà e proprietà? - 3. Prima domanda: cosa giustifica l'istituto della proprietà e quale è la sua funzione? - 4. Seconda domanda: in che senso l'intellectual property è riconducibile alla proprietà? - 5. Terza domanda: quale alternativa a brevetti e copyright? - 6. Conclusioni.*

Pur nella consapevolezza che si tratti di un ambito di studi di notevole vastità, che include temi anche molto diversi, in questo breve scritto ci si propone di formulare alcune considerazioni generali e sostanzialmente critiche nei riguardi della cosiddetta «proprietà intellettuale» (in inglese Intellectual Property, e quindi anche IP).

L'obiettivo è mostrare come il dibattito sull'IP manifesti, in realtà, il prevalere di orientamenti collettivisti oppure utilitaristi, dove i primi sono tendenzialmente orientati a rigettare la proprietà in quanto tale, e per questa ragione anche la proprietà intellettuale, mentre i secondi – rafforzati dall'imporsi dell'analisi economica del diritto – tendono ad accogliere la proprietà intellettuale quale caso specifico della proprietà tout court.

La mia tesi è che entrambi questi filoni culturali pongano seri problemi alla comprensione dei fondamenti di una società libera e per questo possa essere utile un esame critico dei loro argomenti.

L'analisi che svilupperò si organizza essenzialmente intorno a due chiarificazioni preliminari e a tre domande specifiche. Le due chiarificazioni riguardano l'esigenza di disomogeneizzare proprietà e «proprietà intellettuale», da un lato, e di chiarire in che senso sia possibile identificare libertà e proprietà, dall'altro. I tre interrogativi successivi si propongono invece di richiamare l'attenzione sui fondamentali principi di legittimazione della proprietà, sul rapporto tra proprietà e IP e, infine, su quali possano essere le conseguenze derivanti dall'esclusione dell'IP dal campo della proprietà.

È fuori discussione che ogni discorso sulla proprietà intellettuale sia viziato ab origine dal fatto che brevetti, marchi e copyright sono realtà tra loro molto diverse, e quindi dovrebbero ricevere trattazioni distinte. Nonostante questo, talune considerazioni di carattere generale sull'IP nel suo insieme appaiono legittime e anche opportune.

Nella prospettiva che qui difenderò, ad ogni modo, la questione cruciale non è che lo Stato debba favorire quanto più sia possibile la diffusione della conoscenza (come recita una parte rilevante della nuova vulgata), ma invece che il diritto torni a proteggere i diritti di proprietà dei singoli: su loro stessi e sui beni materiali. La coppia di concetti che sta al cuore dell'analisi che esporrò, quindi, non è composta da «Stato» e «diffusione della conoscenza», ma invece da «diritto» e «libertà dei singoli».

1. Considerazioni preliminari (a): disomogeneizzare proprietà e IP?

Di frequente, l'IP viene contestata quale forma specifica di proprietà, in base al presupposto che la proprietà sia un genere al cui interno figura anche la specie della proprietà intellettuale.

Non vi è dubbio che la questione della proprietà intellettuale

presenti di per sé numerose difficoltà oggettive. Negli anni scorsi l'Istituto Bruno Leoni ha pubblicato un volume che include quattro testi di autori liberali contemporanei, le cui idee su moltissimi temi sono in larga misura convergenti. Ma nel dibattere sulle norme che proteggono l'IP, due si schierano a difesa e due, invece, esprimono una posizione molto contraria¹. A ben guardare si tratta comunque di una vicenda non del tutto nuova, perché – come sottolinea Tom Palmer – sarebbe molto difficile «trovare due sostenitori più decisi della proprietà privata e della libertà nell'America del diciannovesimo secolo di quanto non siano stati l'abolizionista Lysander Spooner e l'editorialista jacksoniano William Leggett. Tuttavia, sul tema della proprietà intellettuale essi giunsero a conclusioni opposte: Spooner sosteneva risolutamente i diritti di proprietà intellettuale, mentre Leggett difendeva con eguale decisione l'illimitato scambio di idee»². Lo stesso si può dire per due protagonisti del liberalismo di mercato nella Parigi di metà Ottocento, e tra loro amici e sodali, quali furono Gustave de Molinari (assertore dell'IP) e Charles Coquelin (nemico dell'IP).

Sul piano teorico come su quello delle concrete pratiche sociali, appare comunque chiaro che oggi per il movimento no-global internazionale la lotta contro la proprietà intellettuale è parte di un più generale conflitto che ha quale proprio obiettivo polemico il modello capitalistico in quanto tale. Negli anni scorsi, una giornalista canadese – Naomi Klein – ha ottenuto notevole successo con un best-seller significativamente intitolato *No Logo*, che ne ha fatto un'autentica icona dei gruppi più avversi all'economia di mercato³.

¹ J. DELONG, R.A. EPSTEIN, H. LEPAGE, T.G. PALMER, *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, Soveria Mannelli - Treviglio, 2006.

² T.G. PALMER, *Brevetti e diritti d'autore sono moralmente giustificabili? La filosofia dei diritti di proprietà e degli oggetti ideali*, in DELONG, EPSTEIN, LEPAGE, PALMER, *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, cit., 76.

³ N. KLEIN, *No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies*, Toronto, 2000.

È anche significativo che in America si parli di Marxist-Lessigism (dal nome dello studioso liberale Lawrence Lessig), ad indicare come la cultura copyleft voglia interpretare una forma di rivoluzione che faccia leva sulla contestazione di quest'ultima forma di proprietà, o pretesa tale⁴.

La mia analisi critica della cosiddetta «proprietà intellettuale» intende invece collocarsi entro una filosofia politica e giuridica che non soltanto considera essenziale la proprietà, ma pure connette strettamente (e perfino identifica) proprietà e libertà. Per così dire, si tratta di contestare taluni aspetti del capitalismo storico, che è poi il mondo in cui viviamo, sulla base di una teoria capitalistica più coerente e rigorosa.

Nella tradizione di pensiero variamente definita liberale classica o libertaria (che qui mi sforzo d'interpretare), una società è libera se protegge nel modo più inflessibile la proprietà stessa, così che il grado di libertà di un ordinamento è da ricondurre al modo in cui esso tutela oppure no i diritti di proprietà.

Sposare con decisione le ragioni della proprietà e, proprio per questo motivo, contestare la legittimità dell'IP significa interpretare un punto di vista quanto mai minoritario. Infatti, gli studiosi legati alla tradizione del libero mercato tendono non di rado a difendere la proprietà e quindi l'IP, mentre gli autori di orientamento variamente collettivista e anti-proprietarista rigettano l'IP esattamente perché vedono in essa una forma di proprietà.

Tanto per esemplificare, nel primo gruppo si colloca uno studioso come Richard Epstein, esponente di punta dell'analisi economica del diritto e autore, un quarto di secolo fa, di un importante volume sulla questione degli espropri all'interno dell'ordinamento giuridico statunitense⁵. Strenuo difensore dell'ordine capitalistico,

⁴ D. HUNTER, *Marxist-Lessigism*, in *Legal Affairs*, November-December 2004.

⁵ R.A. EPSTEIN, *Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain*,

quando esamina la questione della proprietà intellettuale Epstein appare incapace di cogliere la distanza tra la proprietà in senso proprio e l'IP⁶.

Sull'altro lato della barricata ideologica, Maria Chiara Pievatolo ha scritto un volume molto duro contro l'IP⁷. Pievatolo muove da premesse anti-liberali e individua nella privatizzazione delle idee nient'altro che un'ultima frontiera di quello spirito di chiusura che sarebbe proprio del capitalismo e che sarebbe radicato nell'idea stessa di proprietà. La proprietà intellettuale è avversata perché viene giudicata incompatibile con le esigenze di una società progressista.

Pur esprimendo giudizi opposti, Epstein e Pievatolo convergono nel collocare l'IP al centro della teoria proprietarista e nel vedere in essa una forma di proprietà. La mia convinzione, invece, è che proprietà e IP non siano per nulla compatibili, dato che l'introduzione della nozione di proprietà intellettuale e la sua tutela finiscono per minare la proprietà in senso proprio.

2. Considerazioni preliminari (b): identificare libertà e proprietà?

Per accostare meglio la questione, è indispensabile chiarire in che senso nella filosofia giuridica e politica del nostro tempo vi sia una tensione tanto netta tra due opposti modi di connettere e perfino identificare la libertà e la proprietà.

La prima maniera di intendere questa relazione si sviluppa all'interno di una concezione (in senso lato) di tipo positivista. In questa prospettiva con libertà si intende un sinonimo di potere, o

Cambridge, 1985.

⁶ R.A. EPSTEIN, *La libertà contro la proprietà?*, in DELONG, EPSTEIN, LEPAGE, PALMER, *La proprietà (intellettuale) è un furto? Riflessioni su un diritto per il futuro*, cit., 141-179.

⁷ M.C. PIEVATOLO, *I padroni del discorso. Platone e la libertà della conoscenza*, Pisa, 2003.

facoltà, o licenza, e certamente nel dibattito degli ultimi due secoli è tale visione «demoralizzata» e latamente hobbesiana della libertà che ha finito per prevalere. Quando Bentham afferma che «nessuna libertà viene data ad un uomo se non in proporzione a quanta ne viene tolta ad un altro»⁸, per libertà qui si intendono i titoli materiali e non già i diritti formali.

Nel linguaggio degli economisti si può affermare che si tratti di un «gioco a somma zero», dal momento che ogni norma che punti a incrementare la libertà a disposizione di un soggetto deve per forza comportare una riduzione della libertà controllata da un altro. Questa medesima logica si ritrova in Allan Gibbard quando afferma, ad esempio, che «se una persona possiede una cosa, tale proprietà rafforza la sua libertà, ma questo avviene a scapito della libertà di altri»⁹.

L'identificazione lockiana tra libertà e proprietà, caratteristica del giusnaturalismo liberale, è invece di tutt'altra natura. Quando qui si afferma che una società è tanto più libera quanto meglio la proprietà viene protetta, l'identificazione non è tra libertà e proprietà, ma tra la libertà e la salvaguardia dei diritti di proprietà. Non è maggiormente libero chi dispone di un'ampia gamma di beni, ma invece chi è meglio tutelato nei propri titoli (indipendentemente dalla loro estensione). In questo quadro, uno svizzero che non disponga di grandi capitali – individuando qui nella Svizzera un ordine giuridico a bassa tassazione e bassa regolamentazione – è più libero di un italiano molto ricco.

Nel momento in cui, invece, si identificano la libertà e l'effettivo possesso di risorse si finisce per delineare un quadro in cui le libertà dei soggetti sono in conflitto e si escludono reciprocamente.

La mia libertà di usare il lap-top che posseggo e su cui sto scrivendo queste parole, una libertà garantita da un titolo di proprietà, è anche una limitazione che – entro tale schema – ridurrebbe allora la

⁸ Citato da J. FEINBERG, *Filosofia sociale*, Milano, 1996 (1973), 46.

⁹ A. GIBBARD, *Natural Property Rights*, in *Nous*, X, 1, March 1976, 77.

«libertà» di ogni altro uomo¹⁰, che certo non può disporre nello stesso momento di questo strumento di lavoro. È significativo che nelle logiche egualitarie che adottano una siffatta definizione formale dell'essere libero, «ogni libertà sia liberticida»¹¹.

La prospettiva del liberalismo classico introduce invece un'altra equazione tra libertà e proprietà. Essere compiutamente libero significa non già disporre attualmente ed effettivamente di ogni bene, ma invece non essere in alcun modo limitato nell'esercizio dei beni e dei titoli di cui si dispone «legittimamente»¹². In qualche modo, qui ritorna la contrapposizione tra libertà «formale» (o liberale) e libertà «materiale» (o socialista).

A chi contesta il proprietarismo sostenendo che il ricco non sarebbe soltanto più ricco, ma anche «più libero» (e che quindi l'autentica libertà risiederebbe nella disponibilità materiale dei beni), e che tale distinzione tra libertà e possesso sarebbe in contrasto con il senso comune, è facile obiettare che in ogni lingua il termine ricchezza (wealth, richesse, Reichtum, ecc.) e il termine libertà (freedom, liberté, Freiheit, ecc.) sono ben distinti. L'argomento polemico secondo cui vi sarebbe una qualche implausibilità linguistica nell'identificazione libertaria tra libertà e diritto di proprietà può essere, allora, facilmente rinviato al mittente.

¹⁰ Qui intesa come mera possibilità di agire.

¹¹ Su questo tema si veda ad esempio: E. DICCIOTTI, *Il mercato delle libertà. L'incompatibilità tra proprietà privata e diritti*, Bologna, 2006.

¹² Per tale motivo, su questo punto gli autori libertari non possono seguire Leoni quando accoglie – come fa in un suo articolo dei primi anni Sessanta – una definizione tanto analitica della libertà quale quella offerta da Hook, secondo cui per libertà si deve intendere «il potere di fare ciò che si desidera, senza impedimenti da parte di altri». S. HOOK, *The Paradoxes of Freedom*, Berkeley, 1962, 11. Leoni cita con approvazione tale definizione in B. LEONI, *Potere giudiziario e società democratica* (1963), ne *Il diritto come pretesa*, Macerata, 2004, 97.

3. Prima domanda: cosa giustifica l'istituto della proprietà e quale è la sua funzione?

Nel riportare le posizioni più rappresentative all'interno del dibattito filosofico-giuridico sulla proprietà, Stephen R. Munzer ha rinvenuto quattro distinti modi di legittimare la proprietà¹³.

Una prima teoria muove dal lavoro e quindi dalla considerazione che è proprietario di un bene colui che l'ha prodotto grazie alla propria attività personale (I). Questa teoria trova spazio in John Locke e poi pure in Karl Marx, il quale non soltanto rinviene l'origine della proprietà nel lavoro, ma identifica quest'ultimo con il valore e su queste basi (grazie alla teoria del valore-lavoro) elabora quella tesi dello sfruttamento che individua nei rapporti capitalistici una sottrazione di lavoro e di valore: il cosiddetto «plus-valore».

Una seconda teoria è quella della «personalità», che trae origine da Hegel e dalla sottolineatura che gli uomini hanno bisogno della proprietà per poter sviluppare compiutamente il loro carattere ed esprimersi compiutamente (II). È facile qui riconoscere una dimensione consequenzialista (la proprietà è indispensabile perché si abbia una piena espansione delle potenzialità umane), che è del tutto evidente anche nella terza teoria – sposata da molti economisti – secondo cui la proprietà è necessaria per ragioni di efficienza e di utilità complessiva (III).

La quarta e ultima delle teorie descritte da Munzer poggia sul criterio del «primo arrivato», che in maniera piuttosto ragionevole attribuisce al colono il legittimo controllo di quella porzione di realtà

¹³ Cfr. S.R. MUNZER, *Property*, in *Routledge Encyclopedia of Philosophy* (general editor: Edward Craig), vol. 7, London-New York, 1998, 757-761; S.R. MUNZER, *A Theory of Property*, Cambridge, 1990. Secondo Munzer le quattro teorie da lui descritte sono state variamente utilizzate per giustificare la proprietà e in generale si è comunque adottata un'impostazione eclettica, la quale sottolinea come tutti questi elementi contribuiscano a fornire un'adeguata giustificazione.

che prima di lui nessuno aveva investito con la propria azione e che è merito precipuo dell'artefice della scoperta introdurre all'interno delle relazioni giuridiche e sociali (IV).

Come è facile comprendere, tutte e quattro queste argomentazioni sono state usate anche a difesa dell'IP, dato che per i teorici della proprietà intellettuale l'inventore avrebbe diritto ad una protezione legale affinché veda tutelato il suo lavoro (a), affinché possa esprimersi compiutamente (b), affinché il sistema economico possa operare con la massima efficienza (c) e, infine, perché egli è stato il primo a raggiungere un determinato risultato: un'innovazione tecnologica, ad esempio (d).

In realtà, prima di sviluppare ulteriormente la riflessione è necessario rilevare come l'elenco appaia parziale, dal momento che ignora un dato cruciale.

Anche se va riconosciuto ai due argomenti consequenzialisti il loro peso, mi pare si possa dire che l'argomento del primo occupante e quello del lavoro si pongano su un gradino superiore, poiché hanno una dimensione più propriamente giuridica. In entrambi i casi si rileva che se il frutto del lavoro di un uomo non spetta a quel medesimo individuo e se la disponibilità di un bene materiale non posseduto da alcuno non compete di diritto a chi per primo lo investe con la propria attività, è davvero impossibile stabilire a chi debbano essere assegnati quei beni. C'è un'evidenza logico-giuridica nel fatto che ognuno abbia titolo a disporre del proprio lavoro e di quella quota di mondo esterno non appropriata che egli investe con esso.

Ma al fondo di tali considerazioni vi è pure un rinvio alla dimensione strutturalmente sociale del diritto che l'elenco stilato da Munzer non valorizza appieno.

Per avvicinare tale problema può essere utile evocare la

riflessione di Martin Heidegger sul rapporto tra opera d'arte e artista¹⁴. Quando il filosofo tedesco si chiede da dove provenga l'opera, la prima risposta che egli ci dà è che certamente l'opera è un risultato dell'azione dell'artista, il quale è tale, però, solo in virtù dell'opera d'arte. L'artista produce l'opera, che a sua volta «fa» di un uomo un artista in senso proprio. È allora soltanto quando evochiamo il ruolo dell'arte, la dimensione propriamente artistica, che possiamo uscire da tale circolarità e riconoscere nella loro identità specifica sia l'opera che il suo creatore.

Qualcosa di analogo può essere detto a proposito della proprietà. Il colono non si limita ad occupare un pezzo di terra: con il proprio lavoro egli fa di quella porzione di mondo un'opera. Quindi tanto il lavoratore quanto il risultato della sua azione sono tali in virtù del lavoro. E però le cose sono anche un po' differenti.

Le relazioni che Heidegger delinea non sono necessariamente ed intimamente sociali. Un artista come van Gogh è tale anche nella sua solitudine e la relazione che la sua esperienza di pittore instaura tra l'arte, l'artista e l'opera non ha bisogno di per sé di accedere ad una dimensione interpersonale. Quando invece assistiamo all'agire di un colono, quell'iniziativa porta un pezzo di mondo (un insieme di risorse e quindi potenzialità) all'interno delle relazioni umane. Egli diventa proprietario non in astratto, ma entro un universo di rapporti umani, che quell'istituto – la proprietà – aiuta ad organizzare.

Oltre ai quattro modi di legittimare la proprietà ricordati da Munzer, dobbiamo allora avanzare una quinta e – a mio parere – più solida giustificazione della proprietà, che la riconnette al riconoscimento dell'«alterità». Essa rappresenta, in un certo senso, il rovesciamento dell'argomento hegeliano: la proprietà è strettamente correlata non all'Io e alla sua necessità di espressione, ma all'Altro, e

¹⁴ M. HEIDEGGER, *L'origine dell'opera d'arte*, in *Sentieri interrotti*, Firenze, 1968 (1950), 1-69.

quindi pone la proprietà al cuore stesso del diritto.

In un suo scritto, l'economista francese di metà Ottocento Frédéric Bastiat afferma tutto questo con chiarezza quando rileva che non è perché ci sono le leggi che esistono le proprietà (come vuole il giuspositivismo dominante), ma è perché vi sono proprietà – altre persone che come noi sono titolari di diritti – che ci dotiamo di leggi a loro protezione¹⁵. È la comparsa di Venerdì sulla scena, prima animata solo da Robinson Crusoe, che delinea un orizzonte in cui vi sono proprietari e di conseguenza proprietà.

Va anche sottolineato come le lingue che a vario titolo attingono dalla voce latina «proprietas» – e non soltanto l'italiano, ma ad esempio anche l'inglese – obblighino a cogliere il nesso tra i due significati del lemma «proprietà» (in senso giuridico e in senso ontologico¹⁶), dove nel secondo caso esso va inteso come sinonimo di predicato. Come è facile comprendere, questo collegamento non è casuale, ma invece attesta che nel passaggio dall'universo degli enti a quello degli uomini vi è l'esigenza di delineare comportamenti adeguati.

All'origine c'è la necessità di definire le regole di un agire «non aggressivo»: di un agire consapevole che l'altro – quale persona umana che si trova al centro di una «sfera» (per usare la metafora utilizzata da Antonio Rosmini a delineare la proprietà) – merita un rispetto assoluto. La proprietà in senso giuridico rinvia alla dimensione ontologica del «propriamente altrui» e di una socialità «appropriata».

Questo muovere dall'esperienza di un mondo già vissuto da uomini e quindi «colonizzato» ci costringe a prendere atto che non ci è possibile desertificare la realtà a partire da una nostra teoria della

¹⁵ Cfr. F. BASTIAT, *Proprietà e legge* (1848), in F. BASTIAT, G. DE MOLINARI, *Contro lo statalismo* (a cura di C. LOTTIERI), Macerata, 1993, 17-42; ID., *La legge*, Treviglio, 2001 (1850).

¹⁶ Nella lingua inglese il termine è «property».

giustizia. Il proprietarismo è quindi da intendersi quale realismo metafisico che matura dall'esperienza dell'altro uomo. L'universo è sottratto alle proprie rappresentazioni positivistiche e si riconosce come l'impronta lasciata dalle presenze umane non sia un qualcosa che possa essere ignorato, né una decorazione aggiuntiva. Al contrario, l'ideologia egualitaria che vorrebbe rigettare la proprietà ha proprio bisogno di un mondo spogliato di ogni presenza umana e ridotto ad un semplice insieme di oggetti manipolabili e deportabili: mere risorse da riplasmare in base a un qualunque schema di redistribuzione. La realtà è ridotta ad essere uno stock, di cui il pianificatore della società giusta può fare l'uso che ritiene più opportuno.

Il significato in qualche modo «sovversivo» della prospettiva proprietarista è evidente, specie se si comprende – come ha efficacemente rilevato John Searle – che l'anti-realismo soddisfa un bisogno fondamentale di potere¹⁷. Ma mentre l'anti-realismo a cui pensa il filosofo americano è diretto semplicemente alla negazione della realtà del mondo esterno, l'anti-proprietarismo va oltre. Esso conduce ad un anti-realismo potenziato, dal momento che rifiuta la possibilità stessa di un mondo esterno «abitato» da proprietari. In quest'ultima situazione siamo minacciati da una volontà di potenza che nega i diritti altrui (l'idea che esista qualcosa in grado di vincolare l'agire umano e porre barriere invalicabili) e in tal modo apre le porte al collettivismo e ai suoi esiti totalitari.

Collocata in una prospettiva fenomenologica, la teoria lockiana sull'origine della proprietà ci aiuta a comprendere che quando un uomo arriva in una terra già scoperta e lavorata da un altro uomo, solo un'azione aggressiva e illegittima può allontanare da quella porzione di

¹⁷ A giudizio del filosofo americano, «la motivazione profonda per la negazione del realismo non è fornita da un particolare argomento piuttosto che da un altro, ma da una volontà di potenza, da un desiderio di controllo e da un risentimento profondo e consolidato» (J.R. SEARLE, *Mente, linguaggio, società. La filosofia nel mondo reale*, Milano, 2000 [1998], 36-7).

spazio il suo legittimo proprietario. Siamo di fronte ad un'esperienza universale: al fatto che «la terra può portare impressa su di sé la traccia di un volto».

4. Seconda domanda: in che senso l'intellectual property è riconducibile alla proprietà?

Quando si pone l'accento su questa quinta giustificazione (la proprietà rinvia originariamente all'altro, perché la proprietà è il diritto stesso), l'intera tradizione liberale finisce per essere collocata in una prospettiva peculiare. La medesima pretesa di utilizzare gli argomenti tradizionalmente a protezione della proprietà anche per legittimare l'IP appare meno credibile.

L'enfasi sull'alterità rilegge il giusnaturalismo lockiano e il liberalismo di mercato sotto il segno di quello che un teorico libertario di secondo Novecento, Murray N. Rothbard, ha chiamato «l'assioma di non aggressione». L'argomento del lavoro e del primo occupante, quindi, non vengono affatto accantonati, ma vanno intesi quali modalità per rendere effettivo un pieno rispetto del criterio etico-sociale secondo cui non è possibile usare violenza nei riguardi di un innocente.

Ma mentre la proprietà tout court è l'istituto giuridico che dà corpo all'esigenza di bandire l'aggressione, l'IP istituzionalizza inedite forme di aggressione.

Come rileva uno studioso lockiano, Tom Bell, «la tutela assicurata dal copyright e dai brevetti contraddice la giustificazione che Locke dà della proprietà. Invocando il potere statale, il titolare di un copyright o di un brevetto può imporre a priori restrizioni, multe, pene detentive e confische a persone che esercitavano pacificamente i loro diritti di espressione e di pacifico godimento della loro proprietà

tangibile»¹⁸. Il punto cruciale non è tanto nel fatto di invocare il potere statale (perché all'interno dei nostri ordinamenti si comporta così anche il proprietario di un bene fisico che sta per subire un furto o l'ha subito), ma nel fatto che l'IP aggredisce soggetti che dispongono in maniera pacifica di sé, delle proprie idee, dei propri beni.

Chi ha un'idea ha pieno titolo di utilizzarla e in particolare può benissimo rifiutarsi di renderla pubblica, ma non dovrebbe poter impedire ad altri di elaborare lo stesso brevetto e la medesima invenzione. Nell'universo concettuale lockiano esiste la piena libertà di imitare (in assenza di specifici contratti che impegnino diversamente) e quanti riescono ad individuare una formula chimica capace di produrre un farmaco hanno tutto il diritto di difendere il proprio segreto e trarre beneficio dallo sfruttamento di questa conoscenza, ma non possono impedire che altri individuino la medesima formula e si lancino in un'aperta competizione con il «primo arrivato». All'interno del vasto territorio delle idee, insomma, non esiste alcuna possibilità di homesteading. Non si dà una colonizzazione dell'iperuranio.

Se quindi grazie ad una serie di atti legittimi, un mese o un anno dopo qualcuno elabora lo stesso progetto che io avevo ideato in precedenza, il fatto di aver avuto per primo quell'idea non dovrebbe attribuirmi il diritto di fare ricorso alla cogenza della legge per impedire al mio prossimo di usare quelle che ormai sono (anche) «sue» idee. In tal modo, egli ha la facoltà di farmi concorrenza e non posso in nessuna maniera appellarmi alla regola del «primo occupante». Vi è dunque un salto abissale che separa il legittimo monopolio proprietario sui beni fisici dall'illegittima pretesa di monopolizzare specifici brevetti industriali o determinate idee, imponendo ai «secondi arrivati» di non

¹⁸ T.W. BELL, *Indelicate Balancing in Copyright and Patent Law*, in A. THIERER, A. C.W. CREAWS JR. (eds.), *Copy Fights: The Future of Intellectual Property in the Information Age*, Washington, 2002, 4.

usare liberamente quelle rappresentazioni mentali condivise¹⁹.

Il colono di un terreno porta in società qualcosa (un bene, una risorsa) che l'istituto della proprietà s'incarica di sottrarre quanto più sia possibile ai conflitti, evitando che diventi occasione di aggressioni. L'inventore, al contrario, scopre qualcosa (un nuovo prodotto, una soluzione tecnologica) che può essere utilizzato contemporaneamente da più soggetti senza che ciò «di per sé» causi tensioni²⁰. Questo discende dal fatto che i problemi di «rivalità nel consumo» che la proprietà esclusiva dei beni fisici permette di risolvere non si presentano – non nello stesso modo, almeno – di fronte al problema della cosiddetta «proprietà intellettuale»²¹.

¹⁹ M.N. ROTHBARD, *Man, Economy, and State*, Auburn Al, 1993 [1962], 652-660. Per una riflessione d'impostazione liberale e libertaria che riprende e sviluppa questi temi si veda: S.N. KINSELLA, *Against Intellectual Property*, 7 (2) *The Journal of Libertarian Studies* 1-53 (2001).

²⁰ Mentre se A mangia una mela ciò rende impossibile a B nutrirsi con il medesimo frutto, il fatto che A nella propria impresa utilizzi un dato brevetto non impedisce a B di fare uso delle stesse idee all'interno della propria attività. La tutela della cosiddetta «proprietà intellettuale» comporta invece, e per forza di cose, un'invasione della proprietà fisica altrui. Sul tema si veda quanto scrive Tom Palmer: «La chiave di tutto è la scarsità. Senza scarsità, un'argomentazione basata o sulla realizzazione della libertà o sulla scoperta di una soluzione ai giochi di coordinamento non può generare un diritto di proprietà. I beni tangibili sono evidentemente scarsi in quanto esistono usi conflittuali. È questa scarsità che fa emergere i diritti di proprietà» (PALMER, *Brevetti e diritti d'autore sono moralmente giustificabili? La filosofia dei diritti di proprietà e degli oggetti ideali*, cit., 138).

²¹ Rothbard connette la riflessione sulla cosiddetta proprietà intellettuale ai dibattiti sulla libertà di parola e sulla stessa legittimità del ricatto. In primo luogo egli difende la libertà del signor Smith di diffondere qualsiasi informazione di cui egli disponga in merito al signor Jones, se ottenuta in maniera non aggressiva. Rothbard afferma: «Come può esistere il diritto d'impedire con la forza a Smith di diffondere le nozioni che possiede? Certamente un diritto di tal fatta non può esistere. Smith possiede il proprio corpo, quindi ha un diritto di proprietà sulle cognizioni che albergano nella sua testa, compreso ciò che sa a proposito di Jones» (M.N. ROTHBARD, *L'etica della libertà*, Macerata, 1996 [1982], 182). È proprio sulla base di tali considerazioni che Rothbard, al tempo stesso, difende il ricatto (come libera negoziazione tra un titolare di informazioni che può rinunciare a divulgarle e un altro soggetto, il quale può essere

Una differenza tra l'inventore di un'idea e l'occupante/lavoratore che si appropria di un terreno è proprio da riconoscersi in questo semplice dato: nel fatto che chiunque può elaborare autonomamente quella stessa formula o quel medesimo meccanismo tecnologico senza minimamente aggredire colui che per primo l'ha elaborata, mentre una condivisione non volontaria di un bene materiale implica l'aggressione di colui che ne è già divenuto il legittimo proprietario. In questo senso, impedire a un individuo di utilizzare le idee che egli ha elaborato (solo perché qualcun altro, in precedenza, le aveva già «pensate») è un'azione che si apparenta con quella in virtù della quale un uomo viene allontanato da un terreno che egli ha per primo lavorato (e quindi legittimamente posseduto).

Per la teoria del giusnaturalismo liberale il monopolio fisico che il legittimo proprietario esercita sui propri beni non è associabile ad alcuna aggressione, mentre al contrario il monopolio intellettuale che si esprime attraverso i brevetti e i copyright può essere difeso solo attraverso una violenta invasione ai danni di chi, pacificamente, intende usare i propri beni e le proprie idee per perseguire i propri progetti²².

Una tutela giuridica della cosiddetta «proprietà intellettuale» finisce allora per mettere in discussione la proprietà in senso proprio, dal momento che ogni azione giuridica che un titolare di brevetto mette in opera per proteggere la sua esclusiva ha la conseguenza di ostacolare la libera iniziativa di un concorrente impegnato a utilizzare i beni e le idee di cui dispone. Con una formulazione di notevole efficacia retorica

interessato a che ciò non avvenga) e nega che entro un ordine libertario sia legittimo tutelare la proprietà intellettuale, la quale finirebbe per legalizzare azioni legali aggressive nei riguardi di uomini che usano in forma non aggressiva il loro corpo e quindi anche le proprie conoscenze.

²² Questo non significa che autori e inventori non possano trovare forme di tutela grazie alle quali trarre beneficio dalle loro intuizioni, dal loro ingegno e dal loro stesso lavoro. Ma essi non possono utilizzare forme aggressive, come l'introduzione di monopoli legali limitanti la libertà d'iniziativa.

Palmer mostra come una difesa rigorosa e coerente della proprietà intellettuale finisca per consegnare agli inventori il controllo del corpo stesso degli altri soggetti: «far rispettare un diritto di proprietà su un ballo, ad esempio, implica che venga usata la forza contro qualcuno al fine di impedire a quest'ultimo di compiere certi passi con il suo corpo; far rispettare un diritto di proprietà su un'invenzione implica l'uso della coercizione contro altri per impedire loro di usare le loro mani in certi modi»²³.

Esaminare la connessione e i contrasti tra la proprietà di sé e dei beni fisici (a partire dalla sua origine grazie all'occupazione originaria) e la «proprietà intellettuale» esige comunque che si chiarisca in che senso la proprietà rappresenta una forma di monopolio, dato che questo è forse il principale argomento che gli autori di tradizione liberale avversi al sistema brevettuale usano contro il quadro concettuale dell'IP²⁴.

Contestare la proprietà sulle idee in quanto configura un monopolio non è infatti sufficiente, dato che ogni proprietà è una forma di monopolio. Un tratto cruciale della proprietà in quanto tale è il diritto di escludere: e questo vale per qualsiasi forma di proprietà.

Una vicinia che dispone di un bosco e che stabilisce che la legna di tale bosco venga liberamente raccolta dai vicini (fissando un quantitativo massimo giornaliero e uno specifico periodo dell'anno) sta chiaramente ponendo limiti non valicabili all'utilizzo di tale porzione di realtà, ad esempio, da parte di quanti non sono membri di quel gruppo. Ma anche uno Stato che è proprietario di un litorale ne dispone spesso – si pensi al regime delle concessioni – in modo da escludere taluni a

²³ PALMER, *Brevetti e diritti d'autore sono moralmente giustificabili? La filosofia dei diritti di proprietà e degli oggetti ideali*, cit., 89-90.

²⁴ Si veda ad esempio questo recente volume: M. BOLDRIN, D.K. LEVINE, *Against Intellectual Monopoly*, New York, 2008. Coerentemente alle tesi sostenute nel volume (in cui si contesta l'opportunità di tutelare brevetti e copyright), gli autori hanno messo gratuitamente a disposizione di tutti, on line, il loro testo.

beneficio di altri (i concessionari).

Quanti allora criticano la proprietà intellettuale sostenendo che sia un monopolio non stanno di fatto criticando la proprietà in quanto tale? Ma che alternativa vi potrebbe essere alla proprietà, nelle sue varie forme? A rigore, l'unica alternativa potrebbe essere una forma di «non-ordimento giuridico»: uno stato di natura hobbesiano, in cui ogni bene è a disposizione di tutti e di conseguenza non vi è modo di limitare la conflittualità.

In questo senso, la differenza tra monopolio «di fatto» (o proprietà) e monopolio «legale» non è di tipo formale, ma sostanziale²⁵. Il secondo è un monopolio che evoca la forza per impedire a taluni soggetti di disporre di beni e/o titoli sotto il loro «legittimo» controllo. Non si può dire alcunché su tale opposizione senza chiamare in causa, direttamente o indirettamente, i criteri che giustificano l'atto con cui ci si appropria di beni (o, più in generale, si acquisiscono titoli di proprietà).

A tale proposito restano tuttora valide le considerazioni svolte a metà Ottocento dal giurista liberale Charles Coquelin, nella sua distinzione tra proprietà e monopolio: «Il possesso di un terreno è un monopolio; è vero. Ma questo monopolio non è la legge, è la natura che l'ha creato. Esiste per la forza delle cose; poiché non incontrerete mai un terreno che sia sfruttato al tempo stesso da più mani. È la stessa cosa per i brevetti industriali? No, perché ci si può servirsene in cento luoghi

²⁵ All'interno della tradizione liberale di «scuola austriaca», sul tema del monopolio resta fondamentale la lezione di Rothbard (ROTHBARD, *Man, Economy, and State*, cit., 560-660), che ha significativamente influenzato anche Leoni. Cfr.: B. LEONI, *Mito e realtà dei monopoli* (1965), in A. MINGARDI (a cura di), *Antitrust: mito e realtà dei monopoli*, Treviglio, 2004, 27-53. Per una lettura «austriaca» di taluni importanti e recenti episodi riguardanti questioni di concorrenza e legislazione antitrust, oltre all'ultimo volume citato si veda pure: A. MINGARDI, P. ZANETTO (a cura di), *Colpirne uno per educarne cento. Il caso Microsoft e il futuro della concorrenza in Europa*, Treviglio, 2005.

diversi. Non c'è dunque tra i due casi alcuna similitudine»²⁶.

Va anche aggiunto che la proprietà intellettuale prefigura proprietà in tensione: e quindi delinea «libertà» (o presunte tali) non conciliabili. Si tratta di un percorso accidentato, perché quando la confusione delle definizioni e delle nozioni conduce ad opporre una libertà ad un'altra (o anche soltanto a moltiplicare opposizioni dove non vi sono), si finisce per dare al legislatore la facoltà di operare un arbitraggio tra esigenze diverse e quindi di gestire a proprio modo la società nel suo insieme.

Nello specifico, infine, la scelta di introdurre la proprietà intellettuale attribuisce a qualcuno la facoltà di impedire ad altri di disporre di sé e dei propri beni in modo non aggressivo. Chi deposita un brevetto oggi in Italia pretende di impedire ad un neozelandese che domani arrivasse al medesimo risultato di operare liberamente.

5. Terza domanda: quale alternativa a brevetti e copyright?

In sostanza, non è sbagliato chiedersi cosa possa succedere qualora si opti per separare radicalmente la proprietà in senso proprio (come titolarità su beni fisici) e l'intellectual property. In questo caso, come sarebbe possibile tutelare quelle esigenze che oggi l'ordinamento garantisce attraverso brevetti, copyright e via dicendo? Si tratta di capire, insomma, quale forma di remunerazione del lavoro intellettuale verrebbe a sostituire il sistema attuale.

Il tema è complesso e non stupisce che vi siano, al riguardo, posizioni molto differenti in merito ai diversi ambiti. È opinione abbastanza condivisa, ad esempio, che in assenza di tutela brevettuale una remunerazione degli investimenti in ricerca sarebbe più difficile

²⁶ C. COQUELIN, *Brevet d'invention*, in *Dictionnaire d'économie politique*, Paris, 1854.

nell'ambito della farmaceutica che in quello dell'informatica. In generale, non credo comunque che questioni di carattere consequenzialista (e utilitarista) basate su congetture sempre difficili da sviluppare debbano prevalere su considerazioni più propriamente etico-giuridiche riguardanti l'inviolabilità dell'altro²⁷.

Le analisi di natura economica, quindi, non possono essere adeguate né sufficienti: a dispetto della loro serietà²⁸.

Per giunta, la difesa utilitaristica del brevetto rinvia, implicitamente, all'idea di predisporre le condizioni per una rendita. Chi inventa un motore automobilistico migliore oggi punta a riscuotere per anni i benefici di tale innovazione. Ovviamente non c'è mai alcuna certezza in merito, perché è possibile che immediatamente dopo un altro inventore e/o un'altra impresa introducano un brevetto ancora più avanzato, ma in sostanza lo schema di fondo del sistema brevettuale è quello della faticosa costruzione di una produzione automatica e inerziale di reddito.

Il tutto viene giustificato sulla base dell'idea che in tal modo si predispongono incentivi potenti, tali da dirottare cospicue risorse e notevoli energie intellettuali dove altrimenti non si orienterebbero.

Ma il punto debole di tale argomento sta nel fatto che l'introduzione del monopolio artificioso introdotto dall'IP frena la concorrenza, poiché impedisce l'imitazione da parte di altri soggetti. Restando sul piano dell'analisi economica, è quindi impossibile sapere se i vantaggi connessi al potenziamento degli incentivi compensino, oppure no, i danni causati dalla chiusura della competizione.

Il modello che esclude l'IP, invece, prefigura un ordine orientato ad un'elaborazione incessante, in cui non si tratta di realizzare

²⁷ Se così non fosse, ogni proprietà umana sarebbe legittimamente a disposizione di quanti vogliano utilizzarla per «fare del bene»: ad esempio, per salvare una qualsiasi vita umana in una qualsiasi parte del mondo.

²⁸ Chiunque si rende facilmente conto di cosa possa derivare dall'impossibilità di remunerare adeguatamente gli investimenti, ad esempio, nel settore farmaceutico.

innovazione una volta per tutte, ma invece di «essere costantemente innovativi». L'impresa di punta non insegue una rendita di lunga durata, ma è costretta a modificare di continuo le proprie performance (esattamente come già avviene in tutti gli ambiti che, per la loro struttura intrinseca, sono sottratti a ogni protezione da parte dell'IP).

Questo ovviamente non esclude che imprese e inventori non adottino egualmente e al tempo stesso tutte le strategie volte a massimizzare i benefici derivanti dall'innovazione e a prolungarne nel tempo lo sfruttamento. Le forme che possono essere utilizzate a tal fine possono essere di vario genere: dal segreto al marketing (saturazione del mercato e discriminazione dei prezzi, ad esempio), fino alla sottoscrizione di vincoli contrattuali. Chi giustamente avversa i monopoli artificiali introdotti dall'IP dovrebbe egualmente comprendere la necessità di lasciare che imprese e inventori adottino tutte quelle strategie che invece oggi sono contestate dalle autorità antitrust: dalla posizione dominante al bundling, ai contratti di esclusiva, e via dicendo.

Nei fatti, gli ordinamenti che limitano una piena libertà d'impresa – intervenendo a sanzionare le soluzioni che emergono dal libero mercato – finiscono per favorire le politiche che introducono, per via normativa, monopoli legali: come appunto nel caso dell'IP. Se ad un inventore e ad un'impresa innovativa viene impedito di valorizzare al massimo la posizione conseguita attraverso le loro ricerche – accusando tali soggetti di pretendere prezzi troppo alti e quindi di abusare di una condizione monopolistica de facto – non c'è poi da stupirsi se in questa condizione di «non mercato» si fa strada la richiesta, per trovare comunque una remunerazione della creatività, di protezioni legali.

In questo senso bisogna però separare chiaramente le diverse realtà raggruppate all'interno dell'IP. In particolare, è significativo il fatto che uno studioso nettamente avverso ai brevetti come Murray

N. Rothbard non confonda mai questi ultimi e i prodotti dell'ingegno oggi tutelati dal copyright. Ecco la sua analisi: «Qualcuno scrive un libro o compone una musica. Quando pubblica il libro o la partitura, stampa sulla prima pagina la parola 'copyright'. Questo indica che chiunque accetti di acquistare il prodotto accetta egualmente quale parte dello scambio di 'non' ricopiare o riprodurre questo lavoro per rivenderlo. In altri termini, l'autore non vende completamente la proprietà all'acquirente: egli la cede 'a condizione' che l'acquirente non la riproduca per il commercio. Dal momento che il cliente acquista questo bene non in modo illimitato ma sotto tale condizione, ogni mancato rispetto del contratto – da parte sua o da parte di un acquirente successivo – è un 'furto implicito' e come tale deve essere trattato sul libero mercato. I diritti d'autore, di conseguenza, sono una pratica logica del diritto di proprietà sul libero mercato»²⁹.

La soluzione rothbardiana è che in un libero mercato il contratto sarebbe una soluzione imprenditoriale a disposizione dell'autore per ottenere una remunerazione del proprio lavoro.

6. Conclusioni

Al termine di tale riflessione può essere opportuno chiedersi se come molti ritengono debba esistere, in assoluto, un diritto di accesso alla conoscenza. Secondo Pievatolo, ad esempio «nessun progetto politico genuinamente collettivo – sia esso la repubblica di Platone o, a maggior ragione, una democrazia liberale – può sussistere senza il comunismo della conoscenza. Le cose degli amici sono comuni: se non ci sono cose comuni, non ci sono amici»³⁰.

²⁹ ROTHBARD, *Man, Economy, and State*, cit., 654.

³⁰ M.C. PIEVATOLO, *Le cose degli amici sono comuni: conoscenza, politica e proprietà intellettuale*, in *ISDR – Il Secolo della Rete*, 2005, paper scaricabile da

Si tratta di una prospettiva condivisibile? Non direi.

Se ognuno ha ovviamente il diritto di escludere il prossimo dall'accesso alla propria biblioteca, analogamente ha pure il diritto di non diffondere le proprie idee e di accettare che altri non lo facciano. Così come pure ha diritto di disporre delle proprie conoscenze in maniera imprenditoriale, filtrandone la disponibilità da parte di altri o vincolandone l'utilizzo in maniera contrattuale. D'altra parte, non ci può essere un'amicizia «imposta» dal sistema normativo.

In questo senso, il segreto (con tutte le soluzioni tecniche che meglio possono garantirlo) rappresenta esattamente una delle possibili alternative al monopolio intellettuale. Chi inventa qualcosa può essere remunerato in tal modo, senza fare ricorso alla coazione della legge, e non c'è alcuna ragione di ritenere che egli sia obbligato a rendere pubbliche e disponibili a chiunque le sue conoscenze³¹.

Una società libera non è una società che elimina e proibisce muri e cancellate: e qualche volta questi strumenti – reali o metaforici – possono chiudere e separare tra loro distinti universi culturali.

Contestare la creazione artificiosa di monopoli legali, quali sono quelli creati dalla proprietà intellettuale, non significa pretendere di sottrarre ad ogni soggetto la libertà di gestire se stesso e quindi le proprie idee. Per tale ragione le forme della condivisione volontaria – da Open Source a Creative Commons – vanno viste come un'interessante possibilità: come «una» delle molte espressioni che la libertà e la creatività dei singoli possono portare alla luce. Esattamente

<<http://bfp.sp.unipi.it/index.php?page=/hp/pievatolo>>.

³¹ Uno studioso che difende strenuamente il segreto, quale facoltà di non riferire ad altri ciò che si conosce, è Antonio Rosmini, secondo il quale «un uomo per sé non ha diritto di pretendere da un altro che gli comunichi le cognizioni da lui possedute: questa comunicazione appartiene alla beneficenza, e non al dovere giuridico. Laonde se un uomo risponde ad un altro: 'io non voglio dirvi nulla di ciò che volete sapere', egli non esce con ciò dal giusto, considerato giuridicamente; rimansi entro la sfera del suo, e non invade l'altrui» (A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, volume primo, Padova, 1967 [1841-45], 202).

CARLO LOTTIERI

come nel campo delle proprietà di beni tangibili abbiamo forme condominiali o viciniali (e quindi in qualche modo collettive) accanto a beni posseduti singolarmente, possiamo immaginare che ci siano inventori disposti a rendere di pubblico dominio le loro idee e altri che invece decidano di agire diversamente.

La prospettiva che ho cercato di difendere, in sostanza, afferma che ognuno ha la piena facoltà di disporre di sé e dei propri titoli (e di nient'altro!), e questo in primo luogo perché nessuno di noi ha diritto di disporre di chi è altro da sé. L'IP, quale monopolio intellettuale di carattere legale, e l'idea di una totale disponibilità a chiunque di ogni conoscenza, quale pretesa di collettivizzare il sapere, entrano entrambi in rotta di collisione con questa idea di autonomia del singolo.

DALL'OPEN SOURCE ALL'OPEN ACCESS: IDEOLOGIE, PERCORSI ED INTERSEZIONI

Vincenzo D'Andrea e Silvia Toccoli

SOMMARIO: *1. Considerazioni preliminari - 2. Free as in Freedom - 3. Software Libero e Open Source - 4. Free Software e Open Source: ideologie a confronto - 5. Open Access - 6. Intersezioni - 7. Conclusioni.*

1. Considerazioni preliminari

Partendo dalle considerazioni sollevate dal movimento del Free Software e riprese dall'Open Source, questo contributo vuole proporre un percorso che metta in relazione l'ideologia legata all'apertura del codice sorgente al dibattito relativo all'Open Access, mettendoli a confronto per scoprirne punti di incontro ed intersezioni.

Vengono innanzitutto ripercorse le principali tappe della nascita del Software libero per poi passare nel paragrafo 3 alla definizione di Open Source. Nel paragrafo 4 si mettono a confronto i due movimenti presentati cercando di cogliere similitudini e punti di discontinuità, soprattutto dal punto di vista delle licenze proposte. Il paragrafo 5 presenta il movimento conosciuto come Open Access (OA) mettendo l'accento sull'ideologia portante. Nel paragrafo 6 la riflessione considera i punti di contatto delle ideologie presentate.

2. *Free as in Freedom*

Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, i produttori di software smisero di distribuire il codice sorgente dei programmi e cominciarono ad usare copyright e licenze per limitare e/o proibire la copia e la redistribuzione dei loro prodotti. La principale motivazione di questa transizione è nell'adozione di un diverso modello economico: da «accessorio» distribuito assieme all'hardware, il software diviene prodotto capace di produrre valore. Viene quindi estesa al software la tutela del diritto d'autore, mediante copyright e licenze. Si tratta in particolare della limitazione alla circolazione del cosiddetto codice sorgente del software, cioè quello scritto ed eventualmente modificato dai programmatori, consegnando agli acquirenti il solo codice eseguibile, ovvero quello necessario per attivare il software stesso. Le licenze diventano lo strumento giuridico che esprime le restrizioni sul codice sorgente.

Contrario alla tendenza del momento, l'americano Richard M. Stallman, ricercatore al MIT (Massachusetts Institute of Technology), nel 1983 annunciò su molte mailing list il progetto per il sistema operativo GNU¹. Nel 1985 pubblicò un manifesto², nel quale esplicitava le sue intenzioni rispetto alla creazione di un sistema operativo completamente libero («Free Software»), compatibile con Unix³, ma che nello stesso tempo prendesse una prospettiva radicalmente diversa rispetto al modello di licenze⁴.

Stallman usa il termine «free» non nel significato di «gratuito»

¹ R. STALLMAN, *Initial Announcement*, 1983, consultabile sul sito della FSF all'URL: <<http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html>>.

² R. STALLMAN, *The GNU Manifesto*, 1985, consultabile sul sito della FSF all'URL: <<http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>>.

³ Unix è un sistema operativo, nato nel 1969, che ha avuto larga diffusione negli anni Settanta e Ottanta.

⁴ GNU, infatti, è un acronimo ricorsivo che sta per Gnu's not Unix (GNU non è Unix), sottolineando sia l'aspetto di vicinanza che quello di distanza rispetto a Unix.

ma come «libero»: nella sua prospettiva, un prodotto dell'ingegno, quale il codice sorgente, deve essere accessibile in quanto bene comune da tutelare e proteggere con modalità diverse dal copyright, che Stallman considera alla stregua di un crimine contro l'intera umanità.

Nell'annuncio ufficiale del progetto GNU, il 27 settembre del 1983, il fondatore afferma: «Why I must write Gnu? I consider that the golden rule requires that if I like a program I must share it with other people who like it»⁵. La condivisione richiede la possibilità di far liberamente circolare i programmi ed è quindi la motivazione che attiva il movimento del Free Software.

Nel 1985, Stallman istituì nel Massachusetts la Free Software Foundation (FSF nel seguito), un'organizzazione senza fini di lucro, della quale lui era il presidente, in grado di fornire un'infrastruttura legale al movimento del software libero, nonché di avere alle dipendenze programmatori di Free Software.

Ad ispirare il progetto GNU, una concezione idealizzata della ricerca scientifica, infatti nella versione 3 della licenza GPL si legge: «Free Software is the only ethically satisfactory form of software development, as free and open scientific research is the only ethically satisfactory context for the conduct of mathematics, physics, or biology»⁶. Il software, in questa prospettiva, non differisce da altri prodotti dell'ingegno ed in particolare è una forma di «conoscenza» quanto lo sono gli artefatti prodotti in altri contesti, nello specifico quelli scientifici.

⁵ R. STALLMAN, 1983. Traduzione: «Perché devo scrivere Gnu? Credo che la regola d'oro imponga che se mi piace un programma io devo dividerlo con altre persone a cui lo stesso programma piace».

⁶ GPL Version 3: Background to Adoption, 2005. Traduzione: «Free Software è solo una forma eticamente soddisfacente per lo sviluppo del software, così come una ricerca scientifica libera e aperta è l'unico contesto eticamente soddisfacente per la matematica, la fisica o la biologia».

3. *Software Libero e Open Source*

Secondo Stallman e la FSF, un software per poter esser definito «Software Libero» deve garantire quattro libertà fondamentali⁷:

Libertà 0: eseguire il programma per qualsiasi scopo.

Libertà 1: studiare il programma e adattarlo ai propri bisogni.

Libertà 2: (re)distribuire il programma in modo da aiutare il prossimo.

Libertà 3: migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

L'accesso e la libera disponibilità del codice sorgente sono dunque condizione necessaria per la Libertà 1 e la Libertà 3.

La GNU GPL (General Public License) o semplicemente GPL, è la licenza per software libero più diffusa: si tratta di un documento legale associato ad un prodotto/programma, che concede ai licenziatari il permesso di modificare il programma, nonché di copiarlo e ridistribuirlo con o senza modifiche, gratis o a pagamento. Tramite la GNU GPL, la FSF garantisce e promuove l'importanza del Software Libero in quanto unico a dare libertà di redistribuzione all'utente.

Un aspetto rilevante della licenza GPL è che, in aggiunta all'adozione delle libertà previste dalla definizione di Software Libero, viene apposto il vincolo del copyleft, ovvero il vincolo a mantenere gli stessi termini della GPL nelle licenze delle opere derivate. Anche questo vincolo è un meccanismo legale per proteggere i diritti di modifica e redistribuzione del software che si consideri libero.

La GNU assume quindi carattere persistente, in quanto pone il vincolo alla redistribuzione con gli stessi termini, ed è inoltre propagativa, dato che definisce nel suo testo l'interpretazione di

⁷ R. STALLMAN, *Richard Stallman's speech in Kolkata*, 2006, consultabile sul sito della FSF all'URL: <<http://www.gnu.org/philosophy/rms-kol.html>>.

«codice derivato» e di quale debba essere la licenza apposta a tale codice.

Si tratta di diritti collegati ad un programma e di cui beneficiano tutti coloro a cui il programma è ridistribuito. Quindi, concludendo, «free as free speech not as free beer»⁸: libertà per chi usa, per gli utenti del software.

Nato nella decade successiva, anche il movimento dell'Open Source fa riferimento a software che viene rilasciato dagli autori con il codice sorgente aperto, garantito visibile e modificabile mediante l'apposizione di particolari licenze d'uso. Ispirandosi al movimento del Free Software, ma nell'ottica di marcare una discontinuità con questo, Bruce Perens, Eric S. Raymond e altri cominciarono nel 1997 a ripensare l'ideologia del software libero per cercare di estendere i suoi vantaggi anche all'interno delle aziende⁹. Primo tra tutti l'intento di eliminare l'equivoco dovuto alla parola «free». L'iniziativa venne portata avanti soprattutto da parte di Raymond che, in occasione della liberalizzazione del codice sorgente di Netscape, voleva proporre un tipo di licenza che garantisse la libertà del codice sorgente ma che, allo stesso tempo, fosse meno restrittiva della GPL e non connotata da quel termine «free» ritenuto fonte di ambiguità.

Fu così che nel febbraio del 1998, gli stessi Perens e Raymond, fondarono l'Open Source Initiative (OSI)¹⁰, un'organizzazione no-profit per dirigere il movimento e stabilire quali dovessero essere le caratteristiche principali delle licenze riconosciute come Open Source. Le quattro libertà proposte da Stallman, si traducono in dieci criteri che la licenza di un software deve soddisfare per potersi considerare Open Source, dove il ruolo di OSI diviene quello di fornire una sorta di certificazione di rispondenza ai criteri stessi.

⁸ Traduzione: «Libero come libero discorso/libertà di parola non come birra gratis».

⁹ E.S. RAYMOND, *The Cathedral and the Bazaar*, Sebastopol, CA, 1999, reperibile all'URL: <<http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/>>.

¹⁰ V. sito web: <<http://www.opensource.org/>>.

Qui di seguito le principali indicazioni di OSI: la licenza non può limitare alcuno/nessuno dal vendere o donare il software che ne è oggetto, né può richiedere diritti o altri pagamenti a fronte di tali vendite, vi è dunque una libera redistribuzione.

Il codice sorgente deve essere incluso nel programma e ne deve essere permessa la distribuzione, sia in forma originale che compilata. Sono permesse modifiche e prodotti derivati che devono essere distribuiti sotto le stesse condizioni della licenza del software originale.

L'integrità del codice sorgente originale è salvaguardata e quindi la licenza può impedire la distribuzione del codice modificato purché venga fornito l'originale accompagnato da patch¹¹.

La licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppo di persone. Nemmeno gli ambiti di applicazione specifici possono essere impediti dalla licenza che ne permette l'utilizzo senza discriminazioni.

I diritti allegati ad un programma devono essere applicabili a tutti coloro a cui è stato redistribuito il programma stesso. Viene garantita la specificità del prodotto anche in merito ai diritti allegati. La licenza non deve porre restrizioni di alcun tipo su un eventuale altro software distribuito assieme a quello licenziato. Infine, la licenza non deve contenere clausole basate su o che dipendano da particolari tecnologie o tipi di interfacce.

4. Free Software e Open Source: ideologie a confronto

Benché questi due movimenti stiano essenzialmente ad indicare la stessa cosa, ovvero una tipologia di licenza software che garantisce una serie di diritti al licenziatario del software stesso, tra i due vi sono differenze di prospettiva, sia dal punto di vista etico, che da quello

¹¹ Un patch è uno strumento software che permette di distribuire una modifica o un aggiustamento ad un programma.

sociale, economico e politico.

Il Free Software, pone l'accento principalmente sulla componente etica e quindi sulla possibilità, attraverso il libero accesso al codice sorgente, di aiutare e favorire la comunità. L'importanza viene principalmente diretta verso le questioni morali alla base delle licenze, non limitandosi alla semplice definizione dei criteri di accessibilità al codice. Infatti secondo la FSF il focus sull'accessibilità rende i dettami di OSI facili a fraintendimenti.

Al contrario, i sostenitori dell'Open Source, pongono l'accento su un diverso insieme di criteri per considerare una licenza libera e ritengono il termine «free» di ambigua interpretazione e poco adatto all'ambito aziendale. Per questo si concentrano sui vantaggi pratici della diffusione del codice sorgente, come per esempio dal punto di vista della cooperazione tra gli autori di software e da quello della miglior qualità e sicurezza del software realizzato.

Se per il Free Software la commercializzazione sembrerebbe ostacolata dall'idea di un movimento troppo ideologico (posizione peraltro confutata dalla FSF per tramite di numerosi casi di valorizzazione commerciale di Free Software), questo non accade con il movimento dell'Open Source che, con toni meno estremi, più interessato ad un utilizzo pratico del software e al miglioramento dello stesso, ha avuto un rapporto meno complesso con il mondo delle imprese.

Dal punto di vista delle licenze, la Gnu Public License introduce il copyleft per garantire il mantenimento delle quattro libertà anche sulle opere derivate. La licenza copyleft, detta anche permesso d'autore, focalizza l'attenzione non solo sul concedere all'utente del programma le quattro libertà ma soprattutto si occupa di proteggere le libertà apposte al software anche quando ne viene realizzata un'opera derivata. Quindi, dopo una qualsiasi modifica di un software libero protetto da licenza GPL, ne è vietata la ridistribuzione sotto forma di

software proprietario. Nel caso della licenza GPL, la retorica della licenza, e in particolare della scelta del termine copyleft, vuole marcare la differenza con le licenze di copyright. Anche la GPL è una licenza e quindi come tale è un documento legale distribuito assieme ad un programma che specifica diritti e doveri di chi riceve tale programma. Tuttavia, come sottolinea il preambolo della stessa licenza GPL, mentre le licenze proprietarie usano le norme sul diritto d'autore per togliere libertà agli utenti di un programma, il permesso d'autore usa le stesse norme per garantire quelle libertà e per proteggerle.

Le licenze certificate come Open Source da OSI sono numerose, naturalmente la stessa GNU GPL fa parte di questo insieme, ma ve ne sono molte altre che hanno una diversa natura. Ad esempio, ve ne sono molte, come la Mozilla Public License (MPL), che permettono di unire software libero e software proprietario.

Tuttavia, riteniamo interessante sottolineare che, la maggioranza delle licenze approvate dalla Free Software Foundation sono approvate anche dall'Open Source Initiative. Questo fatto rimarca quanto discusso sopra, ovvero che Free Software ed Open Source sono manifestazioni che nascono da un orientamento comune e che la loro differenziazione non è tanto sul piano delle azioni consentite o meno ai licenziatari, ma sul significato che si intende dare a tali concessioni. Di recente è stato introdotto un acronimo che cerca di trascurare le differenze e di ricomprendere entrambe le prospettive: Free/Libre Open Source Software (F/LOSS).

5. Open Access

A partire dalla metà degli anni Novanta, la diffusione dell'uso di Internet e del web, e lo sviluppo di riviste scientifiche di tipo elettronico, hanno creato un set di rivendicazioni politiche nel mondo

della comunicazione scientifica chiamato Open Access (OA). Per OA si intende l'accesso aperto alle produzioni intellettuali di ricerca in ambiente digitale. Scopo finale è quello di rimuovere ogni tipo di barriera economica, legale e tecnica all'accesso all'informazione scientifica in modo da garantire il progresso scientifico e tecnologico a favore di una crescita sociale, culturale ed economica collettiva. Questa visione mira ad incoraggiare gli scienziati e gli studiosi a disseminare i propri lavori rendendoli liberamente accessibili in rete per tutta la collettività, non solo per le comunità strettamente coinvolte nella ricerca. Questa prospettiva nasce anche dalla considerazione che la maggior parte della ricerca è pagata dai contribuenti attraverso finanziamenti pubblici: partendo da questo punto di vista, sembra dunque ragionevole pensare che i cittadini abbiano il diritto di accedere ai risultati di ciò che hanno essi stessi finanziato¹².

Nel 2003 è stata redatta la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities¹³, firmata da più di centoventi istituzioni, fra cui una sessantina di atenei italiani, alla quale è seguita la conferenza di Messina del 2004 sul tema dei depositi istituzionali¹⁴, partecipata e firmata dalla quasi totalità degli atenei italiani.

Anticipata dalla Budapest Open Access Initiative (BOAI)¹⁵, la

¹² A. DE ROBBIO, *Archivi aperti e comunicazione scientifica*, Napoli, 2007, 1-34, libro scaricabile all'URL <<http://www.storia.unina.it/cliopress/derobbio.htm>>.

¹³ Berlin Declaration scaricabile all'URL <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf>; Dichiarazione di Berlino del 22 Ottobre 2003 [trad. it.] con annesso l'elenco degli oltre 60 atenei ed altre istituzioni italiane firmatari scaricabile all'URL <<http://www.zim.mpg.de/openaccessberlin/signatories.html>>.

¹⁴ Scaricabile all'URL: <<http://www.aepic.it/conf/index.php?cf=1>>.

¹⁵ Budapest Open Access Initiative reperibile all'URL <<http://www.soros.org/openaccess/shtml>>. Nel documento sull'Open Access, curato dall'Office of Scholarly Communication, dal titolo *Framing the Issue: Open Access* (consultabile all'URL <http://www.arl.org/scomm/open_access/framing.html>) viene definita «a statement of principles, strategy, and commitment to making research articles in all academic fields publicly available on the Internet».

dichiarazione di Berlino stabilisce importanti principi alla divulgazione scientifica. I diritti relativi alle opere, dei quali l'autore è unico detentore, garantiscono a tutti gli utilizzatori diritto di accesso gratuito irrevocabile e universale. Vi è quindi autorizzazione a riprodurre, utilizzare, distribuire, trasmettere e mostrare pubblicamente l'opera, nonché a realizzare prodotti da essa derivati in ogni formato digitale. Una versione completa del contributo e i materiali che lo corredano, più una copia dell'autorizzazione va depositata in almeno un archivio in linea con standard tecnici adeguati.

Due sono le principali strategie adottate, definite come «Gold Road» e «Green Road». Ritornando alla dichiarazione di Budapest, già citata, possiamo affermare che la «Gold Road» si riferisce alla pubblicazione di riviste Open Access, mentre la «Green Road» si riferisce alla creazione di archivi istituzionali ad accesso libero. In questo caso, si ipotizza che gli stessi studiosi siano i primi ad essere interessati alla libera circolazione delle loro opere e di conseguenza prendano in carico l'attivazione delle procedure per l'archiviazione delle opere stesse in appositi database (detti anche «repositories») ad accesso aperto.

6. Intersezioni

Il Free Software, così come l'Open Access, trae ispirazione dal modello della conoscenza scientifica come ideologia. Attualmente, entrambi pongono l'accento sull'ipotesi che il web abbia determinate caratteristiche, di tipo tecnico e sociale, che ricordano le norme proposte da Robert K. Merton come regolanti la produzione scientifica¹⁶. Si deve a Merton lo studio del rapporto tra scienza e

¹⁶ R.K. MERTON, *The normative structure of science*, Chicago, 1942; ID., *The Neglect of the Sociology of Science*, in ID., *The Sociology of Science. Theoretical and*

società, dell'istituzionalizzazione della scienza e la codificazione sociale del ruolo dello scienziato. La sua teoria, non presuppone solo una serie di metodi e attività, ma un nucleo di elementi sociali, cioè dei valori e delle norme tali da fondare la scienza in quanto sottosistema sociale in rapporto con il resto della società e al tempo stesso dotato di una propria autonomia.

Di particolare interesse in questa sede sembrano le norme dell'universalismo e del comunitarismo da lui definite; con l'universalismo si sottolinea l'imparzialità nel giudicare risultati scientifici e le asserzioni, da considerare solo sulla base dei risultati ottenuti e non in base a caratteristiche soggettive dello scienziato quali genere, razza o religione (a differenza di quanto accadeva, quando erano gli stessi editori a scegliere gli articoli da pubblicare). Ma è soprattutto il principio del comunitarismo ad attirare la nostra attenzione in questo parallelismo. Questa norma afferma che i risultati e le scoperte scientifiche appartengono alla collettività e non sono proprietà del singolo soggetto scrivente. La conoscenza è quindi il prodotto di uno sforzo cumulativo da parte della comunità scientifica; il riconoscimento del ricercatore avviene mettendo a disposizione degli altri la sua scoperta. Infine, secondo Merton il riconoscimento individuale non è importante, quello che conta è il progresso della conoscenza, conoscenza che va valutata in modo critico sia da parte dei singoli che da parte della comunità.

Il movimento dell'accesso aperto riprende la norma comunitaristica della comunicazione scientifica di Merton, e nota come questa norma sia oggi difficilmente perseguibile, a causa del ruolo che le riviste accademiche di stampo tradizionale hanno man mano assunto. L'opera prodotta dagli studiosi, gli articoli e le altre forme di produzione scientifica non appaiono davvero appartenenti alla comunità, quando questa si trova davanti a limitazioni giuridiche ed

Empirical Investigations, Chicago, 1973.

economiche che non permettono l'accesso alla conoscenza scientifica da essa stessa prodotta e/o finanziata. Non si tratta solo di una questione di costi di accesso, ma anche e soprattutto della possibilità di realizzare opere derivate, basate sui risultati della ricerca svolta da altri.

L'Open Access si ispira quindi all'Open Source non solo nella scelta della denominazione, ma anche nei principi ispiratori. Anche in questo caso si ritiene che, come per altri prodotti dell'ingegno, anche la ricerca necessiti dell'eliminazione delle limitazioni alla circolazione delle idee. Nel caso dell'Open Source, l'accesso al codice sorgente è motivato dalla volontà di non creare barriere alla circolazione della conoscenza (in questo caso, codificata nel software). Questo intento è analogo a quello che si propone l'Open Access, garantendo libero accesso alle pubblicazioni. In entrambi i casi, si cerca di abbattere le barriere economiche e legali che frenano la distribuzione dei prodotti della ricerca scientifica o della produzione di software.

7. Conclusioni

Abbiamo quindi visto che il fenomeno del Free Software nasce prendendo ispirazione da una concezione idealizzata del mondo della scienza, in cui vi sia una libera circolazione delle idee e dei risultati ed in cui questa libera circolazione sia indispensabile per il miglioramento della scienza stessa. A questo fa seguito la proposta dell'Open Source, che di tale discorso riprende ed enfatizza l'aspetto dell'apertura piuttosto che quello della libertà.

L'Open Access d'altro canto riconosce che, a differenza di quanto correntemente ritenuto, nella pratica della scienza la libera circolazione e l'apertura non sono davvero attuate. Viene quindi proposto il superamento di questo problema auspicando un diverso modello per la diffusione e condivisione della produzione scientifica. In

qualche senso, il modello idealizzato che ha ispirato il Free/Libre Open Source Software viene ripreso e attuato dalla proposta dell'Open Access.

L'esperienza del Free Software e dell'Open Source ci insegna che è possibile liberare l'accesso ai prodotti dell'ingegno ma soprattutto che un accesso libero genera nuovo sapere e più circolazione del sapere stesso, quindi anche maggiore possibilità di sviluppo e progresso. Queste possibilità, sia nel caso del software che della conoscenza scientifica, sono di particolare rilevanza in contesti caratterizzati da risorse limitate – sia che si tratti di individui che di organizzazioni o addirittura di intere nazioni.

L'IMPATTO DI INTERNET SUL SETTORE DELLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA: TRA NUOVI MODELLI DI BUSINESS E INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE

Diego Ponte

SOMMARIO: 1. *Considerazioni preliminari* - 2. *Autori e fasi del settore della ricerca scientifica nell'era cartacea* - 3. *L'avvento di Internet nel settore della pubblicazione scientifica: il web 1.0* - 4. *L'evoluzione di Internet: il web 2.0* - 5. *Il web 2.0 e il settore della pubblicazione scientifica* - 6. *La ricerca scientifica all'epoca del web 2.0: nodi irrisolti e opportunità* - 7. *Conclusioni*.

1. Considerazioni preliminari

Nel corso dell'ultimo decennio si è acceso un forte dibattito a proposito della configurazione del settore della pubblicazione scientifica¹. Tale dibattito scaturisce da motivazioni che, a grandi linee, possono dirsi di carattere economico, legale e tecnologico. Un primo motivo è da ricercare nel fatto che biblioteche ed enti di ricerca mostrano un certo malumore nei confronti dell'attuale catena del valore che tende a favorire gli editori scientifici privati quali intermediari del

¹ J. HOUGHTON, *Digital Broadband Content: Scientific Publishing*, Directorate For Science, Technology And Industry, OECD. 2005. Disponibile all'URL <<http://www.oecd.org/dataoecd/42/12/35393145.pdf>>; D. MILMO, *Publishers watch in fear as a new world comes into view*, *The Guardian*, April 19, 2006, disponibile su <<http://www.guardian.co.uk/technology/2006/apr/19/news.science1>>; N.S. YOUNG, J.P.A. IOANNIDIS, O. AL-UBAYDLI, *Why Current Publication Practices May Distort Science*. *PLoS Med* 5 (10): 2008, disponibile all'URL: <http://medicine.plosjournals.org/archive/15491676/5/10/pdf/10.1371_journal.pmed.0050201-S.pdf>.

settore (questi ultimi coprono una quota di mercato di circa il 60%). Questo modello, sebbene in evoluzione, accolla agli utilizzatori finali (biblioteche in primis) i costi per l'acquisizione di conoscenza scientifica che, in genere, viene sovvenzionata da fondi pubblici². Un secondo motivo di discussione riguarda le strategie di copyright e licensing adottate dagli editori scientifici privati. Diversi autori sottolineano come la gestione del materiale scientifico, attualmente governata prevalentemente da editori scientifici privati, possa essere considerata sia uno strumento efficace per garantire la proprietà intellettuale ma anche un grosso freno alla ricerca scientifica³. Infine, il sempre più diffuso utilizzo delle Information and Communication Technologies (ICT) sta ponendo in discussione il modello prevalente di diffusione della conoscenza scientifica basato su riviste tradizionali⁴. Le nuove tecnologie permettono, infatti, non solo una più efficace gestione e manipolazione della conoscenza scientifica rispetto all'era in cui essa viaggiava solo su supporto cartaceo, ma anche forme nuove di diffusione caratteristiche del web.

Le tre criticità sopra menzionate sono fortemente interrelate tra loro sebbene sembri che il fattore tecnologico, ovvero la possibilità di diffondere conoscenza attraverso Internet a costi bassissimi, abbia permesso l'emergere più concreto delle altre criticità del sistema. Da un punto di vista più generale è possibile affermare che la possibilità di gestire e trasferire dati con tempi e costi bassissimi sia una vera e propria rivoluzione che abbraccia interi settori e modi di vita.

L'impatto che le nuove tecnologie stanno avendo sull'intero

² D. KING, *The cost of journal publishing: a literature review and commentary*, *Learned Publishing*, 2007, 20.

³ V. SHELTON, *Scientific Research: The Publication Dilemma, Issues in Science & Technology Librarianship*, 2005, 42; M. GIRIDHAR, *Scientific publishing: Rising cost of monopolies*, *Current Science*, 2008, 95(2): 163.

⁴ A. FRIEDLANDER, R.S. BESSETTE, *The Implications of Information Technology for Scientific Journal Publishing: A Literature Review*, National Science Foundation, Science Applications International Corporation (Arlington, VA 2003).

settore ha fatto emergere una serie di questioni aperte circa il ruolo degli attuali attori del settore e la necessità nonché l'opportunità della presenza di una serie di intermediari quali ad esempio editori scientifici e biblioteche tradizionali⁵. Da un primo punto di vista, il collegamento tra ricercatori è facilitato dalla smaterializzazione della conoscenza. D'altra parte, per motivi legati alla governance del settore (ad esempio per la valutazione dei ricercatori e della conoscenza scientifica o per l'archiviazione della stessa) quest'ultimo è ancora fortemente legato agli intermediari tradizionali. In questa fase le necessità e le opportunità scaturite dal cambiamento non sono ancora ben definite. Il settore mostra un incessante emergere di progetti e iniziative volte a sfruttare le diverse opportunità offerte da Internet sebbene sembri che queste siano ancora principalmente di tipo esplorativo, poco integrate.

Quest'articolo intende analizzare come il settore della pubblicazione scientifica stia cambiando grazie all'utilizzo sempre più massiccio delle nuove tecnologie alla luce delle criticità sopra accennate. Il paragrafo 2 introduce il settore della pubblicazione scientifica e ne descrive le principali fasi ed attori coinvolti. Il paragrafo 3 analizza il primo impatto dell'utilizzo commerciale di Internet (anche detto web 1.0) sul settore. Il paragrafo 4 introduce il concetto di web 2.0 mentre il paragrafo 5 analizza l'impatto del web 2.0 sul settore della pubblicazione scientifica. Il paragrafo 6 tenta di trarre delle conclusioni preliminari sull'argomento. Il paragrafo 7 conclude questo lavoro.

⁵ B. WHITWORTH, R. FRIEDMAN, *Electronic Publishing, knowledge exchange system, Scholarly Communication, Web 2.0, First Monday*, disponibile all'URL: <<http://www.educause.edu/Resources/Reinventingacademicpublishing/178959>>.

2. Autori e fasi del settore della ricerca scientifica nell'era cartacea

Tra i diversi attori che popolano il settore della ricerca scientifica, si possono identificare quattro attori principali⁶: ricercatori, editori scientifici, biblioteche ed enti sovvenzionatori. Qui ci si focalizzerà sull'interazione tra questi ultimi in quanto essi sono coloro che, in misura preponderante, sono coinvolti nelle fasi principali del processo di creazione e diffusione della conoscenza scientifica.

Il processo può essere suddiviso in quattro fasi principali⁷: creazione, valutazione, diffusione e archiviazione della conoscenza scientifica. L'intero processo inizia per mano dei ricercatori che «creano» conoscenza scientifica all'interno di enti di ricerca ed università. La prassi della ricerca moderna prevede che, per essere considerata scientifica, la conoscenza debba essere valutata tramite una fase di «certificazione». Questa fase si basa generalmente sul processo di «peer review» ovvero la conoscenza prodotta viene valutata da altri ricercatori operanti nella stessa area (sia che si tratti di articoli che di libri)⁸. È importante sottolineare che, sebbene questo sia il modello più utilizzato, nel corso del tempo siano emersi modelli alternativi.

Prendendo in considerazione l'ambito delle riviste scientifiche tradizionali (che coprono circa il 60% del mercato dell'editoria scientifica), la fase di certificazione viene gestita dagli editori scientifici

⁶ Per un'analisi più approfondita dell'argomento si rimanda a M. DEWATRIPONT, V. GINSBURGH, P. LEGROS, A. WALCKIERS, *Study on the Economic and Technical Publication Markets in Europe*. European Commission Directorate General for Research, 2006.

⁷ Il processo qui descritto si basa principalmente sulle seguenti pubblicazioni: C. TENOPIR, D. KING, *Towards electronic journals: realities for scientists, librarians and publishers*. Washington DC: Special Libraries Association, 2000; B.C. BJÖRK, *A model of scientific communication as a global distributed information system*, 12 (2) *Information Research* (2007), paper 307, reperibile all'URL: <<http://informationr.net/ir/12-2/paper307.html>>.

⁸ S. HARNAD, *The invisible hand of peer review*, *Nature* [online], 5 Novembre 1998.

proprietari delle riviste ma viene materialmente espletata da ricercatori. Sebbene infatti gli editori scientifici non siano nati con lo scopo specifico di certificare la conoscenza, attualmente essi gestiscono i processi di peer review grazie al forte legame che sono stati in grado di costruire nel corso degli anni con i ricercatori.

Gli editori scientifici si occupano generalmente anche della «diffusione» della conoscenza scientifica⁹. Questa fase è volta a diffondere la conoscenza certificata (riviste, monografie) al più ampio bacino di utenti possibili. Gli acquirenti di riviste e monografie sono le biblioteche. Queste ultime sono da sempre ritenute gli archivi della conoscenza scientifica. Esse infatti si occupano dell'acquisizione ed «archiviazione» del materiale scientifico nonché della predisposizione di servizi per il loro uso da parte degli utenti.

Osservando da un punto di vista storico l'evoluzione del settore, e prendendo in considerazione la struttura a cascata delle fasi sopraccitate si può notare come Internet stia avendo un forte impatto sullo stesso. Per gli scopi di questo articolo si è ritenuto opportuno dividere in due fasi principali l'analisi dell'impatto di Internet sul settore. Tale distinzione, che segue a grandi linee la divisione esistente tra web 1.0 e web 2.0, permette di identificare quali siano gli aspetti chiave di tale evoluzione. Le prossime tre sezioni si occuperanno di analizzare l'impatto di Internet sulle fasi sopra menzionate e sulle relazioni tra gli attori.

⁹ *An Overview of Scientific, Technical and Medical Publishing and the Value it adds to Research Outputs. Position Paper on Scientific, Technical and Medical Publishing*, International Association of STM Publishers, 2008.

3. L'avvento di Internet nel settore della pubblicazione scientifica: il web 1.0

Fino alla prima metà degli anni '90, il settore della pubblicazione scientifica si basava sul supporto cartaceo come strumento di comunicazione principale. Da questo periodo si è assistito a un crescente utilizzo commerciale di Internet nel settore. Questa innovazione ha permesso un più facile flusso della conoscenza scientifica. In questo periodo, Internet è stato usato in modo sostanzialmente funzionale ovvero come strumento alternativo alla diffusione e archiviazione cartacea della conoscenza scientifica¹⁰. L'impatto di Internet si è manifestato principalmente a livello di relazione tra autori ed editori scientifici nonché tra editori e biblioteche (i principali clienti). Soffermandoci sulla prima relazione citata, si può affermare che la gestione da parte degli editori scientifici degli articoli prodotti dai ricercatori è facilitata da Internet rispetto al tempo in cui gli articoli venivano spediti in formato cartaceo (si provi a pensare ad esempio a quando le riviste chiedevano 4-5 copie cartacee dell'articolo). Prendendo invece in considerazione la relazione tra editori scientifici e biblioteche, si può affermare che la digitalizzazione del materiale scientifico ha spinto alla vendita di pacchetti di riviste (i cosiddetti big deal) e verso una sorta di accorpamento sia di editori scientifici che di biblioteche queste ultime costituite in consorzi. Uno dei problemi più delicati legati alla digitalizzazione del materiale scientifico risiede nel fatto che a biblioteche e consorzi non sempre viene lasciata la facoltà di scaricare su propri archivi le riviste digitali. Spesso i contratti conclusi con gli editori scientifici forniscono alle biblioteche un diritto di accesso piuttosto che un diritto di proprietà del

¹⁰ J.C. GUÉDON, *In Oldenburg's long shadow: librarians, research scientists, publishers and the control of scientific literature*, Association of Research Libraries, 2001.

materiale.

La facilità con cui il materiale scientifico può essere pubblicato online è sfociata in una serie di dibattiti concernenti l'accesso libero alla conoscenza scientifica¹¹ (comunemente conosciuto come filosofia Open Access). L'idea portata avanti da quest'ultimo approccio afferma che il materiale, derivante da ricerca scientifica sovvenzionata con fondi pubblici, dovrebbe essere reso gratuitamente disponibile a tutti. La limitazione dell'uso di tale materiale tramite diritti di accesso alle riviste è contrario al beneficio della collettività. Tale dibattito si è concretizzato sia in una forma aperta di archiviazione del materiale scientifico detta «Green Open Access» nonché in una serie di modelli di business per la diffusione di riviste denominata «Gold Open Access»¹². Per quanto riguarda il primo approccio, oltre agli archivi istituzionali, le statistiche pubblicate sul sito del progetto europeo SHERPA ROMEO¹³, mostrano come il 97% degli editori scientifici a livello mondiale adotta una politica che permette agli autori di pubblicare su archivi istituzionali o privati il proprio lavoro nella forma pre- o post- print.

Per quanto riguarda invece i modelli di business del settore, nel corso dell'ultimo decennio si è sviluppata anche una serie di modelli di business che non accolla al lettore il costo della rivista¹⁴. Tale costo è invece accollato, a seconda dei modelli, agli autori, agli enti di ricerca o

¹¹ A questo proposito, si rimanda all'iniziativa «Budapes Open Access Initiative» (BOAI) per maggiori informazioni (<<http://www.soros.org/openaccess>>).

¹² Per una recente ed approfondita analisi dell'argomento si rimanda a *Open Access: Opportunities and Challenges - a Handbook, Directorate-General for Research Science, Economy and Society, European Commission 2008*.

¹³ Sherpa Romeo, è un progetto europeo che analizza le strategie di copyright e licensing di un elevato numero di editori scientifici a livello mondiale (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>).

¹⁴ B.C. BJÖRK, A. ROOSR, M. LAURI, *Global annual volume of peer reviewed scholarly articles and the share available via different open access options*, Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing held in Toronto, Canada 25-27 June 2008.

a consorzi costituiti ad hoc (formati principalmente da enti di ricerca, enti sovvenzionatori, editori scientifici e biblioteche¹⁵).

Volendo trarre delle conclusioni preliminari circa l'impatto di Internet sul settore, si può notare come non ci sia stato un cambiamento radicale dello stesso. Gli editori scientifici rimangono il fulcro dell'intero sistema in quanto sono ancora in grado di gestire le fasi di certificazione e diffusione della conoscenza scientifica. La fase di certificazione in particolare, essendo un aspetto chiave per la carriera dei ricercatori nonché la base attraverso cui si distribuiscono spesso i fondi pubblici, risulta essere quella attorno alla quale ruota tutto il sistema.

4. L'evoluzione di Internet: il web 2.0

Negli ultimi anni si è osservata una seconda evoluzione di Internet ed un diverso impatto della stessa sul settore della ricerca scientifica. L'impatto del web non si è fermato alla fase di diffusione e archiviazione ma si è manifestato in tutta una serie di modelli alternativi di produzione, certificazione e pubblicazione dei contenuti scientifici¹⁶.

Quest'ultima evoluzione fa ampio uso del cosiddetto web 2.0. A questo proposito, per capire meglio l'impatto sul settore, è utile introdurre brevemente il concetto di web 2.0. Con il termine web 2.0 si identifica tutta una serie di applicazioni online che permettono un elevato grado di interazione e collaborazione tra gli utenti del web¹⁷.

¹⁵ A questo proposito, è interessante il progetto Scoap3 che unisce biblioteche, enti di ricerca ed editori scientifici in un innovativo modello di business (<<http://scoap3.org/>>).

¹⁶ V. *User-generated science. Web 2.0 tools are beginning to change the shape of scientific debate*, *The Economist*, 18 Settembre 2008.

¹⁷ T. O'REILLY, *What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the*

Tale facilità è in contrasto con il cosiddetto web 1.0 nel quale gli utenti hanno un basso livello di interazione. In questo senso, ciò che caratterizza l'idea del web 2.0 è che il contenuto di un sito web viene creato dagli utilizzatori stessi piuttosto che essere fornito dal proprietario del sito. In altre parole, il contenuto viene creato in modalità «bottom-up» piuttosto che in modalità «top-down». Passando alle applicazioni pratiche del web 2.0, si possono riscontrare almeno 5 categorie principali di servizi web¹⁸:

- a) Blogs: siti web generalmente in formato di «diario» nelle quali il creatore può inserire contenuto. Gli utenti possono spesso, anche se non necessariamente, commentare i post dell'autore. Esistono diverse piattaforme a livello mondiale di questo genere; probabilmente tra le più famose è possibile citare Wordpress¹⁹.
- b) Wiki: i wiki sono siti web che permettono la creazione e l'editing semplificato di pagine web. L'esempio più famoso è Wikipedia²⁰, l'enciclopedia online che può essere editata dagli utenti del web.
- c) Sistemi di «collaborative tagging» e «social bookmarking»: tali sistemi permettono di categorizzare e ordinare un determinato insieme di contenuto web tramite l'uso di tag. Tra i pionieri in questo senso vi è il sito Delicious²¹ attualmente di proprietà di Yahoo! Inc. Tali sistemi si caratterizzano per il fatto che la categorizzazione del contenuto web è materialmente fatta dagli utenti. Questo tipo di funzionalità permette agli utenti di creare le cosiddette «folksonomies» ovvero delle tassonomie create dagli utenti piuttosto che pre-impostate.

Next Generation of Software, International Journal of Digital Economics, 65, 2007, 17-37.

¹⁸ M. LEVY, *Web 2.0 implications on knowledge management Export*, *Journal of Knowledge Management*, 13(1), 2008. Per un'analisi più approfondita si rimanda a AA.VV., *Web 2.0, The Business Model*, Berlin, 2009.

¹⁹ <<http://wordpress.org/>>.

²⁰ <<http://it.wikipedia.org/>>.

²¹ <<http://delicious.com/>>.

- d) Sistemi di social networking: sono piattaforme che offrono l'opportunità di creare reti di amicizie tra gli utenti del sistema. Uno tra i sistemi di social networking professionale più famosi è certamente LinkedIn²².
- e) Mashups: servizi web che inglobano in un'unica piattaforma diversi servizi.

Non è scopo di questo documento analizzare in profondità il web 2.0 ed i suoi sviluppi da un punto di vista sociale e commerciale. La prossima sezione si soffermerà invece su una breve presentazione ed analisi di come tale strumento stia influenzando il settore della pubblicazione scientifica.

5. Il web 2.0 e il settore della pubblicazione scientifica

Seguendo l'elencazione dei servizi web 2.0 sopra elencati, si può affermare che tra le iniziative più innovative nel settore della pubblicazione scientifica ci sono i cosiddetti blogs scientifici, ovvero blogs incentrati su argomenti scientifici. Tra i più famosi in questo senso vi è il servizio di blog ScienceBlog offerto dalla famosa rivista Science²³. Lanciato nel 2006, ScienceBlogs permette ad un numero minimo di ricercatori (selezionati dal board di Science) di aprire un blog su specifici argomenti di ricerca. Altro esempio è ResearchBlogging²⁴. Obiettivo specifico del servizio, a cui tutti possono iscriversi, è quello di pubblicizzare post che si occupino di commentare pubblicazioni scientifiche già «peer reviewed».

Strumenti collaborativi wiki, quali ad esempio Zoho share²⁵, permettono di condividere ed editare documenti di vario genere.

²² <<http://www.linkedin.com/>>.

²³ <<http://www.scienceblog.com>>.

²⁴ <<http://researchblogging.org>>.

²⁵ <<http://share.zoho.com>>.

I sistemi di «collaborative tagging and bookmarking», come ad esempio Connotea²⁶ (di proprietà di Nature Publishing Group) e CiteULike²⁷ (acquistato recentemente da Springer-Verlag), permettono agli utenti di costruire dei cataloghi personali di articoli scientifici, collegare attraverso link gli articoli che si ritiene correlati nonché di «taggare» tali articoli attraverso termini scelti dagli utenti stessi.

Infine è interessante sottolineare che le iniziative sopra esposte siano spesso integrate in cosiddetti mash-ups. Questi ultimi si manifestano in varie forme: social networks di ricercatori con tutta una serie di servizi aggiuntivi e riviste nonché archivi scientifici che adottano sistemi innovativi e collaborativi di valutazione della conoscenza scientifica.

Dal primo punto di vista, suscitano interesse i siti quali ad esempio Nature Network²⁸ (Nature Publishing group) e 2collab²⁹ (Elsevier). Entrambi permettono di costruire reti di ricercatori nonché offrono tutta una serie di servizi per l'organizzazione di gruppi di lavoro, blog, forum, fino alla ricerca di posti di lavoro.

Da un punto di vista più tradizionale, le riviste scientifiche stanno adottando e sperimentando modelli innovativi di review degli articoli. Come detto in precedenza questa fase è la più rilevante per il settore in quanto la certificazione della qualità scientifica nel mondo moderno si basa sulla possibilità data ad altri esperti di valutare il lavoro scientifico di un determinato autore. Se tale processo si è basato per decenni prevalentemente sul cosiddetto «blind peer review», attualmente una serie di riviste e archivi scientifici ha adottato modelli innovativi. Tra i casi più interessanti nel campo degli archivi Open Access (che adottano quindi l'approccio «green»), ArXiv un servizio di e-print della Cornell University nel campo della fisica, matematica,

²⁶ <<http://www.connotea.org>>.

²⁷ <<http://www.citeulike.org>>.

²⁸ <<http://network.nature.com>>.

²⁹ <<http://www.2collab.com>>.

informatica, biologia quantitativa e statistica. ArXiv è un archivio fortemente automatizzato che si caratterizza per l'assenza di un vero review system ma per la presenza dell'endorsment system³⁰. Quest'ultimo implica che, qualsiasi ricercatore che voglia pubblicare il proprio lavoro sull'archivio deve necessariamente essere «introdotto» da un altro utente già presente nel sistema. Solo dopo aver ottenuto l'endorsment, la persona può pubblicare.

Nature Precedings³¹, un altro archivio per la pubblicazione di risultati di ricerca preliminari adotta invece un processo di peer review cosiddetto open ovvero nel quale autore dell'articolo e reviewer non sono anonimi.

Focalizzandosi invece sulle riviste tradizionali, è importante menzionare PLoS ONE³², una rivista internazionale, aperta a tutti i settori della ricerca ed Open-Access. PLoS ONE sta sperimentando la post-publication peer review. Atmospheric Chemistry and Physics³³, rivista Open Access lanciata nel 2001 dall'European Geosciences Union e con un impact factor di 4.86, offre un sistema di peer review basato su due fasi di cui una aperta in cui i reviewers, gli autori e altri utenti possono commentare l'articolo. La rivista Biology Direct³⁴, lanciata nel 2006, è una rivista Open Access che copre diverse tematiche in campo medico e biologico e con un impact factor di 3.29, offre un processo di peer-review aperto e basato sulla capacità dell'autore (o autori) di convincere almeno tre membri dell'editorial board a valutare il proprio articolo. È quantomeno interessante sottolineare che, una volta ottenute le tre intenzioni per la valutazione, l'articolo verrebbe pubblicato comunque anche in presenza di tre review negative.

³⁰ <<http://arxiv.org/>>.

³¹ <<http://precedings.nature.com/>>.

³² <<http://www.plosone.org>>.

³³ <<http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/>>.

³⁴ <<http://www.biology-direct.com>>.

Per concludere, questa sezione ha tentato di mostrare a grandi linee come il web 2.0 stia avendo un impatto sul settore che, ad una prima analisi, sembra essere di portata maggiore rispetto a quanto successo durante il web 1.0. Questo emergere di iniziative mostra come tutte le fasi principali che caratterizzano il settore della pubblicazione scientifica siano state in qualche modo toccate. Purtroppo, considerando che tali iniziative ed innovazioni sono molto recenti, il loro impatto sul ruolo degli attori del settore, la loro validità scientifica e la loro sostenibilità economica non sono ancora stati chiaramente definiti. Il settore stesso, infatti, nonostante stia ancora assorbendo la filosofia dell'approccio dell'Open Access, non ha ancora trovato un nuovo punto di equilibrio tra fasi che si stanno rinnovando e attori che cambiano il proprio ruolo. La prossima sezione approfondirà queste problematiche.

6. La ricerca scientifica all'epoca del web 2.0: nodi irrisolti e opportunità

L'evoluzione di Internet sta modificando profondamente le dinamiche del settore della conoscenza scientifica. Le opportunità offerte dai nuovi media mettono in discussione il modello «a cascata» del processo sottostante la produzione, valutazione e diffusione di conoscenza scientifica. La tecnologia permette infatti di prevedere possibili riconfigurazioni dello stesso nonché nuove fasi. Più in generale sorgono dubbi sul significato stesso delle fasi nonché sul ruolo e l'opportunità della presenza di diversi intermediari del settore.

Ad esempio, tra i primi aspetti su cui ci si può interrogare vi è quello relativo alla definizione di cosa debba considerarsi esattamente come contributo scientifico. In questo senso quello di cui si può dibattere è se i contributi sviluppati in modo collaborativo su

piattaforme wiki o su blogs possano in qualche modo essere considerati scientifici. Questi strumenti permettono a utenti diversi di creare ed editare conoscenza. Tale possibilità apre però tutta una serie di questioni su come gestire e valutare tale conoscenza, sulla proprietà intellettuale della stessa nonché su chi abbia il diritto/obbligo di gestire l'intero processo.

Ulteriori questioni aperte legate alla definizione di contributo scientifico vengono in essere quando si considera come debba essere valutato un contributo scientifico. Quest'ultimo è uno degli aspetti più delicati dell'intero settore. Ciò che si può osservare nel settore è che i sistemi tradizionali di peer review (tuttora predominanti) possono essere affiancati da strumenti di valutazione innovativi quali ad esempio quelli basati sulle metriche d'uso (ad esempio, download, preferenze, bookmarking, etc). Prendendo in esame entrambi gli strumenti di valutazione si potrebbe ipotizzare, almeno teoricamente, un unico sistema integrato capace di combinare sia la valutazione tradizionale che il livello d'uso. La combinazione di queste due alternative ci porta ad avere, in teoria, quattro possibili vie di valutazione. Tali considerazioni fanno sorgere però ulteriori domande. Che dire ad esempio di un documento che non è stato soggetto a peer review e, ad esempio, appare su un archivio istituzionale ma che viene citato molto su sistemi di bookmarking? Come confrontare tale documento con un articolo pubblicato su una rivista scientifica ad alto impatto ma poco citato? Ancora, come valutare un blog scientifico che viene utilizzato da molti ricercatori e quindi permette una forte diffusione di idee? Ha diritto il blog ad essere considerato contributo scientifico? Il suo autore ha diritto ad avere un qualche tipo di riconoscimento per la sua attività? Si noti come questi dubbi nascono grazie al fatto che la tecnologia permette una forte dis-intermediazione del settore. A questo proposito non ci si può non chiedere se gli attuali attori del settore siano necessari nel nuovo contesto digitale. Sono

ancora necessari gli editori scientifici in un contesto in cui la diffusione del materiale scientifico avviene online ed esiste la concreta possibilità di stampare documenti «on demand»? Che dire inoltre del ruolo delle biblioteche tradizionali in un contesto non legato alla locazione fisica degli attori? Se infatti fin dai tempi antichi le biblioteche risultavano essere gli archivi ufficiali della conoscenza, si può facilmente capire che con la digitalizzazione tale primato non vige più. Oltre alla possibilità di cercare informazione sul web (con strumenti quali ad esempio Google Scholar), l'archiviazione della conoscenza digitale offre l'opportunità a nuovi attori di gestire tale fase. Tale situazione è già visibile prendendo in considerazione alcuni contratti big deal che offrono alle biblioteche un mero diritto di accesso più che un diritto di proprietà. D'altra parte, le piattaforme collaborative non garantiscono l'affidabilità dei siti stessi e quindi la preservazione della conoscenza nel tempo.

Questa serie di domande mostra come le nuove opportunità offerte dalla tecnologia possono spingere verso la riconsiderazione dell'intero sistema scientifico a partire dalle sue fasi principali fino ad arrivare agli attori coinvolti.

Per concludere, si vuole qui notare come molte iniziative innovative nel settore sembrano essere portate avanti da imprese private. Come mostrato in precedenza, i due sistemi di social bookmarking più famosi sono gestiti da editori scientifici multinazionali. Un discorso simile vale per i blog scientifici, i social networks di ricercatori e i cosiddetti mashups. Tale centralizzazione di servizi innovativi in mano a pochi attori multinazionali – servizi che comunque non sono ancora in grado di generare profitti – sembra dimostrare che gli editori scientifici e le società impegnate nel settore abbiano intuito come, in un ambiente in cui esiste eccesso di conoscenza, tali servizi innovativi possano sopravvivere grazie alla reputazione che queste imprese si sono costruite nel corso dei decenni

passati. In un ambiente altamente dispersivo, la reputazione delle imprese può essere usata come strumento di riduzione della complessità nella ricerca e diffusione di materiale scientifico. In altre parole, sembra che tali aziende abbiano intuito le opportunità di lavorare come sistemi di gateway tra ricercatori, enti di ricerca, e utenti in genere. Si corre quindi il rischio in questo senso che si ripresentino nel nuovo contesto digitale gli stessi attori (in primis aziende private) che tanto sono stati biasimanti nel settore allo stato attuale.

7. Conclusioni

Questo lavoro ha tentato di riassumere in poche pagine la rivoluzione che Internet (nelle sue varie sfaccettature) sta apportando al sistema della ricerca scientifica. Il documento ha tentato di mostrare come, tale rivoluzione, di portata globale, stia impattando in modo strutturale sul settore della pubblicazione scientifica. Tale analisi ha però enfatizzato la varietà, diversità e bassa integrazione di tali iniziative permettendo di affermare che non ci sia ancora una direzione chiara e stabilita da seguire. Gli attori già presenti nel mercato stanno tentando di non perdere le posizioni guadagnate nel corso del tempo. D'altra parte, i nuovi attori cercano di guadagnare porzioni di mercato attraverso l'offerta di servizi nuovi. In questo sistema in evoluzione si inserisce anche il tema della sostenibilità di servizi e strumenti innovativi offerti nel settore.

Molte delle iniziative menzionate in precedenza non sembrano avere un chiaro modello di business che sia sostenibile nel tempo. D'altra parte, l'importanza di tali iniziative sembra essere dimostrata dal fatto che le maggiori aziende del settore, e i nuovi entranti, si sono lanciati nella gestione delle stesse iniziative.

Lungi dall'essere un'analisi esaustiva del settore, questo

documento è un primo tentativo di sistematizzare l'impatto del vasto e disomogeneo utilizzo di Internet nel settore della pubblicazione scientifica. Il lavoro futuro non può far altro che continuare nell'analisi al fine di sviluppare uno schema interpretativo più concreto.

DIRITTO D'AUTORE, OPERE SCIENTIFICHE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA: SPUNTI PER UN APPROCCIO DIFFERENZIATO

Simonetta Vezzoso

SOMMARIO: *1. Considerazioni preliminari - 2. Sulle peculiarità dell'attività di produzione e diffusione dei risultati dell'attività di ricerca scientifica - 3. Caratteristiche di una disciplina «settoriale» di diritto d'autore applicata ai risultati dell'attività di ricerca - 4. Conclusioni.*

1. Considerazioni preliminari

Con la pubblicazione del Libro verde dedicato al «Diritto d'autore nell'economia della conoscenza»¹ la Commissione si propone di stimolare un'ampia discussione in merito al ruolo del diritto d'autore sullo sfondo della libera circolazione del sapere e dell'innovazione, identificata nella Revisione del mercato interno del 2007 come la quinta libertà².

Il Libro verde intende in particolare stimolare una riflessione sul modo in cui «i materiali destinati alla ricerca, alla scienza e all'insegnamento veng[a]no diffusi presso il pubblico» e si ripromette di verificare se «il sapere circoli nel mercato interno senza incontrare ostacoli»³. La consultazione aperta a livello comunitario tocca

¹ COM(2008) 466/3, del 16 luglio 2008.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo, 20.11.2007, COM(2007) 724 def., spec. par. 2.3.

³ Libro Verde, «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», del 16 luglio

argomenti per la verità piuttosto eterogenei, uniti dall'esile filo della diffusione dei «prodotti della conoscenza» nell'ambito del sistema attuale delle eccezioni al diritto d'autore; riguarda opere scientifiche, materiali didattici, ma anche altre categorie di materiali che possono costituire veicolo per l'apprendimento e lo sviluppo intellettuale.

L'iniziativa della Commissione va salutata in quanto costituisce una preziosa occasione per parlare di disseminazione e dunque di ampio accesso, in particolare ai risultati della ricerca scientifica, come obiettivi ottenuti anche grazie allo strumento del diritto d'autore. In altri termini, il Libro verde dovrebbe indurre a un'approfondita riflessione in merito a come rimodellare la disciplina del diritto d'autore affinché quest'ultima non rappresenti un ostacolo, come in parte avviene attualmente, alla libera circolazione della conoscenza e dell'innovazione all'interno del mercato comune, ma si ponga esattamente quest'ultima come obiettivo da perseguire. Un sistema in cui, per quello che qui più direttamente interessa, la libertà di circolazione dei risultati degli sforzi di ricerca costituisca la regola e ogni restrizione della stessa debba venire adeguatamente giustificata.

In altri termini, il Libro verde dovrebbe costringere ad occuparsi di un tema che finora, mi pare, non è stato affrontato con la dovuta attenzione. Il diritto d'autore, come tutti sanno, tutela le opere senza compiere particolari distinzioni in merito al loro contenuto, trattando dunque essenzialmente nello stesso modo un brano musicale, una poesia, un'opera cinematografica e un articolo scientifico⁴. Di conseguenza, la direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società

2008, p. 4, reperibile all'URL <http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/mi0008_it.htm>.

⁴ V. nel nostro ordinamento l'art. 2 della l. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito l.d.a). Cfr. anche l'art. 2, par. 1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, 1886.

dell'informazione⁵, reagendo con decisione di fronte al rischio, corso in prima linea dalle industrie dell'intrattenimento, di un utilizzo di massa non autorizzato e comunque difficilmente controllabile delle opere, ha prodotto un rafforzamento anche della tutela dei prodotti dell'attività scientifica nell'era digitale, della cui opportunità non si può che dubitare⁶.

Il perseguimento degli obiettivi cristallizzati nella formulazione di una quinta libertà impone dunque di riflettere in merito alle possibilità di un'applicazione settoriale del diritto d'autore. Se il movimento identificato con il termine Open Access è indubbiamente da considerare una «nuova speranza»⁷, intesa come potente farmaco atto a curare almeno alcuni fra gli effetti deleteri del diritto d'autore di questo inizio millennio, non si può peraltro rinunciare ad intervenire sulla causa, la «malattia» vera a propria, in particolare rivedendo le regole che incidono sulla diffusione dei risultati della ricerca scientifica.

Dopo avere brevemente ricordato alcune particolarità della produzione di ricerca scientifica rispetto ad altre attività creative in senso lato (v. paragrafo 2), nella parte centrale del presente contributo si sosterrà l'auspicabilità di una parziale revisione delle prerogative attualmente garantite ai titolari di diritto d'autore, funzionale in

⁵ G.U.C.E. L 167/10, del 22 giugno 2001.

⁶ Molto critico nei confronti di un tale sviluppo è in part. R. HILTY, *Das Urheberrecht und der Wissenschaftler*, in *GRUR Int*, 2006, 179 ss.

⁷ Cfr. la Relazione di Roberto Caso introduttiva al Convegno «Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access», Trento, 20 giugno 2008, *L'Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza*, pubblicata in R. CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access*, Trento, 2009. Il movimento Open Access può essere visto come un'importante reazione ai numerosi problemi di imperfezione del mercato dell'editoria scientifica, ricordati brevemente infra. Oltre ad essere una tecnica di voice, amplificata in particolare grazie all'appassionato coinvolgimento di un numero consistente di bibliotecari, si esprime sempre più spesso attraverso l'exit, si pensi in particolare all'iniziativa dei *National Institutes of Health* statunitensi, in merito alla quale mi permetto di rinviare i lettori e le lettrici a S. VEZZOSO, *Open Access: scelte istituzionali e ruolo del diritto d'autore*, *ibidem*, 85 ss.

particolare all'instaurazione di efficaci forme di concorrenza fra l'editore originario e altri fornitori di contenuti scientifici (v. paragrafo 3).

2. Sulle peculiarità dell'attività di produzione e diffusione dei risultati dell'attività di ricerca scientifica

Le particolarità dell'attività di ricerca scientifica rispetto ad altri ambiti della produzione intellettuale sono numerose e significative. Soffermandoci solo sulle principali. Non si può mancare di ricordare in primo luogo che il settore della ricerca, quantomeno in Europa, è in larga parte dipendente da fondi pubblici; questo riguarda sia la produzione, dunque il pagamento degli stipendi dei ricercatori e la messa a disposizione delle strutture e dei mezzi per svolgere la loro attività, che l'accesso ai risultati della stessa, normalmente contenuti in pubblicazioni diffuse da editori scientifici ed acquistate dalle istituzioni nelle quali operano i ricercatori. Non si può perciò dubitare dell'esistenza di un forte interesse pubblico alla predisposizione di processi di produzione e di diffusione dei risultati della ricerca che siano realmente efficaci. L'esistenza di consistenti introiti riscossi da intermediari nella filiera della produzione scientifica, e mi riferisco in particolare agli editori di riviste scientifiche, difficilmente giustificabili in termini di spese sostenute⁸, rappresenta invece un'evidente

⁸ Cfr. ad esempio i dati riportati da C. WOLL, *Wissenschaftliches Publizieren im digitalen Zeitalter und die Rolle der Bibliotheken*, Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks und Informationswissenschaft, Vol. 46, Colonia, 2005 (scaricabile all'URL: <<http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/papers/kabi/volltexte/Band046.pdf>>), 14 ss.: in part., mentre nel periodo 1986-2003 il prezzo medio delle monografie negli Stati Uniti sarebbe aumentato dell'82%, l'aumento per le riviste avrebbe raggiunto il 215%. Le ragioni del rilevante aumento del prezzo delle principali riviste scientifiche economiche sono indagate da J. HAUCAP, A. UHDE, *Marktmacht auf dem Markt für ökonomische Fachzeitschriften - Mögliche Auswege*, p. 36 ss., in R. DEPPING, K. VON HALASSY,

inefficienza del sistema, nei confronti della quale lo Stato appare più che legittimato ad intervenire.

In secondo luogo, il settore della produzione scientifica è caratterizzato dalla presenza di utilizzatori che difficilmente possono venire etichettati come massa informe di potenziali free-rider di sforzi altrui. Infatti, i destinatari dei risultati dell'attività di ricerca sono, nella maggioranza dei casi, i produttori stessi. Mettere in evidenza questa particolarità non significa, come talvolta sostenuto⁹, permettere ai ricercatori di isolarsi in una torre d'avorio, negando la necessità che l'accademia instilli e curi un vivace dialogo con la società civile. Si tratta semplicemente di rilevare che la produzione e l'accesso sono qui intimamente legati: una riduzione delle possibilità d'accesso incide negativamente sull'*output* della ricerca scientifica. Vi è quella che si potrebbe forse chiamare una circolarità funzionale, ben lontana dalla sterile autoreferenzialità. Il riutilizzo, l'affinamento della conoscenza, nonché la sua condivisione, sono dei consolidati metodi alla base della produzione scientifica; di conseguenza, migliorando le possibilità di accesso e di condivisione, anche sulla base degli innovativi strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ci si può ragionevolmente aspettare un'accresciuta

C. SUTHAUS (a cura di), *Ohne Bibliotheken keine Forschung – Das Fachreferat Wirtschaft im Wandel*, Colonia, 2007. Sulla correlazione fra potere di mercato degli editori e prezzo medio delle riviste v. M. DEWATRIPONT, V. GINSBURGH, P. LEGROS, A. WALCKIERS, *Pricing of Scientific Journal and Market Power*, CORE Discussion Paper n. 2007/22, disponibile all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=1006760>>. Meno visibili e dunque certificabili, ma perlomeno altrettanto dannose, sono poi le occasioni mancate in termini di innovazione del prodotto e di predisposizione di servizi migliori.

⁹ Cfr. P. ATTANASIO, *Elogio della promiscuità: editoria Open Access, archivi istituzionali, editoria tradizionale tra pubblico e privato*, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access*, cit., 215: «[P]ensare all'intera ricerca scientifico-accademica come ad un fenomeno circolare, dove i ricercatori parlano solo ai propri colleghi, mi sembra sia un insulto in primis alle università di tutto il mondo che invece hanno o almeno dovrebbero avere la capacità di parlare al resto della società».

efficacia nel discorso scientifico.

Terzo, collegandosi a quanto appena visto, va rilevato che gli autori/ricercatori non sono di regola particolarmente interessati alla remunerazione economica che deriva direttamente dalla pubblicazione della loro opera. Lungi da idealizzazioni, appare evidente che i ricercatori pubblicano per promuovere l'avanzamento sia della scienza che di loro stessi, quest'ultimo aspetto quantificabile indirettamente, in termini di opportunità di carriera e di accesso ad ulteriori fondi di ricerca¹⁰. Sinteticamente, gli interessi sia degli autori che, per quello che abbiamo visto sopra, degli utilizzatori appaiono significativamente diversi rispetto a quelli che invece normalmente si manifestano nelle varie industrie dell'intrattenimento¹¹.

Va inoltre rilevata la mancanza di sostituibilità di una parte consistente dei prodotti dell'attività di ricerca, soprattutto di quelle pubblicazioni su rivista che di regola contengono dei concreti avanzamenti, in particolare nel campo delle scienze naturali. Di conseguenza, se si appongono delle misure tecnologiche di protezione all'opera scientifica in forma elettronica, si corre il rischio di assistere ad una privatizzazione dell'informazione o conoscenza scientifica, non solo dunque limitata alla «forma» assunta dall'articolo dottrinale¹².

Infine, il mercato dell'editoria scientifica, in particolare con riguardo alle riviste, presenta tutta una serie di imperfezioni, che vanno ritenute complessivamente più gravi rispetto a quelle riscontrabili nei

¹⁰ Cfr. J. WILLINSKY, *The Access Principle*, Cambridge, Massachusetts, 2006, 21.

¹¹ Quella operata nel testo è un'evidente semplificazione: non si può infatti escludere che lo stesso scrittore di best-seller oltre che dall'interesse economico, sia mosso da desideri di pura notorietà, misurabile ad esempio dall'assiduità della presenza in programmi televisivi dal taglio variamente culturale.

¹² Cfr. HILTY, *Das Urheberrecht und der Wissenschaftler*, cit., 180 s. È peraltro evidente che non tutti gli articoli scientifici siano essential facilities: in particolare, se l'utilizzo dell'opera avviene a scopo di informazione generale su un determinato argomento, una certa sostituibilità fra articoli (e fra riviste) può eventualmente sussistere, e questo indipendentemente dal settore scientifico.

vari mercati in cui si scompone l'industria dell'intrattenimento¹³. In particolare, si denuncia la presenza di significativi «effetti rete» che pregiudicano le possibilità di ingresso sul mercato. I ricercatori pubblicano infatti sempre di più (e maggiormente volentieri) nelle riviste che hanno già acquisito una reputazione elevata, mentre gli utilizzatori richiedono proprio quelle riviste. Ulteriori effetti escludenti sono la conseguenza del ricorso frequente a c.d. deal o pacchetti, cioè bandoli di riviste che il singolo editore scientifico, spesso rafforzato da passate operazioni di concentrazione ed acquisizione, offre alle biblioteche e ad alle altre istituzioni.

Al diritto d'autore non possono ovviamente venire imputate tutte le colpe della poco soddisfacente situazione attuale; tanto meno al (solo) movimento dell'Open Access può realisticamente venire riconosciuta la forza necessaria a smantellare tutte le imperfezioni di mercato sopra brevemente ricordate¹⁴. Sono tuttavia convinta che il diritto d'autore, opportunamente calibrato rispetto alle specificità di questo particolare settore della produzione intellettuale, possa contribuire ad una migliore soddisfazione degli interessi della scienza e della ricerca, come cercherò successivamente di spiegare.

¹³ V. per tutti l'ancora attuale M. DEWATRIPONT ET AL., *Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets in Europe*, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2006, scaricabile all'URL: <http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publicationstudy_en.pdf>.

¹⁴ Come correttamente rilevato da ATTANASIO, *Elogio della promiscuità: editoria Open Access, archivi istituzionali, editoria tradizionale tra pubblico e privato*, cit., 209 ss. Un maggiore slancio al movimento potrebbe venire eventualmente garantito dalla previsione di una disposizione legislativa in tema di contratto d'edizione in base alla quale, decorso un determinato periodo di c.d. embargo, il ricercatore potrà, senza fini commerciali, pubblicare nuovamente l'opera, ad es. nel contesto di un Repository istituzionale, v. VEZZOSO, *Open Access: scelte istituzionali e ruolo del diritto d'autore*, cit., 9 per ulteriori riferimenti. V. anche le conclusioni di F. LORENZATO, *I modelli contrattuali per l'accesso aperto alla conoscenza scientifica*, in questo volume, 122 in merito alla necessità, al fine di promuovere e diffondere la logica dell'Open Access, di un «movimento sinergico di tutti soggetti coinvolti: gli autori, gli editori, le università, le istituzioni di ricerca, gli enti finanziatori e la comunità scientifica in generale [...]».

3. Caratteristiche di una disciplina «settoriale» di diritto d'autore applicata ai risultati dell'attività di ricerca

La questione divenuta a questo punto difficilmente eludibile è cosa si debba concretamente pretendere da una disciplina settoriale di diritto d'autore, applicata al solo ambito della produzione di opere scientifiche e della loro diffusione tramite riviste¹⁵. Se l'esperienza insegna che la tutela degli interessi patrimoniali dell'autore/ricercatore non è centrale, le regole da individuare dovrebbero comunque fornire stimoli, incentivi affinché emergano delle modalità efficienti e sostenibili nel tempo di diffusione della conoscenza scientifica; regole, dunque, che stimolino anche l'investimento nelle tecnologie che promuovono la circolazione e la conservazione della conoscenza e l'informazione scientifica. L'attività di conservazione del sapere scientifico è almeno altrettanto preziosa della sua circolazione, anche considerando che la novità di un approccio teorico non di rado viene percepita ed apprezzata a distanza di anni dalla sua originaria pubblicazione¹⁶.

L'adeguata protezione dell'investimento in attività (e tecnologie) di diffusione dei risultati della ricerca scientifica non dovrebbe tuttavia venire garantita dalla previsione di esclusive «chiuse». Si dovrebbe al contrario operare affinché si instaurino condizioni di leale concorrenza sul mercato dell'editoria scientifica, una concorrenza che si manifesti in particolare attraverso l'offerta di prodotti migliorati grazie ad un «servizio» che gli editori, così come altre figure di intermediari dell'informazione, si rivelano in grado di aggiungere al puro contenuto scientifico della pubblicazione, riuscendo

¹⁵ Il rischio, evidentemente, è che la lista dei desiderata risulti troppo impegnativa e dunque difficilmente realizzabile.

¹⁶ Si pensi ad es. all'articolo *The Nature of the Firm* di Ronald Coase, pubblicato nel 1937, ma la cui portata innovativa per la teoria dell'impresa è stata correttamente percepita solo passati alcuni decenni.

così a soddisfare gruppi eterogenei di utilizzatori.

Non si tratterebbe di imporre dall'alto la «scelta» del modello editoriale/di intermediazione che appare più promettente al fine di realizzare gli obiettivi di un'efficace diffusione del sapere scientifico, ma di tentare di porre le condizioni necessarie affinché tale modello possa emergere dalle scelte delle diverse parti coinvolte¹⁷.

L'intervento «suigeneris» ritenuto necessario, e del quale in questa sede non si possono che abbozzare velocemente alcuni tratti¹⁸, è essenzialmente volto ad assicurare l'esistenza di una concorrenza efficace sul mercato degli intermediari, sia in ordine al prezzo praticato, che all'offerta di prodotti e servizi innovativi. A differenza di un'eventuale applicazione di regole di diritto della concorrenza, e penso in particolare al divieto di abuso di posizione dominante, non si tratterebbe «semplicemente» di intervenire ex-post¹⁹, ma di indirizzare fin da subito verso le scelte di politica della proprietà intellettuale ritenute più opportune²⁰.

Aspetto fondamentale sul quale intervenire è la portata delle

¹⁷ Parti che tengono evidentemente conto dei propri specifici interessi: da questo punto di vista, la soluzione legislativo-contrattuale ricordata sopra (alla nota 14) risulta forse inferiore, in quanto potrebbe sensibilmente scoraggiare (se non prevedendo dei periodi di embargo troppo lunghi per i ricercatori da «sopportare») i necessari investimenti da parte degli editori.

¹⁸ Per più approfondite riflessioni nella direzione qui auspicata cfr. in part. R. HILTY, S. KRUIJATZ, S. BAJON, A. FRÜH, A. KUR, J. DREXL, C. GEIGER, N. KLASS, *European Commission - Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy - Comments by the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law*, in *IIC*, 2009, 309 ss.

¹⁹ La capacità del diritto della concorrenza di rimediare alle sbavature del diritto della proprietà intellettuale è comunque di per sé circoscritta, come evidenziato in part. da H. ULLRICH, *L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, Colloque, 21 e 22 aprile 2006, 2008, 275.

²⁰ In merito all'opportunità di coinvolgere il diritto della concorrenza nella fase di predisposizione di regole di diritto d'autore v. anche K.-N. PEIFER, *Wissenschaftsmarkt und Urheberrecht: Schranken, Vertragsrecht, Wettbewerbsrecht*, in *GRUR* 2009, in part. 23.

prerogative concesse ai soggetti cui l'autore abbia ceduto i diritti di sfruttamento economico dell'opera. Il sistema riserva all'autore, e di conseguenza all'editore cui l'autore abbia ceduto i propri diritti patrimoniali, l'esclusiva facoltà di sfruttamento dell'opera ad ogni livello di produzione/diffusione. Come precedentemente sottolineato, quella scelta appare difficilmente condivisibile con riguardo alle opere scientifiche, che si caratterizzano per il loro elevato contenuto informativo; inoltre, l'accesso alle opere scientifiche è necessario al fine di assicurare la continuazione dell'attività di ricerca e l'indispensabile conferma, o confutazione, dei risultati precedentemente raggiunti.

Se appare comunque necessario rafforzare gli spazi di accesso all'opera da parte di utilizzatori finali mossi da qualificati intenti di ricerca, prevedendo delle adeguate eccezioni in tal senso²¹, gli interventi più incisivi sulla disciplina attuale di diritto d'autore dovrebbero venire realizzati al fine di promuovere, come si diceva sopra, la presenza lungo la filiera della produzione/diffusione della ricerca di fornitori concorrenti di contenuti scientifici.

La filiera di cui qui si parla può venire scomposta in un susseguirsi di mercati verticalmente ordinati²². A monte incontriamo prima di tutto il mercato del contributo scientifico completato ed in bozza, sul quale regna evidentemente una forte concorrenza sul lato dell'offerta: gli autori/ricercatori competono infatti per la pubblicazione nelle riviste che apportano reputazione all'interno della comunità scientifica. Sul lato della domanda vi è invece concorrenza fra le riviste

²¹ R. HILTY, *Renaissance der Zwangslizenzen in Urheberrecht? Gedanken zu Ungereimtheiten auf der urheberrechtlichen Wertschöpfungskette*, in *GRUR*, 2009, 637, vede nella previsione di eccezioni, di regola, la concessione all'utilizzatore finale di alcune modalità di utilizzo, che non hanno però l'effetto di creare concorrenza fra le offerte, ma solo di appianare alcuni effetti negativi dovuti all'assenza di concorrenza.

²² Cfr. HILTY, KRJATZ, BAJON, FRÜH, KUR, DREXL, GEIGER, KLASS, *European Commission - Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy - Comments by the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law*, cit., 321 s.

scientifiche per riuscire a pubblicare i contributi migliori.

Più a valle incontriamo il mercato del lavoro ancora in bozza ma accettato per la pubblicazione, di regola dopo avere passato una più o meno accurata peer-review. Su questo mercato, come ben sappiamo, la concorrenza è normalmente eliminata dalla previsione contenuta nel contratto di edizione del divieto in capo all'autore di ricorrere ad un altro intermediario (editore) per la circolazione dell'opera. Di conseguenza, sul mercato a valle, dell'utilizzatore finale, quest'ultimo sarà confrontato con una sola offerta: l'editore, nel caso di pubblicazioni «irrinunciabili», ne decide perciò il prezzo, gli utilizzi possibili e le caratteristiche degli eventuali servizi aggiuntivi (ad es., segnalazioni di citazioni dello stesso articolo da parte di autori diversi).

Le particolarità del settore della produzione scientifica²³, brevemente ricordate al paragrafo precedente, fanno seriamente dubitare in merito all'opportunità di concedere il diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera ad ogni livello della produzione. L'intervento necessario dovrebbe risultare finalizzato ad alleviare gli effetti negativi dovuti al fatto che, a seguito dell'esclusiva nella circolazione, ci si riduce ad avere una sola fonte per quella determinata informazione o conoscenza scientifica.

Una soluzione piuttosto attraente potrebbe consistere nella previsione nella legislazione di diritto d'autore di una licenza obbligatoria²⁴. Nel momento in cui l'articolo è a livello di bozza ed

²³ Il discorso fatto nel testo vale soprattutto per le scienze naturali, tradizionalmente meno per le scienze umane e sociali. Non si può tuttavia negare che anche alcuni ambiti all'interno di queste ultime (penso, in particolare alla ricerca economica) siano più «contaminati» di altri dai metodi di diffusione dei risultati della ricerca propri alle scienze naturali.

²⁴ HILTY, *Renaissance der Zwangslizenzen in Urheberrecht?*, cit., 639 ss. Non negando una certa confusione terminologica, la licenza obbligatoria può venire distinta dalla licenza legale, alla base del sistema delle eccezioni con previsione dell'equo compenso (es., ex art. 68, commi 3 e 4 l.d.a.); infatti, nel caso della licenza obbligatoria, il titolare dei diritti rimane pur sempre parte direttamente coinvolta nella contrattazione

accettato, l'editore esercita i diritti conferitegli dall'autore sulla base del contratto di edizione. Tuttavia, dei terzi potrebbero pretendere dall'editore la concessione di una licenza che permetterebbe loro di immettere sul mercato un prodotto differenziato rispetto a quello offerto dall'editore stesso. Gli utilizzatori al gradino inferiore della catena della produzione scientifica godrebbero di conseguenza di offerte alternative dei medesimi risultati degli sforzi di ricerca scientifica. La scelta dovrebbe perciò cadere sull'offerta che offre agli utilizzatori la combinazione prezzo/qualità più allettante, sulla base delle proprie specifiche esigenze.

La differenziazione del «prodotto scientifico» avverrebbe essenzialmente con riguardo all'accuratezza/tipologia dei servizi aggiuntivi offerti. Si tratterebbe dunque di creare una situazione di concorrenza con riguardo agli offerenti del medesimo contenuto «grezzo», ma incorporato in prodotti denotanti livelli differenziati di preparazione, editing e raffinatezza, a secondo degli usi diversi che questi permettono agli utilizzatori, dalla semplice lettura a schermo, all'estrazione di dati, al c.d. citation linking, ecc.

Con riguardo alle modalità concrete di funzionamento del modello abbozzato, varie difficoltà possono evidentemente emergere con riguardo alla determinazione del corrispettivo per la licenza, sulle quali in caso di disaccordo potrebbe in effetti risultare necessario attendere la pronuncia di un giudice o di un diverso organismo. È peraltro evidente che le condizioni ed i termini di utilizzo della licenza dovrebbero, senza costituire uno «spossessamento» dei titolari dei diritti, permettere un'effettiva concorrenza sui mercati a valle²⁵.

volta alla determinazione della misura della controprestazione, *ibidem*, 639. Si ricordi che lo strumento della licenza obbligatoria di opere musicali è previsto a livello internazionale dall'art. 13, par. 1 della Convenzione di Berna.

²⁵ Per altre possibili difficoltà, in particolare con riguardo alla determinazione del campo di applicazione della disciplina «settoriale», nonché in merito all'opportunità che terzi non editori (es., Google) possano ottenere licenze dall'editore originario,

4. Conclusioni

La disciplina attuale del diritto d'autore nella società dell'informazione pone difficoltà crescenti all'attività di ricerca, soprattutto dal punto di vista dell'accesso ai risultati della stessa. Fra le diverse soluzioni proponibili, nel presente contributo ho inteso focalizzare l'attenzione sulla necessità di predisporre regole di diritto d'autore «sui generis» che contribuiscano a rimediare ad almeno alcune delle imperfezioni che attualmente caratterizzano il mercato degli editori di riviste scientifiche.

Come abbiamo visto, incentivando l'entrata di ulteriori editori/intermediari sul mercato del lavoro di ricerca in bozza accettato per la pubblicazione, in particolare attraverso la previsione di licenze obbligatorie, si otterrebbe il risultato, auspicato anche dalla Commissione, di promuovere la libera circolazione del sapere scientifico; sia dal punto di vista della qualità che del prezzo, le forze di mercato, se adeguatamente instradate, potrebbero produrre esiti soddisfacenti anche in quest'ambito.

v. ancora HILTY, *Renaissance der Zwangslizenzen in Urheberrecht?*, cit., 644.

I MODELLI CONTRATTUALI PER L'ACCESSO APERTO ALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA

Federica Lorenzato

SOMMARIO: *1. Considerazioni preliminari - 2. Il rapporto autore/editore: l'Addendum al contratto di edizione - 3. Il rapporto autore/editore: License to Publish v. Copyright Transfert - 4. Il rapporto autore/utente finale: le licenze Creative Commons - 5. Il rapporto autore/università: i mandati di deposito e le University License - 6. La situazione italiana - 7. Conclusioni.*

1. Considerazioni preliminari

Il movimento dell'Open Access (OA) è nato e si è diffuso come modello di business volto a promuovere un accesso del pubblico alla conoscenza scientifica scevro da barriere economiche e tecnologiche, e, quindi, in prima approssimazione, in contrapposizione al tradizionale modello dell'editoria scientifica radicato su un controllo accentrato e rigido – in una parola «proprietario» – dell'informazione¹. Tale considerazione non deve, tuttavia, indurre a ritenere che il fenomeno in parola incarni lo scontro tra i sostenitori del diritto di autore, da un lato, e gli oppositori di questo stesso set di regole, dall'altro. La partita dei promotori dell'OA si gioca sempre all'interno – e sulla base – delle

¹ Per un approfondito esame dei contrapposti modelli di business contrattuali e tecnologici che si contendono il campo nel commercio delle informazioni digitali, v. R. CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, Padova, 16 ss., 67 ss.; ID., *Il Signore degli anelli nel cyberspazio: controllo delle informazioni e Digital Rights Management*, in M.L. MONTAGNANI, M. BORGHI (a cura di), *Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management*, Milano, 2006, 109, 110-112.

regole di copyright. Ciò che l'OA rifiuta è, a ben vedere, l'exasperazione di quell'aspetto della disciplina del diritto d'autore che si basa sul controllo della copia e sulla perpetuazione del modello di business nato con l'avvento della stampa a caratteri mobili, allorquando – diversamente da oggi – era materialmente impossibile produrre copie perfettamente uguali all'originale, accessibili a tutti ed a costi prossimi allo zero. Esso rafforza, sotto un altro profilo, l'aspetto della titolarità dell'opera, facendo leva sulla formula «alcuni diritti riservati» ed optando per una gradazione del controllo sull'accesso svincolato dalle limitazioni create dai modelli proprietari nell'intento di trasporre e perpetuare nel contesto digitale il presupposto della scarsità delle risorse; presupposto, quest'ultimo, che, per i testi digitali disponibili in Rete, non può che essere creato artificialmente, attraverso l'innalzamento intorno all'informazione digitale di barriere tecnologiche ed economiche all'accesso².

Il movimento dell'OA, partendo dalle medesime premesse, si muove in direzione opposta: le tecnologie digitali, l'intangibilità delle risorse elettroniche, l'avvento della Rete e, su altro piano, la stessa disciplina del diritto d'autore non vengono impiegati per ritagliare forme di controllo ancor più rigide ed insuperabili delle barriere fisiche, bensì, al contrario, al fine di rendere disponibili su Internet riviste ed articoli scientifici «aperti», cioè liberamente e gratuitamente fruibili dal pubblico.

L'intervento dei promotori dell'OA, com'è noto, si è dipanato lungo molteplici strade³. Ai fini del presente studio, ci si limiterà ad

² Sottolinea il carattere dell'OA quale aspetto del diritto d'autore, primariamente incentrato sul concetto della titolarità dell'opera, R. CASO, *Relazione introduttiva. L'Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza*, in ID. (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, Trento, 2009, 7, 39.

³ Nell'ambito del movimento dell'OA, si è soliti distinguere tra due diverse strategie volte ad assicurare l'accesso aperto alla conoscenza scientifica: a) la c.d. Gold Road, la quale fa riferimento alle riviste Open Access (ad esempio, Public Library of

esaminare il ruolo giocato da tali soggetti sul piano dell'elaborazione di modelli contrattuali volti a disegnare un nuovo e più equilibrato bilanciamento dei diritti tra autori ed editori, senza trascurare, peraltro, il peso, sempre più decisivo, anche sotto tale profilo, delle università e degli altri istituti di ricerca scientifica.

L'inquadramento sistematico dei diversi modelli contrattuali implementati nella prassi ed accomunati dall'obiettivo di promuovere l'accesso aperto alla conoscenza scientifica risulta agevolato da un'indagine articolata lungo tre principali direttrici, coincidenti con altrettante tipologie di rapporti giuridici che animano il quadro dell'OA: il rapporto tra l'autore e l'editore, quello tra l'autore e l'utente finale ed, infine, la relazione tra l'autore, quale membro, a vario titolo, di un'università o di un'istituzione di ricerca e quest'ultimo ente.

L'approfondimento delle problematiche e delle possibilità legate all'OA non può, infatti, prescindere da uno studio sinergico delle diverse relazioni contrattuali che vengono ad instaurarsi tra i principali attori di questo nuovo scenario⁴.

Il punto di partenza della riflessione che segue e che tenterà di fornire alcuni spunti per un possibile bilanciamento tra gli interessi – spesso contrapposti – di cui sono portatori autori, editori ed istituzioni di appartenenza, è tanto scontato quanto fondamentale. Da un lato, infatti, gli autori, titolari del copyright sulle proprie opere scientifiche, non hanno bisogno di conservare l'intero fascio di diritti che è ad essi riconosciuto dalla legge al fine di garantire ai terzi un accesso alla

Science (PLoS), BioMed Central); e la c.d. b) Green Road, che indica quelle forme di pubblicazione fondate sul permesso conferito dagli editori di riviste tradizionali a ripubblicare sugli archivi Open Access. Sul punto, J.C. GUEDON, *The «Green» and «Gold» Roads to Open Access: The Case for Mixing and Matching*, 30 *Serials Review* 315, 316 (2004), disponibile all'URL: <<http://eprints.rclis.org/archive/00003039/01/science.pdf>>.

⁴ Per una ricostruzione analitica del fenomeno dell'OA, si v. CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit., passim.

proprie creazioni in linea con i principi dell'OA; dall'altro, gli editori, ai fini della pubblicazione e dell'acquisizione degli opportuni introiti economici ad essa correlati non necessitano di «privare» l'autore dell'integralità delle sue facoltà di sfruttamento economico rispetto all'output della propria ricerca scientifica. Se questa premessa è vera, sarà conseguentemente possibile, addivenire ad un'allocazione dei diritti tale da soddisfare entrambe le categorie.

A ben vedere, questa conclusione ha – allo stato attuale – una valenza per lo più teorica, poiché la realtà dei fatti, sia pure in continua evoluzione verso una maggiore sensibilità alle istanze dell'OA, registra, per un verso, editori fortemente attaccati ad una prassi contrattuale che priva sistematicamente gli autori di tutti i diritti di sfruttamento economico sulla propria opera scientifica e, per l'altro, autori molto spesso restii a far valere le proprie pretese al fine di modificare una prassi contrattuale eccessivamente ed inutilmente restrittiva e ciò, anche per il timore vedere il proprio articolo rifiutato dalla rivista scientifica⁵.

A fronte di questa situazione di stallo, estremamente pericolosa e pregiudizievole per la circolazione ed il progresso del sapere scientifico, è fiorita una serie di iniziative provenienti da bibliotecari, scienziati, centri di ricerca ed altre organizzazioni con il principale intento di promuovere una nuova cultura di accesso aperto alla conoscenza scientifica⁶.

⁵ Per un interessante ed esaustivo quadro sulle contrapposte istanze di autori ed editori, si v. P. GARGIULO, *Il nuovo ruolo dell'autore nella comunicazione scientifica*, in *Bibliotime*, 2000, rinvenibile all'URL: <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-iii-2/gargiulo.htm>>.

⁶ CASO, *Relazione introduttiva. L'Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza*, cit., 41; R. CASO, *Open Access to Legal Scholarship and Copyright Rules: A Law and Technology Perspective*, in G. PERUGINELLI, M. RAGONA (a cura di), *Law Via the Internet: Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights*, Firenze, 2009 (in corso di pubblicazione), ivi riferimenti; D. HUNTER, *Open Access to Infinite Content (Or 'In Praise of Law Reviews')*, 10 *Lewis & Clark Law Review* 101, 109 (2006) disponibile su SSRN all'URL:<<http://ssrn.com/abstract=952410>>; J. LITMAN, *The Economics of Open-Access Law Publishing*, 10 *Lewis & Clark Law*

La relazione che segue, quindi, prendendo le mosse da tali premesse, passerà al vaglio le principali tipologie contrattuali emerse nel contesto dell'OA al fine di promuovere una nuova allocazione dei diritti di autori, enti di appartenenza ed editori maggiormente sensibile alle esigenze delle prime due categorie di soggetti, ed, al contempo, dell'intera comunità di fruitori dell'informazione.

Per comprendere i diversi livelli lungo i quali si svolgerà l'indagine e conferire un ordine sistematico alla variegata fioritura di schemi negoziali volti ad aprire una breccia nella rigida ed accentrata prassi editoriale delle riviste scientifiche, che ha preso piede negli ultimi decenni, detti modelli negoziali verranno esaminati partitamente, a seconda che essi siano volti a regolare la relazione autore/editore, autore/utente finale ovvero autore/istituzione di appartenenza.

Si procederà, quindi, all'esame, nel secondo e nel terzo paragrafo, rispettivamente, degli strumenti negoziali che sono stati messi a disposizione dalla fondazione Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) e da Science Commons, nonché dal Massachusetts Institute of Technology di Boston (MIT), al fine di mitigare in favore degli autori le condizioni editoriali che regolano la pubblicazione degli articoli scientifici: l'Addendum al contratto di edizione e la License to Publish. Lasciato il campo dei complicati rapporti tra autori ed editori, nel quarto paragrafo, si affronterà il tema delle possibilità di accesso degli utenti finali alla produzione scientifica ed accademica attraverso i più noti strumenti delle Licenze Creative Commons, efficacemente trapiantate dal settore delle opere creative a quello della conoscenza scientifica. Nel quinto paragrafo, l'indagine si addenterà nell'esame delle principali tipologie di licenze adottate da alcune università ed istituzioni di ricerca onde farsi promotrici di una politica di OA attraverso l'imposizione ai propri

Review 779 (2006), disponibile su SSRN all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=912304A>>.

ricercatori dell'archiviazione dei risultati della ricerca scientifica nei depositi istituzionali e la complementare politica dei mandati di deposito. Da ultimo, prima di tirare le fila della trattazione, si dedicherà particolare attenzione alla situazione giuridica ed istituzionale che connota, attualmente, l'ordinamento giuridico italiano rispetto alle istanze dell'OA.

2. *Il rapporto autore/editore: l'Addendum al contratto di edizione*

L'Addendum al contratto di edizione è uno strumento negoziale che si colloca sul piano della regolamentazione dei rapporti tra autori ed editori di riviste scientifiche, il quale, volto ad inserirsi, con tutta la forza innovativa e prorompente che caratterizza l'intero movimento OA, nel quadro del tradizionale contratto di edizione, tenta di apportarvi modifiche essenziali al raggiungimento di un più equilibrato bilanciamento dei diritti tra le due parti contrattuali.

Si è affermato da più parti che la prassi contrattuale nel settore dell'editoria scientifica si affida a contratti unilateralmente predisposti dall'editore tendenzialmente troppo restrittivi dei diritti degli autori e, più in generale, pregiudizievoli dell'interesse della comunità scientifica ad un libero accesso alla produzione intellettuale⁷.

⁷ V., tra gli altri, J.C. GUEDON, *La lunga ombra di Oldenburg: i bibliotecari, i ricercatori, gli editori e il controllo dell'editoria scientifica*, disponibile all'URL: <<http://eprints.rclis.org/archive/00002573/01/oldenburg.htm>>, trad. it. a cura di M.C. PIEVATOLO, B. CASALINI, F. DI DONATO (edizione originale *In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing*, Washington, DC: The Association of Research Libraries, 2002, disponibile all'URL: <http://eprints.rclis.org/archive/00003951/01/ARL_Proceedings_138_In_Oldenburg's_Long_Shadow%2C_by_Guedon.htm>). Nel contesto italiano, A. DE ROBBIO, *Accesso Aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni intellettuali di ricerca*, in *Bibliotime*, 2007, rinvenibile all'URL: <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-x-2/derobbio.htm>>.

L'intervento regolatore, anche in questo caso, è partito dal basso ed, in particolare, dall'opera congiunta di promozione ed implementazione della logica OA perseguita dal progetto Science Commons, parte del più ampio e celebre movimento Creative Commons⁸, dalla fondazione Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (nota come SPARC), un'associazione internazionale cui partecipano più di 800 università e biblioteche scientifiche⁹, e dal Massachusetts Institute of Technology di Boston (MIT)¹⁰, i quali hanno elaborato diversi modelli di Addenda, confluiti, successivamente, nel c.d. Scholar's Copyright Addendum Engine¹¹.

L'importanza di tale strumento contrattuale discende dalla presa di coscienza di una serie di dinamiche negative che caratterizzano il settore delle pubblicazioni scientifiche e dei diversi rapporti di forza che in esso si fronteggiano. Mentre, infatti, gli autori paiono restii a proporre significative modifiche ai contratti di edizione che sono chiamati a sottoscrivere se vogliono vedere il proprio articolo stampato sulle pagine delle più prestigiose riviste scientifiche (e ciò, sia perché non sempre i ricercatori sono consapevoli dei diritti di cui sono titolari rispetto alla propria produzione scientifica sia per il timore di vedere rifiutato il proprio lavoro); dall'altro, gli editori sono convinti che il trasferimento in proprio favore del più ampio fascio di diritti di autore garantisca l'incremento dei propri introiti economici rappresentando, al contempo, la giusta remunerazione della propria attività di peer-review, di enforcement dei diritti morali degli autori e di gestione dei diritti di sfruttamento economico degli stessi nei rapporti con i terzi¹². È

⁸ <<http://sciencecommons.org>>.

⁹ <<http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml>>.

¹⁰ <<http://info-libraries.mit.edu/scholarly/mit-copyright-amendment-form/>>.

¹¹ <<http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/>>.

¹² Per un approfondimento delle istanze sottese all'iniziativa sfociata nello Scholar's Copyright Addendum Engine, si rinvia all'URL: <<http://sciencecommons.org/publishing/background-briefing/>>.

intuitivo che tanto più sperequato è il potere contrattuale e l'asimmetria informativa che caratterizza questo rapporto di forza, tanto più radicato e difficilmente conciliabile si rivelerà lo scontro¹³.

¹³ Sul concetto di asimmetria informativa, collegato a quelli di disparità di potere contrattuale, razionalità limitata ed incompletezza contrattuale, si v. R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, PARDOLESI, T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 1999, 301 ss.; G. BELLANTUONO, *I contratti incompleti nel diritto e nell'economia*, Padova, 2000; ID., *Razionalità limitata e regole contrattuali: promesse e problemi della nuova analisi economica del diritto*, disponibile sul sito web: <www.liuc.it>; ID., *Asimmetria informativa e razionalità limitata nei mercati elettronici*, in G. PASCUZZI (cur.), *Diritto e tecnologie evolute del commercio elettronico*, Padova, 2004, 127; A. RICCI, *Inequality of bargaining power*, in *Contratto e impr.-Europa*, 2003, 414; V. ROPPO, *Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma*, in V. ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2002, 25 ss. Sull'applicazione di tali concetti al diritto dei contratti, si veda, nella letteratura nordamericana, R. KOROBKIN, *Bounded Rationality, Standard Forms Contracts, and Unconscionability*, *U. Chi. L. Rev.* 1216 (2003); R. KOROBKIN, T. ULEN, *Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics*, 88 *Calif. L. Rev.* 1051 (2000); A. HILLMAN, J. RACHLINSKI, *Standard-form Contracting in the Electronic Age*, 77 *N. Y. U. L. Rev.* 429 (2002); A. HILLMAN, *Rolling Contracts*, 71 *Fordham L. Rev.* 743 (2002) e, nella letteratura italiana, G. BELLANTUONO, *Razionalità limitata e regole contrattuali: promesse e problemi della nuova analisi economica del diritto*, 2001, working paper reperibile sul sito web <www.liuc.papers.it>; ID., *Asimmetria informativa e razionalità limitata nei mercati elettronici*, cit., 127; R. PARDOLESI, A. PACCES, *Clausole vessatorie e analisi economica del diritto: note in margine alle ragioni (ed alle incongruenze) della nuova disciplina*, in *Dir. privato*, 1996, II, 377. L'idea della razionalità limitata è stata elaborata da Herbert Simon (cfr. V.H. SIMON, *Causalità, razionalità, organizzazione*, Bologna, 1985; ID., *Scienza ed economia del comportamento umano*, Torino, 2000) già negli anni Quaranta. Come spiega efficacemente G. BELLANTUONO, *Asimmetria informativa e razionalità limitata nei mercati elettronici*, in PASCUZZI (cur.), *Diritto e tecnologie evolute nel commercio elettronico*, cit., 134 ss., il termine «bounded rationality», coniato da Simon, descrive la situazione in cui versa la maggior parte degli individui impegnati in un processo decisionale ed allude alle c.d. scorciatoie mentali cui gli stessi ricorrono al fine di massimizzare le utilità previste. La riflessione di Simon – spiega l'autore – prende le mosse dalla relazione che si stabilisce tra le caratteristiche del decisore e quelle dell'ambiente esterno: l'individuo che deve prendere una decisione cercherà di realizzare i propri obiettivi adattandoli ed adattandosi ai fattori esterni. I comportamenti quotidiani di ogni essere umano riflettono il tentativo di

Il c.d. Addendum al contratto di edizione può essere definito, in prima approssimazione, come uno strumento negoziale volto a rinegoziare in parte e, conseguentemente, a modificare il contratto di edizione, già unilateralmente predisposto dalla casa editrice, al fine di ritagliare in favore dell'autore una serie di facoltà di utilizzo e sfruttamento della propria opera che il contratto di edizione riserverebbe all'editore. Da un punto di visto giuridico, fin tanto che non viene accettato dall'editore, esso non è altro che una proposta contrattuale. Tuttavia, se accettato da quest'ultimo, le condizioni negoziali in esso contenute diverranno parte integrante del contratto di edizione e saranno destinate a prevalere, come prevede un'apposita clausola degli Addenda, su ogni altra previsione negoziale ad esso contraria.

In buona sostanza, se, fino a qualche anno fa, il singolo autore che avesse voluto strappare qualche condizione favorevole all'editore, conservando alcune facoltà di utilizzo e di disposizione del proprio lavoro scientifico, avrebbe dovuto necessariamente «mettersi e tavolino» con l'editore e rinegoziare l'intero contratto, oggi, grazie allo strumento in parola, egli si ritrova un potente asso nella manica che

adeguarsi all'ambiente esterno. Se il decisore disponesse di illimitate capacità cognitive, potrebbe raggiungere i propri obiettivi anche negli ambienti più complessi. L'osservazione della realtà, invece, dimostra che gli individui devono continuamente confrontarsi con i limiti della propria capacità cognitiva di trovare soluzioni ottimali. La natura di tali limiti emerge in tutte le fasi del processo decisionale: ad esempio, la ricerca delle alternative disponibili si arresta allorché il decisore individua un'alternativa che appaga il suo livello di soddisfazione in riferimento allo standard che ritiene accettabile per realizzare i suoi obiettivi. Tale analisi indica che una ricerca esaustiva supera le capacità cognitive di qualsiasi individuo. Sulla scia di queste illuminanti idee, negli anni settanta, viene avviato da Amos Tversky e Daniel Kahneman un programma di ricerca, tra i tanti che affondano le proprie origini nel pensiero di Simon, noto come *Heuristics and Biases* (HB). Tale progetto ha inaugurato un approccio, quello della psicologia cognitiva, che ha contribuito all'introduzione dei concetti simoniani nel contesto della letteratura giuridica ed economica. Per un approfondimento sull'indagine di HB, si rinvia a D. KAHNEMAN, A. TVERSKY (a cura di), *Choices, Values and Frames*, New York, 2000.

aumenta considerevolmente le sue possibilità di vincere la partita negoziale con l'editore. Si tratta di un contratto standardizzato, sagomato da accreditate associazioni operanti sul piano internazionale in difesa dei diritti degli autori e della comunità scientifica, che, riducendo sia l'asimmetria informativa che il divario di potere contrattuale tra le due parti contrattuali, consente di raggiungere un accordo più equilibrato con la casa editrice¹⁴.

Le considerazioni alla base dell'elaborazione di questo primo strumento giuridico, volto a promuovere un nuovo e più equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, che non sono solo quelli propri delle due parti contrattuali, coinvolgendo, a ben vedere, anche l'intera comunità scientifica, sono molteplici e allignano su diversi livelli di ragionamento. Da un lato, vi è la necessità di incrementare la minore forza contrattuale e cognitiva proprie dell'autore, dotandolo di uno strumento giuridico, già predisposto, che gli consente di assumere consapevolezza dei diritti dei quali egli è titolare rispetto alla propria opera, rendendolo maggiormente sicuro della propria posizione negoziale. Dall'altro, vi è la convinzione che, a fronte della miriade di strumenti negoziali fioriti nel torno dell'ultimo quinquennio, l'affermazione e la diffusione di schemi contrattuali standardizzati che racchiudono le principali istanze dell'OA, quantomeno nel suo approccio c.d. Green Road, rafforzi la posizione degli autori e della comunità scientifica, in generale, a fronte delle pretese degli editori. La moltiplicazione di questi schemi contrattuali, unificati sotto il segno della promozione dell'OA e, quale premessa logica ed imprescindibile, della conservazione della titolarità dell'opera in capo all'autore, ma variegati sia sul piano del contenuto che della forma, rischia, infatti, di frammentare e polverizzare la maggiore forza

¹⁴ Sull'opportunità di intervenire in favore di un più equilibrato assetto di interessi tra le parti dei contratti di edizione, cfr. P. SUBER, *Balancing Author and Publisher Rights*, in *SPARC Open Access Newsletter*, June 2, 2007, reperibile all'URL: <<http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/06-02-07.htm>>.

contrattuale che caratterizzerebbe un fronte negoziale unitario a fronte del compatto e rigido schieramento formato dalle condizioni generali di contratto predisposte dalle case editrici, innalzando i costi di transazione e aumentando l'incertezza sull'allocazione dei diritti delle parti contrattuali¹⁵.

Tra la molteplicità degli Addenda in circolazione, i più importanti ed utilizzati sono: l'addendum di SPARC che ha visto la luce nel maggio 2005¹⁶, quello del MIT, che risale al gennaio 2006¹⁷, e i diversi schemi di addenda elaborati da Science Commons (SC) nati nel giugno 2006¹⁸.

Come anticipato, questi Addenda, pur facendosi portatori di differenti livelli di allocazione degli interessi degli autori e degli editori, hanno alcune caratteristiche in comune poiché tutti racchiudono un nocciolo duro di diritti che sono sempre e comunque riservati agli autori e che rendono tali strumenti compatibili e complementari con la Green Road perseguita dall'OA: il diritto di utilizzare e rendere

¹⁵ L'esigenza di uniformazione degli strumenti contrattuali nel settore dell'OA è espressa da Science Commons all'URL: <<http://sciencecommons.org/projects/publishing/background-briefing/>>, ove si legge: «Authors need to have the clear and unambiguous freedom to engage in their normal everyday scholarly activities without contending with complex technology, continuous amendments to contracts or the need for a lawyer. Although institution, funder and policymaker may craft different legal text to reserve archiving rights for different classes of journal policy, these variations reveal clear patterns of use: the key variations are time to release an archived document, the format of the archived document and the location of the archived document. These patterns can be identified and expressed in standard contract language. With significant community participation, the scientific community can build a new set of shared norms instead of wasting valuable resources through repeated negotiations. The solution can also draw on lessons from culture and software. For maximal impact, final customized agreement should exist not only in complex legal terminology ('lawyer-readable' form), but also in a 'layperson-readable' summary to enhance understanding and delineate choice».

¹⁶ Disponibile all'URL: <<http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml>>.

¹⁷ Disponibile all'URL: <<http://info-libraries.mit.edu/scholarly/mit-copyright-amen-dment-form/>>.

¹⁸ Disponibili all'URL: <<http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/>>.

disponibili le proprie opere in correlazione con la propria attività didattica, scientifica e professionale.

Science Commons oltre a proporre un protocollo, cioè le best practice che dovrebbero ispirare ed uniformare la scelta della licenza, strumento quest'ultimo che rimane a discrezione del titolare, attraverso la quale concedere il proprio eprint, mette a disposizione, attraverso lo Scholar's Copyright Addendum Engine, un programma che genera automaticamente un documento in PDF da allegare al contratto tra editore e scienziato nel quale quest'ultimo, autore della pubblicazione, si riserva alcuni diritti finalizzati a garantire la più ampia diffusione possibile dell'opera. In base alle opzioni selezionate, il programma genera diverse condizioni contrattuali¹⁹. È importante sottolineare che dalla successiva collaborazione tra SPARC e SC è nata una nuova versione di Addendum che fonde in un'edizione migliorata l'Addendum di SPARC e uno degli Addenda di SC.

Ma procediamo con ordine. Tornando all'esame dei principali Addenda a disposizione degli autori che fanno parte dello Scholar's Copyright Addendum Engine, si annoverano: l'Addendum Access-Reuse 1.0, frutto della collaborazione tra Science Commons e SPARC, l'Immediate Access 1.0 ed il Delayed Access 1.0, entrambi elaborati da Science Commons ed, infine, il MIT Copyright Amendment, messo a disposizione dal MIT²⁰.

È rimessa alla discrezionalità dell'autore la scelta dello schema di Addendum da proporre all'editore, potendo egli optare per uno dei seguenti modelli.

- Access-Reuse 1.0: è l'Addendum di gran lunga più favorevole all'autore, ed, al contempo, maggiormente liberale verso i terzi fruitori,

¹⁹ <<http://scholars.sciencecommons.org/>>.

²⁰ Una sintetica, ma efficace, descrizione degli Addenda di cui consta lo Scholar's Copyright Addendum Engine è fornita da P. SUBER, *More on the Science Commons author addenda*, in *Open Access News*, Thursday, March 29, 2007, reperibile all'URL: <<http://earlham.edu/peters/fos/2007/03/more-on-science-commons/>>.

riconoscendo al primo: (i) il diritto di riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, e mostrare pubblicamente l'articolo, con ogni mezzo, con il solo divieto di perseguire scopi commerciali: (ii) il diritto di creare opere derivate senza alcuna limitazione. Al contempo, esso attribuisce sempre all'autore (iii) il diritto di consentire ai terzi l'utilizzo della propria opera per usi non commerciali (quindi, anche attraverso una licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale), fermo il riconoscimento della paternità dell'opera e la citazione della rivista in cui essa è pubblicata come la fonte della prima pubblicazione dell'articolo²¹. L'autore potrà, così, riprodurre e distribuire copie del proprio articolo durante il proprio corso, e, più in generale, nel contesto della propria attività accademica (conferenze, presentazioni etc.), potrà pubblicare l'articolo su siti web personali o istituzionali e depositarlo in archivi aperti. È poi previsto un obbligo specifico in capo all'editore, il quale, entro quattordici giorni dalla prima pubblicazione, dovrà mettere, gratuitamente, a disposizione dell'autore una copia elettronica dell'articolo in formato .pdf (Adobe Acrobat Portable Document Format) contenente la versione dell'opera oggetto di pubblicazione, libera da qualsivoglia misura tecnologica di protezione che ne impedisca la riproduzione o la stampa. Le opzioni di sicurezza per tale copia verranno, in altri termini, impostate come

²¹ Addendum to Publication Agreement, Access-Reuse 1.0, reperibile all'URL: <<http://scholars.sciencecommons.org/>>, ove si legge: «[...] 4. Author's Retention of Rights. Notwithstanding any terms in the Publication Agreement to the contrary, AUTHOR and PUBLISHER agree that in addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication Agreement, Author retains: i) the rights to reproduce, to distribute, to publicly perform and to publicly display the Article in any medium for non-commercial purposes; ii) the rights to prepare derivative works from the Article; and iii) the right to authorize others to make any non-commercial use of the Article so long as Author receives credit as author and the journal in which the Article has been published is cited as the source of first publication of the Article. For example, Author may make and distribute copies in the course of teaching and research and may post the Article on personal or institutional web sites and in other open-access digital repositories».

«nessuna sicurezza»²².

- Immediate Access 1.0: consente all'autore in via non esclusiva di creare opere derivate e di utilizzare l'articolo solo ed esclusivamente per fini di didattica, scientifici e professionali²³. L'autore conserva il diritto in via non esclusiva di distribuirne copie in qualsiasi versione (pre-print, post-print, versione pubblicata), quindi, anche quella oggetto di pubblicazione, attraverso qualsiasi strumento e, quindi, anche attraverso la Rete («web-server») in modo che chiunque possa scaricare liberamente e gratuitamente una copia dell'opera, con la condizione del riconoscimento della paternità dell'autore e della rivista come fonte della prima pubblicazione²⁴.

- Delayed Access 1.0: identica a quest'ultima sotto il profilo dei diritti riservati all'autore, quanto alla distribuzione dell'opera, l'Addendum opera una distinzione tra la versione peer-reviewed («final version») e la versione pubblicata («published version»). L'autore,

²² Addendum to Publication Agreement-Access-Reuse 1.0, reperibile all'URL: <<http://scholars.sciencecommons.org/>>: «[...] 5. Publisher's Additional Commitments. Publisher agrees to provide to Author within 14 days of first publication and at no charge an electronic copy of the published Article in a format, such as Portable Document Format (.pdf) that preserves final page layout, formatting, and content. No technical restriction, such as security settings, will be imposed to prevent copying or printing the document».

²³ Addendum to the Publication Agreement, Immediate Access 1.0, reperibile all'URL: <<http://scholars.sciencecommons.org/>>, ove si legge: «[...] 4.1. Professional Activities. Author retains the non-exclusive right to create derivative works from the Article and to reproduce, to distribute, to publicly perform, and to publicly display the Article in connection with Author's teaching, conference presentations, lectures, other scholarly works, and professional activities».

²⁴ Addendum to the Publication Agreement, Immediate Access 1.0, reperibile all'URL: <<http://scholars.sciencecommons.org/>>, ove si legge: «[...] 4.2. Distribution. Author has the non-exclusive right to distribute copies of any version of the Article, including but not limited to the published version, by means of any web server from which members of the general public can download copies without charge, provided that Author cites the journal in which the Article had been published as the source of first publication, when applicable. 'Published version' means the version of the Article distributed by Publisher to subscribers or readers of the Journal».

infatti, conserva – in via non esclusiva – il diritto di distribuire immediatamente al pubblico e gratuitamente il post-print (ovvero la versione peer-reviewed); mentre, l'accesso al pubblico dell'opera nella versione che presenta il lay-out della rivista è assoggettato ad un periodo minimo di embargo pari a sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella rivista²⁵.

- MIT Amendment to Publication Agreement: anche l'Addendum elaborato dal MIT si colloca nel solco degli ultimi due modelli analizzati sotto il profilo di diritti di utilizzazione riservati all'autore. Mentre, con riguardo al diverso aspetto della distribuzione dell'opera, non prevede alcun periodo di embargo per la versione pubblicata con il layout editoriale, ricalcando, per questo secondo aspetto, l'Access-Reuse Addendum²⁶.

Comune a tutte le quattro tipologie di Addenda descritte è la previsione che il trasferimento di diritti all'editore risulta condizionato alla compatibilità dello stesso con i termini della licenza non esclusiva già (eventualmente) concessa dall'autore a favore dell'università o altra istituzione alla quale egli appartiene ovvero dell'ente che ha finanziato

²⁵ Addendum to the Publication Agreement, Immediate Access 1.0, reperibile all'URL: <<http://scholars.sciencecommons.org/>>: «[...] 4.2. Author's Final Version. Author retains the non-exclusive right to distribute copies of Author's final version by means of any web server from which members of the general public can download copies without charge. 'Author's final version' means the final version accepted for journal publication, and includes all modifications from the publishing peer review process. 4.3. Published Version. Author has the non-exclusive right to distribute copies of the published version of the Article by means of any web server from which members of the general public can download copies without charge, provided that Author cites the journal in which the Article has been published as the source of first publication, and further, that Author shall not authorize public access to the published version any earlier than six months from the date that Publisher first makes the final, published version available to Publisher's subscribers. 'Published version' means the version of the Article distributed by Publisher to subscribers or readers of the Journal».

²⁶ Disponibile all'URL: <<http://info-libraries.mit.edu/scholarly/mit-copyright-amendment-form/>>.

la sua ricerca²⁷.

Un'analisi trasversale, condotta osservando gli Addenda appena descritti da quattro distinti angoli visuali, consentirà di approfondire la diversa portata degli stessi con riguardo, rispettivamente, ai diritti di utilizzazione dell'opera ritenuti dall'autore, alla possibilità per l'autore di autorizzare i terzi all'utilizzo dell'opera, ai diritti di archiviazione in favore dell'università, dell'istituto di ricerca del quale l'autore fa parte o dell'ente finanziatore e, da ultimo, ai diritti di archiviazione in depositi istituzionali, disciplinari o personali consentiti all'autore in linea più generale²⁸.

Sotto il profilo dei diritti di utilizzazione conservati dall'autore, tutti gli addenda presi in esame consentono a quest'ultimo qualsiasi forma di impiego dell'opera (riproduzione, distribuzione, esecuzione e rappresentazione in pubblico) – con ogni mezzo – in correlazione con la propria attività didattica, scientifica e professionale. Si pensi, per fare qualche esempio, all'esposizione dei contenuti dell'opera nel contesto del proprio corso di insegnamento, di un convegno, ovvero, all'impiego dell'opera al fine di rilasciare una consulenza professionale, quindi, anche per scopi commerciali. Si noti, tuttavia, che l'Access-Reuse Addendum limita tali possibilità di impiego dell'opera a soli scopi non commerciali; quindi, non consentirebbe, per esempio, all'autore di

²⁷ Addendum to the Publication Agreement, reperibile all'URL: <<http://scholars.sciencecommons.org/>>: «[...] Acknowledgment of Prior License Grants. Where applicable, Publisher acknowledges that Author's assignment of copyright or Author's grant of exclusive rights in the Publication Agreement is subject to Author's prior grant of a non-exclusive copyright license to Author's employing institution and/or to a funding entity that financially supported the research reflected in the Article as part of an agreement between Author or Author's employing institution and such funding entity, such an agency of the United States government».

²⁸ Un'indagine accurata, ma riferita alla versione di Addenda di Science Commons antecedente alla collaborazione con SPARC dalla quale è sfociato lo Scholar's Copyright Addendum Engine, è da attribuire a P.B. HIRTLE, *An Examination of Five Alternatives*, in *D-Lib Magazine*, novembre 2006, reperibile all'URL: <<http://www.dlib.org/dilib/november06/hirtle/11hirtle.html>>.

impiegare l'articolo nell'ambito di una propria attività di consulenza professionale o di altre attività commerciali. Sotto altro profilo, l'Immediate Access, il Delayed Access così come il MIT Addendum non consentono all'autore modalità di impiego dell'opera per scopi non commerciali diversi da quelli sopra indicati (didattico-scientifico-professionali). Non sarebbe possibile, conseguentemente, per l'autore distribuire copie del suo articolo ad amici e parenti: tale condotta integrerebbe, infatti, un impiego non commerciale dell'opera, sganciato dalla propria attività scientifico-professionale. Quanto alla specifica possibilità di realizzare opere derivate, tutti gli Addenda in esame riconoscono all'autore il diritto di utilizzare l'articolo come base per successive opere da pubblicare, tuttavia il MIT Addendum sembrerebbe circoscrivere – ancora una volta – questa facoltà al solo ambito dell'attività scientifica e professionale.

Con riguardo alla facoltà dell'autore di consentire a terzi (diversi dall'istituzione di appartenenza) l'accesso alla propria opera, ciò è consentito solo dall'Access-Reuse Addendum, poiché esso consente di regolamentare l'accesso del pubblico all'opera tramite una licenza Creative Commons (Attribuzione-Non Commerciale). In altri termini, l'autore ritiene il diritto di consentire a terzi tutti gli impieghi di riproduzione e distribuzione dell'opera, purché non a scopo di lucro, fatti salvi i diritti di paternità dell'autore e della rivista originaria²⁹.

La questione dell'allocazione dei diritti dell'università o altra istituzione di appartenenza dell'autore (diversi da quelli di archiviazione in un deposito istituzionale) si interseca, inevitabilmente, con quella relativa alla titolarità in capo all'università o ad altro ente di appartenenza del ricercatore della produzione scientifica di quest'ultimo³⁰. Sotto tale profilo, in considerazione sia delle

²⁹ Si pensi all'interesse per l'autore di consentire ad un collega di altra università di distribuire ai propri studenti copia del suo saggio o di inserire in una pubblicazione un grafico o i risultati di un'indagine già pubblicati dal primo.

³⁰ Per una trattazione del tema si rinvia: F. LORENZATO, *Titolarità e contratti sulle*

significative divergenze tra le diverse normative nazionali sia della non agevole interpretabilità di molta parte della legislazione vigente sul tema, molte università si sono dotate di apposite policy volte a regolamentare dette tipologie di utilizzazioni. Tutte le licenze di Science Commons non mancano di tenere in considerazione e di disciplinare esplicitamente i diritti di utilizzo dell'istituzione di appartenenza dell'autore rispetto ai risultati della produzione scientifica dei propri ricercatori, assicurando la prevalenza, su eventuali clausole contrarie o incompatibili del contratto con l'editore, di qualsiasi licenza non esclusiva di utilizzazione dell'opera riconosciuta dall'autore all'ente di appartenenza, anteriormente alla stipulazione del contratto con l'editore. Si precisa, però, che detta licenza in favore dell'ente di appartenenza deve essere intervenuta prima della stipula del contratto di edizione, concluso il quale, quest'ultimo viene trattato alla stregua di qualsiasi terzo utilizzatore. Si noti che non vi è alcuna limitazione sul piano dell'ampiezza dei diritti d'autore licenziabili all'ente, purché si tratti, ben inteso, di una licenza non esclusiva³¹.

L'ultimo profilo da analizzare attiene all'importante questione dei diritti di archiviazione in depositi istituzionali, disciplinari o personali, che si concreta nella possibilità per gli autori di archiviare la propria opera in archivi ad accesso aperto, fruibili gratuitamente da tutti i terzi, quali, ad esempio, DSpace e PubMed Central. Soltanto il Delayed Access Addendum introduce, sotto questo profilo, una distinzione tra preprint e postprint (versione dell'articolo,

pubblicazioni scientifiche, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit., 47, 50, ivi ampi riferimenti.

³¹ Il MIT Amendment contiene sul punto una peculiare previsione che consente all'autore di concedere all'istituzione di appartenenza la facoltà di utilizzare l'opera «in connection with teaching, digital repositories, conference presentations, lectures, other scholarly works, and all academic and professional activities». Non vi è, invece, alcuna preclusione di attività di natura commerciale. Inoltre, l'autore conserva la facoltà di rilasciare una simile licenza anche dopo la stipulazione del contratto di edizione.

rispettivamente, antecedente o successiva al referaggio e all'accettazione da parte della rivista) prevedendo, per quest'ultima versione, un periodo di embargo minimo di sei mesi³². In altri termini, tutti gli Addenda consentono l'archiviazione dei post-print su siti web personali, istituzionali o ad accesso aperto. Tuttavia, come già precisato, il Delayed Access Addendum fissa un'importante eccezione sotto tale profilo, prevedendo che la versione pubblicata dell'opera possa essere distribuita soltanto trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione³³.

In linea generale, si può affermare che il nuovo Addendum frutto della collaborazione di SPARC e di Science Commons rappresenti sicuramente lo strumento che soddisfa al meglio, e al contempo, le esigenze degli autori e della comunità scientifica in generale, in considerazione dell'inclusione nella nuova versione, risultato dell'integrazione dei due precedenti Addenda (ora, appunto, soppiantati dall'Access-Reuse 1.0) della possibilità di consentire ai terzi

³² Un altro interessante profilo di indagine attiene alla possibilità per l'autore di archiviare il proprio pre-print. Il MIT Addendum sembrerebbe limitare tale archiviazione a siti web personali; mentre la licenza di Science Commons e SPARC sembrerebbe consentire questo tipo di archiviazione anche su siti web istituzionali o, comunque, depositi OA, purché a fini non commerciali e, comunque, in relazione all'attività scientifica o professionale dell'autore. Il Delayed Access Addendum, da ultimo, fa riferimento soltanto alla versione post-print, la sola che l'autore ha la facoltà di distribuire.

³³ Per quanto riguarda la versione così come apparsa sulla rivista, si tratta di capire se l'autore ha il diritto di distribuire il .pdf che l'editore abbia eventualmente messo a sua disposizione. Tutte le licenze di Science Commons prevedono la possibilità di distribuire la versione con il layout editoriale. Quanto al MIT Addendum non è chiaro se esso si riferisca al post-print, al PDF consegnato dall'editore ovvero al documento HTML pubblicato. Anche ammesso che tale diritto faccia capo all'autore, resta da capire come egli possa entrarne in possesso: la licenza di SPARC e di Science Commons è la più chiara ed esplicita su questo punto, poiché obbliga l'editore a mettere a disposizione dell'autore il formato PDF dell'articolo entro quattordici giorni dalla pubblicazione. Sulla base delle altre due licenze di Science Commons, l'autore potrebbe presumibilmente utilizzare una copia elettronica ricevuta in quanto abbonato alla rivista o scansionare la copia stampata e distribuirla.

qualsiasi impiego per scopi non commerciali dell'opera e, quindi, in altri termini, anche di licenziarla al pubblico con la Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale.

Gli Addenda costituiscono strumenti efficaci nelle mani degli autori al fine di rafforzare il proprio potere contrattuale nei confronti degli editori, tramite termini negoziali standard, sponsorizzati da accreditate organizzazioni ed associazioni internazionali e di sempre maggiore diffusione nella comunità scientifica. Attraverso gli Addenda gli autori possono non soltanto ritagliarsi una fetta più o meno ampia di facoltà di utilizzo rispetto al risultato del proprio sforzo intellettuale, ma, al contempo, rendere le proprie opere fruibili ed accessibili al pubblico in armonia con i principi dell'OA attraverso depositi istituzionali o disciplinari, anche qualora abbiano – eventualmente – già depositato il proprio preprint su uno di questi archivi³⁴.

³⁴ HIRTLE, *An Examination of Five Alternatives*, cit., evidenzia due principali limiti caratterizzanti gli Addenda descritti nel testo. In primo luogo, per quanto riguarda la riconosciuta facoltà di archiviazione, l'autore sottolinea che essa avrebbe potuto essere opportunamente integrata dalla previsione di un esplicito permesso all'autore di assicurare a questi repository le facoltà necessarie al fine di garantire la conservazione degli articoli nel tempo, ad esempio, attraverso la creazione di ulteriori copie di sicurezza ovvero mediante la conversione del formato digitale che sia nel frattempo diventato obsoleto, garantendo anche agli utilizzatori di optare tra diversi formati del file. Vi sono, infatti, alcuni repository (quale, ad esempio, DSpace) che richiedono il rilascio di una licenza di fare copie di back up al fine di garantire la conservazione dell'opera nel tempo. Tuttavia, dalla formulazione attuale degli Addenda non emerge abbastanza chiaramente la compatibilità degli stessi con una simile policy. Il secondo limite, sottolineato da Hirtle, attiene alla modalità sin troppo dettagliata di individuazione delle tecnologie di distribuzione degli articoli, «by means of web server from which members of general public can download copies without charge». Forse sarebbe stato più opportuno, osserva l'autore, non limitare la tecnologia di distribuzione a quella attuale, avvalendosi di formule tali da ricomprendere anche eventuali futuri sviluppi di detta tecnologia.

3. Il rapporto autore/editore: License to Publish v. Copyright Transfert

Lo strumento della Licence to Publish, pur diretto a regolamentare – al pari degli Addenda – il rapporto tra l'autore e l'editore, si differenzia da questi ultimi sotto un importante profilo: quello della titolarità del copyright. L'ottica dei due strumenti è, infatti, almeno sul piano declamatorio, ribaltata: se, infatti, nel primo caso è l'editore il titolare del copyright, nel secondo caso, quest'ultimo fa, invece, capo all'autore. Proprio in considerazione di questa fondamentale caratteristica, la License to Publish sembrerebbe accreditarsi, almeno sul piano teorico, come strumento ancora più favorevole per gli autori. Tuttavia, essa, per questa stessa ragione, incontra sulla sua strada molti più ostacoli sul piano operativo, scontando minori possibilità di essere accettata dalle case editrici.

Nel novembre del 2006 la fondazione SURF e JISC hanno elaborato il primo modello di License to Publish (LtP) al fine, da un lato, di sensibilizzare gli editori tradizionali alle istanze dell'OA e, dall'altro, di incoraggiare gli autori a farsi portatori di tali istanze nei loro rapporti contrattuali con gli editori³⁵. L'obiettivo finale, espresso anche da un documento programmatico contenente una serie di principi consiste nel far sì che l'autore, anziché aderire supinamente al contratto editoriale, avente ad oggetto la cessione del copyright nella sua interezza ovvero tentare di apportarvi minime modifiche al fine ritagliarsi qualche lembo di diritto di utilizzazione della propria opera, si facesse egli stesso propositore di una licenza a pubblicare³⁶. Si tratta,

³⁵ JISC è un'associazione sorta in Inghilterra con lo scopo di tutelare l'insegnamento e la ricerca scientifica attraverso la promozione di strumenti di innovazione tecnologica. L'home page dell'associazione è disponibile all'URL: <<http://www.jisc.ac.uk/>>.

³⁶ I Principle JISC/SURF sono rinvenibili all'URL: <<http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/license/principles/>>. Il documento esordisce così: «Scholarly works especially when works are financed by public resources must be made available and accessible as widely and soon as possible by depositing such works in a publicly

più in dettaglio, di una proposta di contratto di licenza avente ad oggetto solo ed esclusivamente la concessione della facoltà di pubblicare l'opera; restando, al contempo, l'autore titolare di tutti gli altri diritti e facoltà non espressamente licenziati e non strettamente necessari ai fini della pubblicazione nella rivista.

L'obiettivo, quindi, è ancora più ambizioso di quello sotteso agli Addenda, perché l'ottica della titolarità dei diritti di copyright è capovolta: l'autore, infatti, in questo caso, conserva, in linea di principio, tutti i diritti di utilizzazione economica e concede solo le facoltà necessarie allo scopo editoriale.

Nonostante le resistenze opposte da alcuni editori, la fondazione SURF ha raccolto un significativo successo nella propria opera di promozione di tale strumento, incoraggiando autori ed editori ad implementarlo ed a diffonderlo³⁷. Per questa ragione, sono già state messe a disposizione e pubblicate sul sito di SURF e JISC traduzioni della LtP in lingua tedesca, francese, spagnola e portoghese. Naturalmente, quello proposto è soltanto un modello volto ad agevolare l'autore nella predisposizione di un documento che valga come

accessible institutional and/or author disciplinary repository».

³⁷ Nel dicembre del 2007, la fondazione SURF ha pubblicato un Final Report intitolato *Acceptance of the JISC/SURF Licence to Publish & accompanying Principles by traditional publishers of journals*, a firma di A. Beunen, quale risultato di un'indagine volta a verificare il livello di accettazione della LtP e dei relativi Principles. Il testo del report è rinvenibile all'URL: <<http://www.surffoundation.nl/SFDocuments/LtP-final-report-dec07.pdf>>. Dall'indagine condotta su 47 editori è emerso che circa un terzo degli stessi, anche se non disposto ad accettare «in toto» i Principle, è favorevole ad avvalersi di una license to publish al posto di un contratto di trasferimento di copyright, anche se redatta direttamente dalla casa editrice. Una particolare apertura è trapelata con riguardo alle policy di deposito degli articoli nei repository. Infatti tutti questi editori hanno dimostrato di possedere policy di archiviazione compatibili con i principi SURF/JISC. Tale risultato, secondo l'indagine, è quasi certamente da attribuirsi all'importante ruolo di promozione di tali policy giocato dalle biblioteche universitarie che incoraggiano gli autori a depositare i propri articoli nei repository. Ciò aumenta la consapevolezza degli editori circa la necessità di implementare chiare linee-guida circa le facoltà di archiviazione.

proposta contrattuale nei confronti dell'editore, suscettibile, quindi, di modifiche ed adattamenti in relazione alle specifiche esigenze delle parti³⁸.

Due sono le principali caratteristiche che connotano la Ltp e che, al contempo, ispirano i principi risultanti dalla cooperazione di SURF e JISC. In primo luogo, come già osservato, l'autore conserva la titolarità del copyright sul proprio articolo. Infatti, anziché sottoscrivere un contratto editoriale di cessione del copyright, egli si limita a concedere all'editore una licenza non esclusiva di una serie di facoltà di sfruttamento economico legate alla pubblicazione del proprio articolo ed alle facoltà di sfruttamento economico ad essa correlate³⁹. La Ltp

³⁸ La fondazione SURF in collaborazione con JISC ha dato vita al sito web: <<http://www.copyrighttoolbox.surf.nl>>, il quale si propone di aiutare autori ed editori a predisporre i documenti contrattuali che meglio si adattano alle rispettive esigenze e ciò al fine di raggiungere una composizione equilibrata dei rispettivi interessi.

³⁹ Le previsioni centrali della Ltp SURF/JISC sono contenute nella clausola n. 2, intitolata License of rights ed in quella n. 3 intitolata Rights reserved by Author. La prima prevede che: «Upon Acceptance, the Author grants to the Publisher a sole licence to exploit the rights listed in clause 2.2 in the Article in whole or in a part, and to communicate the Article to the public in print and/or digital form, whether or not in combination with the works of others, for example the making available to the public via Internet or any other network, as part of a database, on-line or off-line, for use by third parties; to translate the Article into other languages and to communicate the translation of the Article to the public; to create adaptation, summaries or extracts of the Article or other derivatives works based on the Article and exercise all of the rights in such adaptations, summaries, extracts and derivative works; to include the Article, whether in translation or as adaptation or summary, in whole or in a part in a computerised database and to make this database available to third parties; to include the Article, in whole or in part, whether in translation or as adaptation or summary, in a reader or compilation; to rent or lend the Article to third parties; to reproduce the Article by means of reprography, notwithstanding the limitations in the law [...]». La seconda elenca le facoltà di utilizzo che l'autore si riserva e recita: «The Author retains all other rights with respect to the Article not granted to the Publisher and in particular he can exercise the following rights: *Educational or research use*. To reproduce the Article, in whole or part, and to communicate it or make it available to the public, whether in print and/or digital form, whether as part of course pack or a compilation, for use in education or research within the Author's own institution or the institutions

JISC/SURF non distingue tra pre print, post print e versione definitiva dell'opera, ed, al contempo, prevede che l'autore si riservi la facoltà di depositare il formato elettronico del proprio articolo (.pdf), nel layout editoriale, in un repository istituzionale, pubblico e liberamente accessibile, immediatamente, ovvero, a seconda della volontà dell'editore, con la previsione di un periodo di embargo non superiore ai sei mesi⁴⁰.

Andando ad esaminare più in dettaglio il contenuto del modello di LtP JISC/SURF, per prima cosa si nota che la LtP è redatta secondo la logica clausola generale/eccezioni, poiché ad un'elencazione tassativa delle facoltà di sfruttamento economico licenziate all'editore, segue una clausola generale in base alla quale ogni altro diritto e facoltà

with which the Author is affiliated. *Dissemination*. To upload the Article or to grant to the Author's own institution (or another appropriate organisation) the authorisation to upload the Article, immediately from the date of publication of the journal in which the Article is published (unless the Author and the Publisher have agreed in writing a short embargo period, with a maximum of six (6) months): a) onto the institution's closed network (e.g. intranet system); and/or b) onto publicly accessible institutional and/or centrally organised repositories [...], provided that a link is inserted to the Article on the Publisher's website. *Preservation*. To grant to the Author's own institution (or another appropriate organisation) the authorisation to reproduce the Article for purpose of preventing it from deteriorating, or if the original is currently in an obsolete format or the technology required to use the original is unavailable, for the purpose of ensuring that the Article continues to be available for education and research purposes. *Future reuse*. To reuse whole or part of the Article in a dissertation, compilation or other work. *Personal use*. To present the Article at a meeting or conference and to hand out copies of the Article to the delegates attending the meeting. *Use by end users*. To grant to end users of the Author's own institution or (or another appropriate organisation), the authorisation to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works. 2. For every form of re(use) of the Article as described in the above paragraphs, the Author or the Publisher undertakes always to include the complete source (at least the Author's name, the title and the number of the Publication, and the name of the Publisher) unless this is impossible».

⁴⁰ Un'ulteriore importante clausola della LtP è quella relativa alle modalità di conclusione del contratto, la quale prevede che la licenza si presume accettata da parte dell'editore nel momento in cui egli comunica la propria volontà di pubblicare l'articolo.

è conservata in capo all'autore. Vi è, poi, un elenco, meramente esemplificativo, delle facoltà di utilizzo che rimangono nella titolarità dell'autore. È intuitivo come tale formulazione abbia significative ripercussioni sul piano dell'interpretazione del contratto in caso di future controversie tra le parti.

Tra le facoltà di sfruttamento dell'articolo licenziate all'editore rientrano: il diritto di riproduzione e distribuzione al pubblico, con ogni mezzo e forma, di traduzione e distribuzione della versione tradotta, di creazione di opere derivate (ad esempio, estratti, riassunti etc.), di inserimento dell'articolo in database elettronici accessibili ai terzi o in opere collettive.

L'autore si riserva ogni altra facoltà di impiego dell'opera, in particolare, egli potrà riprodurlo, presentarlo e distribuirlo al pubblico, sia in forma cartacea che digitale, a fini di ricerca e didattica nell'ambito di istituzioni di cui è membro; depositarlo in formato elettronico o autorizzare la propria istituzione al deposito, immediatamente o nel rispetto di un periodo di embargo non superiore a sei mesi; autorizzare istituzioni di cui sia o membro a realizzare copie di riserva per evitarne il deterioramento ovvero di convertirlo, a tal fine, in altri formati; riutilizzare l'articolo in qualsiasi altro lavoro scientifico, professionale o per usi meramente personali; autorizzare i terzi utilizzatori finali ad ogni utilizzazione dell'opera.

La LtP si rivela uno strumento pensato appositamente per gli editori e le riviste tradizionali i quali, sinora restii ad abbandonare il modello di contratto editoriale fondato sul trasferimento del copyright, potrebbero essere indotti, per tale via, ad avvicinarsi ai principi dell'OA. Tale licenza, infatti, pur proponendosi quale modello di tutela degli autori e della comunità scientifica, in generale, più incisivo degli Addenda, perde tutto il suo significato e la sua utilità di fronte ad editori OA (si pensi a BioMed Central ed alla Public Library of Science). Gli editori OA che hanno, infatti, già intrapreso la Gold Road

si avvalgono delle più liberali licenze Creative Commons, richiedendo all'autore la sottoscrizione di una licenza CC che garantisce ai terzi, incluso l'editore, un più ampio ventaglio di facoltà di utilizzazione, permettendo a chiunque qualsiasi forma di utilizzazione dell'opera, finanche a fini commerciali. Inoltre, le licenze CC rappresentano ad oggi uno strumento molto diffuso ed utilizzato dagli autori e sono, anche grazie alla più semplice ed immediata formulazione che le caratterizza, molto più comprensibili da parte degli utenti.

4. Il rapporto autore/utente finale: le licenze Creative Commons

Come appena ricordato, le licenze Creative Commons (CC), anche se fiorite nel contesto delle opere dell'ingegno di carattere creativo, quali opere musicali, film, programmi per elaboratore etc., sono state efficacemente trapiantate nel settore della conoscenza scientifica⁴¹.

Le licenze CC rappresentano uno strumento trasversale al rapporto tra l'autore, l'editore e gli utenti finali; poiché l'autore,

⁴¹ La letteratura sulle Licenze Creative Commons è ormai sterminata. Si rinvia, tra i tanti, a: W.M. CARROLL, *Creative Commons as Conversational Copyright*, Villanova Law/Public Policy Research Paper No.2007-8, disponibile su SSRN all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=978813>>; L. PALLAS LOREN, *Building a Reliable Semicommons of Creative Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright*, 14 *George Mason Law Review* 271 (2007), disponibile su SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=957939>>; N. ELKIN-KOREN, *Creative Commons: A Skeptical View of a Worthy Pursuit*, in P.B. HUGENHOLTZ, L. GUIBAULT (eds.), *The Future of the Public Domain*, 2006, disponibile su SSRN all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=885466>>. Nella letteratura italiana si v. M.G. JORI, *Creative Commons: passato, presente e futuro dei beni comuni*, in *Cyberspazio e dir.*, 2007, 83; M. FABIANI, *Creative Commons. Un nuovo modello di licenza per l'utilizzazione delle opere in Internet*, in *Dir. autore*, 2006, 157; M. TRAVOSTINO, *Alcuni recenti sviluppi in tema di licenze Creative Commons*, in *Cyberspazio e dir.*, 2006, 253; S. ALIPRANDI, *Copyleft & opencontent, l'altra faccia del copyright*, Piacenza, 2005, 100 ss.

optando per una delle sei declinazioni in cui si estrinsecano le licenze C.C., può consentire ai terzi l'accesso e l'utilizzo della propria opera ed, al contempo, licenziarla agli editori che hanno sposato la Gold Road. Infatti, il modo attraverso il quale gli autori manifestano il consenso allo sfruttamento della propria opera da parte delle riviste ed degli archivi OA, si estrinseca nell'adozione di una licenza Creative Commons. Di regola, resta nella discrezionalità dell'autore la scelta della specifica tipologia di licenza in base alla quale concedere il proprio documento. Egli potrà, quindi, avvalersi di uno degli schemi in cui si declinano le CC License:

- **Attribuzione:** rappresenta la forma più liberale di licenza, che impone solo il riconoscimento all'autore della paternità dell'opera, nella forma specificata. È, quindi, possibile fare un uso commerciale del materiale e crearne opere derivate, le quali potranno essere licenziate in qualsiasi forma.
- **Attribuzione-Non Commerciale:** vieta l'utilizzo a scopi commerciali del contenuto oggetto della licenza.
- **Attribuzione-Non opere derivate:** vieta soltanto la realizzazione di opere derivate. Se, infatti, manca la clausola «No opere derivate» la CCPL riconosce sempre, implicitamente, tale facoltà all'utente.
- **Attribuzione-Condividi allo stesso modo:** quest'ultima previsione consente la creazione di opere derivate, ma, al contempo, impone che la successiva licenza dell'opera derivata sia la medesima di quella relativa all'opera originale.
- **Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate:** rappresenta la tipologia di licenza maggiormente restrittiva, posto che l'autore si riserva sia l'uso commerciale dell'opera sia l'elaborazione di opere derivate.
- **Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo:** in questa ipotesi, sono ammesse opere derivate, ma con l'obbligo

di utilizzare la medesima licenza dell'opera originale (Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo).

Sul versante delle riviste OA, si possono citare come esempi, l'esperienza della Public Library of Science (PLoS) e quella di BioMed Central. Entrambe queste riviste utilizzano licenze Creative Commons-Attribution.

È importante notare che l'autore, per poter procedere al deposito del proprio eprint, deve mantenere il copyright sui propri articoli, cedendo all'editore commerciale solo quelli relativi alla prima pubblicazione dell'opera. Proprio in considerazione di questa, peraltro, non remota, eventualità, è stato correttamente osservato che dotare archivi aperti di policy che a priori richiedano per il deposito del paper una licenza CC potrebbe rivelarsi controproducente, non permettendo agli autori, che abbiano sottoscritto contratti di edizione più restrittivi e non compatibili con una licenza CC, di archiviare comunque il proprio articolo nelle forme specificamente consentite dal contratto di edizione⁴².

I vantaggi derivanti dalla promozione della logica di accesso aperto alla conoscenza scientifica sono individuati dagli stessi sostenitori dell'iniziativa in una serie di effetti positivi di cui si avvantaggerebbero sia gli autori, i quali riscuoterebbero un maggior impatto sul pubblico, poiché i loro contributi, liberamente disponibili sui siti web, sono accessibili da un ventaglio potenzialmente illimitato di utenti; sia i lettori degli articoli scientifici, i quali hanno in tal modo accesso illimitato e gratuito alle pubblicazioni di loro interesse, al di là delle limitazioni contrattuali e tecnologiche imposte dalle licenze proprietarie, nonché le stesse istituzioni che finanziano la ricerca le quali otterrebbero un maggior sfruttamento dei risultati delle scoperte

⁴² A. DE ROBBIO, *Open Access e Copyright negli archivi istituzionali: il ruolo delle università nella gestione dei diritti*, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit., 133, 154.

scientifiche e delle ricerche da esse stesse sostenute e, quindi, un più rapido progresso della scienza, effetto benefico, questo, per tutta la collettività.

5. Il rapporto autore/università: i mandati di deposito e le University License

Com'è noto, l'avvento delle tecnologie digitali e della Rete ha portato con sé incredibili opportunità di espansione della fruizione e della circolazione dei risultati della ricerca scientifica, consentendo – almeno in potenza – l'abbattimento delle barriere economiche e fisiche alla condivisione del sapere, portando con sé un processo di democratizzazione all'accesso della conoscenza, prima riservata a poche élite di studiosi, ed accelerando il progresso scientifico, la comunicazione interdisciplinare tra i saperi, nonché nuove e sempre più efficaci strategie di ricerca informatiche. Nonostante tutte queste opportunità, il prezzo dei periodici scientifici è aumentato esponenzialmente nel corso degli ultimi due decenni, e tale fenomeno, solo in parte giustificato da un miglioramento della qualità dell'offerta, ha costretto molte biblioteche universitarie a cancellare numerosi abbonamenti alle riviste. Le riviste elettroniche hanno innalzato nuove barriere all'accesso alla letteratura scientifica sia tecnologiche che contrattuali: le misure tecnologiche di protezione e le licenze d'uso c.d. proprietarie⁴³.

Come abbiamo visto sinora, proprio facendo leva sulle descritte potenzialità delle tecnologie digitali e di Internet, volte ad incrementare esponenzialmente le possibilità di accesso al sapere scientifico, molti

⁴³ Il fenomeno descritto nel testo è efficacemente analizzato da CASO, *Relazione introduttiva. L'Open Access alle pubblicazioni scientifiche: una nuova speranza*, cit., 17.

soggetti, non solo istituzionali, hanno intrapreso importanti iniziative dirette a sostenere l'accesso aperto alla conoscenza scientifica.

Un numero sempre crescente di istituzioni (università, enti di ricerca etc.) procede alla creazione di archivi digitali che permettano il deposito e l'accesso libero e gratuito ai risultati della ricerca scientifica dei propri ricercatori. Tra queste se ne contano 44 che hanno adottato, al contempo, una politica «mandataria» (obbligatoria) di deposito⁴⁴. Tale esigenza nasce dal fatto che, in assenza dell'imposizione di un obbligo in tal senso ai ricercatori appartenenti all'ente, pochi sarebbero disposti ad autoarchiviare le proprie opere⁴⁵.

Si tratta, a ben vedere, di due aspetti che pur complementari tra loro, restano comunque indipendenti l'uno dell'altro.

Le policy obbligatorie adottate dalle diverse istituzioni divergono tra loro sotto vari profili: a seconda della versione dell'articolo di cui richiedono il deposito, del tempo di archiviazione e della tipologia del deposito. Sotto il primo profilo, alcune policy impongono l'archiviazione dell'articolo nella versione peer reviewed; altre, invece, richiedono quella finale rilasciata dall'editore. È intuitivo che questa sia una differenza non trascurabile soprattutto sotto il profilo della compatibilità della policy con il contratto editoriale stipulato dall'autore. Così, se, da un lato, è sicuramente più agevole imporre l'autoarchiviazione della versione peer reviewed; tale scelta, dall'altro lato, sconta l'impossibilità di citare il paper. Sotto il secondo profilo evidenziato, alcune policy richiedono che il deposito sia effettuato

⁴⁴ Un elenco delle politiche mandatarie proprie dei diversi enti finanziatori ed università è rinvenibile all'URL: <<http://www.eprints.org:80/openaccess/policysignup/>>.

⁴⁵ Il tema dei mandati di deposito, trattato sinteticamente nel testo, è sviluppato in maniera approfondita da P. GALIMBERTI, *Il movimento dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca: il caso delle tesi di dottorato*, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit., 11, 117, dal quale si sono tratte le informazioni riportate dal presente contributo.

immediatamente dopo l'accettazione dell'articolo da parte della rivista, e la piena accessibilità del pubblico all'opera immediatamente dopo la pubblicazione; altre prevedono un periodo massimo di embargo di sei mesi al fine di non pregiudicare eccessivamente gli investimenti degli editori. In terzo luogo, alcune politiche obbligatorie prevedono che l'archiviazione avvenga nel deposito istituzionale dell'ente; altre, invece, fanno riferimento a depositi disciplinari.

È evidente che al fine di rispettare gli obblighi imposti dai propri enti di appartenenza, l'autore dovrà necessariamente riservarsi la titolarità di alcuni diritti di utilizzazione, avendo, inoltre, l'onere di scegliere – ove possibile – editori le cui policy siano compatibili con gli stessi obblighi⁴⁶.

Complementare a tale politica di deposito ed essenziale alla sua efficacia è l'adozione da parte dell'università o dell'istituzione di appartenenza del ricercatore di una licenza in forza della quale l'autore consenta alla prima di esercitare alcuni diritti di privativa sui propri articoli. Anche in questo caso, è premessa imprescindibile che egli sia ancora titolare di tali diritti, ed, in particolare, della facoltà di autoarchiviare il proprio articolo in un deposito istituzionale ad accesso aperto.

Il modello auspicabile di University License dovrebbe mirare a raggiungere essenzialmente a tre scopi fondamentali. In primo luogo, esso dovrebbe applicarsi alla totalità degli articoli scientifici redatti dai membri della facoltà, inclusi quelli pubblicati su riviste che non consentono agli autori il deposito negli archivi istituzionali. Inoltre, detta licenza dovrebbe svolgere l'importante funzione di standardizzare i termini contrattuali che assicurano all'università il diritto di archiviare

⁴⁶ Si ricorda che al fine di conservare le facoltà di archiviazione di cui si parla nel testo gli autori possono avvalersi degli Addenda di SPARC e SC, in forza dei quali essi si riservano il diritto di distribuire il proprio articolo attraverso l'archivio dell'istituzione di appartenenza, avvertendo al contempo, l'editore che tali diritti sono già stati oggetto di una precedente licenza.

dette opere, rendendole, al contempo, accessibili al pubblico in conformità ai principi OA ed, in terzo luogo, dovrebbe garantire all'ente il diritto di creare ulteriori copie elettroniche del file depositato al fine di consentirne la conservazione nel tempo⁴⁷.

Proprio in considerazione della flessibilità dello strumento della licenza e della possibilità di disporre separatamente del fascio di diritti di copyright garantiti per legge, la licenza universitaria può essere liberamente declinata in ragione delle esigenze e degli obiettivi della singola istituzione accademica.

Astrattamente, si possono immaginare tre principali tipologie di licenza universitaria.

Il modello negoziale più ampio immaginabile è quello di una licenza non esclusiva (finalizzata a consentire all'autore di pubblicare il proprio articolo su una rivista esterna all'istituzione), perpetua (ovvero di durata pari a quello della privativa sull'opera), irrevocabile, gratuita e globale, cioè estesa a tutto il mondo – carattere, questo, essenziale ai fini di una distribuzione dell'opera online – che abbia ad oggetto l'esercizio di tutti i diritti esclusivi dell'autore, compresa la facoltà di concedere l'opera in sub-licenza, a favore, ad esempio, di altre istituzioni accademiche o di ricerca.

Una declinazione intermedia, ritagliata sul modello precedente, potrebbe prevedere il divieto di disposizione da parte dell'università per

⁴⁷ Per un interessante studio sul tema delle University License, v. T. NGUYEN, *Open Doors and Open Minds: What faculty authors can do to ensure open access to their work through their institution. A Sparc/Science Commons White Paper*, April 2008, rinvenibile all'URL: <http://www.arl.org/sparc/bm~doc/opendoors_v1.pdf>. Il Libro Bianco fornisce alle Università che intendano farsi promotrici di una politica di accesso aperto alla produzione scientifica dei propri ricercatori una serie di linee guida e di istruzioni pratiche miranti a consentire l'adozione di una politica mandataria di deposito che garantisca automaticamente all'istituzione universitaria una licenza di copyright gratuita ed irrevocabile da parte di ciascun membro della stessa volta a premettere il deposito dei rispettivi articoli peer reviewed in un repository istituzionale al fine di renderli liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico.

scopi di lucro. In questo modo, l'autore si riserverebbe il diritto esclusivo di cedere all'editore lo sfruttamento economico del proprio articolo o, comunque, di conservarlo per sé. Questo è il modello adottato dalla University License di Harvard. Un'altra potenziale restrizione rispetto al modello più ampio potrebbe consistere nella previsione di un periodo di embargo e, quindi, nella dilazione dell'esercizio dei diritti licenziati allo scadere di un determinato periodo di tempo.

Un terzo più ristretto modello di licenza potrebbe garantire all'università il solo diritto di depositare l'articolo nel repository istituzionale e di renderlo accessibile esclusivamente ai membri dell'istituzione. È evidente, però, che un simile approccio riduce e limita in maniera molto significativa il raggiungimento degli obiettivi propri dell'OA.

Gli obiettivi cui queste policy tendono sono immediatamente intuitibili: esse mirano a promuovere l'accesso libero, gratuito e pubblico alla conoscenza scientifica, tentando, al contempo, di contrastare ed arginare una prassi editoriale che porta inevitabilmente con sé l'incremento inarrestabile del prezzo dei periodici. Ciò avverrebbe proprio offrendo differenti business model che si pongono in diretta concorrenza con gli editori tradizionali ai quali viene, dunque, sottratto il monopolio degli strumenti di diffusione dei risultati della ricerca.

Le esperienze che verranno di seguito illustrate costituiscono alcuni esempi di come in concreto si possa atteggiare una licenza universitaria, implementando diversi livelli di vincolatività per il ricercatore⁴⁸.

La politica da poco sposata dagli statunitensi National Institutes

⁴⁸ Le esperienze esemplificate nel testo sono tratte dalla più ampia trattazione di S. VEZZOSO, *Open Access: scelte istituzionali e diritto d'autore*, in CASO (a cura di), *Pubblicazioni scientifiche, diritto d'autore e Open Access. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008*, cit., 73, ivi ampi riferimenti.

of Health (NIH) è tra le più rigorose in questo senso, prevedendo che tutti gli articoli peer reviewed finanziati dai NIH (a partire dal 7 aprile 2008) vengano depositati nell'archivio online della National Library of Medicine, PubMedCentral, dalla quale saranno resi accessibili al pubblico entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data della pubblicazione nella rivista. In buona sostanza, attraverso la University License – che, nel caso dei NIH, prende il nome di Public Access License – il ricercatore si impegna a non dismettere a favore dell'editore la facoltà di depositare copia del proprio articolo in depositi istituzionali. La stipulazione di tale accordo di licenza presuppone evidentemente che l'autore non abbia precedentemente concesso all'editore in esclusiva i propri diritti di sfruttamento economico. Diversamente, nessun ostacolo incontrerebbe il ricercatore che optasse per la pubblicazione del suo articolo in una rivista OA sulla base di una licenza CC, poiché anche la University License è una licenza non esclusiva⁴⁹.

L'Università di Harvard si è dotata nel febbraio del 2008 di una politica sull'OA che coinvolge tutti i membri della facoltà, in forza di un mandato con il quale i ricercatori si impegnano a concedere all'università una licenza non esclusiva, affinché i propri articoli vengano resi accessibili al pubblico tramite l'archivio istituzionale. Nel momento in cui l'articolo è completo nella sua stesura finale, l'università acquisisce automaticamente una licenza non esclusiva, irrevocabile, globale e gratuita avente ad oggetto l'intero fascio dei diritti dell'autore sull'opera, con il solo limite dello scopo di profitto, riservato all'autore. Qualsiasi successivo contratto con gli editori non potrà, quindi, scavalcare l'impegno assunto dal ricercatore nei confronti della propria facoltà, fatta salva la richiesta, opportunamente motivata, di disapplicazione della licenza in relazione ad un determinato articolo, che permetta all'autore di cedere in esclusiva i propri diritti di

⁴⁹ VEZZOSO, *Open Access: scelte istituzionali e diritto d'autore*, cit., 77.

sfruttamento economico all'editore (opt-out system). Harvard, quindi, mira a concretizzare entrambi gli aspetti dell'OA: non solo ha implementato una politica obbligatoria di deposito nell'archivio istituzionale, ma si è anche dotata di una licenza automatica che vincola l'autore non appena l'opera viene ad esistenza e, quindi, prima di ogni eventuale trasferimento del copyright all'editore⁵⁰.

Ancora diversa è la politica obbligatoria adottata in Italia dall'Istituto Superiore della Sanità che richiede al ricercatore di depositare gli articoli peer-reviewed nell'archivio istituzionale (DSpace ISS), attraverso l'invio della copia elettronica dei propri articoli nella versione accettata dall'editore. La peculiarità ed, al contempo, la debolezza intrinseca di tale policy è data dal fatto che essa si plasma sulla prassi editoriale della rivista che ha accettato la pubblicazione dell'articolo e ciò, sia per quanto riguarda il periodo di embargo, sia sotto il profilo dell'ampiezza dell'accessibilità all'articolo. Diversamente, nella University License di Harvard la posizione negoziale del singolo autore nei confronti dell'editore è molto più solida grazie alla limitata possibilità di deviare dal meccanismo di OA da esso previsto⁵¹.

Le esperienze riportate dimostrano come sia indispensabile ai fini del successo della politica OA intervenire anche al livello dei rapporti tra l'autore/ricercatore, l'istituzione di appartenenza e gli editori. Le università e gli enti finanziatori rivestono infatti un ruolo chiave nella dinamica di tali rapporti, posto che le politiche obbligatorie degli stessi possono essere in grado – e ciò, a ben vedere anche in considerazione dell'importanza e del prestigio rivestiti dalla singola istituzione – di legare le mani agli editori sul piano della contrattazione dei diritti di sfruttamento economico sull'opera oggetto di pubblicazione o, comunque, di rafforzare il potere contrattuale

⁵⁰ VEZZOSO, *Open Access: scelte istituzionali e diritto d'autore*, cit., 81.

⁵¹ VEZZOSO, *Open Access: scelte istituzionali e diritto d'autore*, cit., 82.

dell'autore nei confronti di questi ultimi, inducendoli di fatto ad inserire nei contratti con l'autore/ricercatore clausole che consentano a quest'ultimo di depositare la versione finale del proprio manoscritto in archivi istituzionali accessibili sulla Rete.

6. La situazione italiana

Nonostante i rilevanti passi avanti compiuti nella direzione della promozione della politica dell'OA, la situazione italiana è ancora caratterizzata dalla persistenza di alcuni ostacoli sulla strada della realizzazione degli obiettivi dell'accesso aperto.

Questi i dati positivi. Ad oggi settantuno atenei hanno espresso il proprio sostegno alla Berlin Declaration attraverso la firma della Dichiarazione di Messina del novembre 2004. Inoltre, nel 2006 è nato all'interno della Commissione biblioteche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) il gruppo OA con il compito di redigere raccomandazioni e linee-guida rivolte agli atenei italiani affinché si facciano promotori di iniziative dirette all'attuazione dei principi dell'accesso aperto.

Sollecitazioni nella stessa direzione sono pervenute anche dall'Unione Europea: si pensi all'interessante progetto «Publishing and the Ecology of European Research» (PEER) il quale persegue l'obiettivo di indagare l'impatto della prassi di autoarchiviazione di articoli peer reviewed sul mercato editoriale, la visibilità degli autori ad essa collegata, nonché le possibilità di accesso da parte degli utenti finali⁵².

Come anticipato, rimangono, ancora molti ostacoli. Tra questi, si vogliono in questa sede sottolineare, sul fronte editoriale, l'assenza, salvo isolate eccezioni, di policy che consentano all'autore di conoscere preventivamente le modalità contrattuali attraverso le quali l'editore

⁵² Il testo del progetto PEER è disponibile all'URL: <<http://www.peerproject.eu/>>.

intende procedere alla pubblicazione degli articoli, soprattutto con riguardo alla possibilità per l'autore di procedere all'archiviazione del proprio articolo in depositi istituzionali o disciplinari. Da un lato, infatti, si registrano contratti editoriali che impongono all'autore la cessione integrale dei propri diritti di sfruttamento dell'articolo; dall'altro, non è infrequente che non venga nemmeno sottoscritto un contratto di edizione in forma scritta⁵³. Proprio su questo piano, non possono essere trascurate iniziative di informazione e formazione dei ricercatori volte a far acquistare loro consapevolezza dei diritti ad essi riservati dalla legge sul diritto di autore e degli strumenti a loro disposizione per contrattare da una posizione più forte con l'editore.

Sul fronte delle istituzioni accademiche e di ricerca, anche se molte si sono dotate di archivi istituzionali di deposito degli e-print, l'assenza di politiche obbligatorie di deposito, con l'eccezione del – sia pur blando – deposit mandate adottato dall'Istituto Superiore della Sanità, rappresenta una forte limitazione sul piano dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi sottostanti all'archiviazione dei depositi istituzionali.

Altro prioritario obiettivo è quello di predisporre e promuovere una versione «italiana» degli Addenda e della License to Publish, con tale aggettivo intendendosi non soltanto un modello tradotto in lingua italiana, ma anche, imprescindibilmente, calato nel contesto normativo ed istituzionale del nostro Paese, e, quindi, in armonia con le norme giuridiche nazionali sul diritto d'autore⁵⁴.

⁵³ A tal proposito si ricorda che, in assenza di pattuizioni contrarie, trova applicazione l'art. 42 della legge sul diritto d'autore a termini del quale: «L'autore dell'articolo o altra opera che sia stata riprodotta in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali». Il problema è che non tutti gli autori sono consapevoli di quali sono i propri diritti rispetto al risultato finale della propria ricerca scientifica.

⁵⁴ Si tenga presente che il CNR-Area della ricerca di Bologna ha elaborato una

7. Conclusioni

L'articolazione dell'analisi sin qui condotta lungo tre distinti livelli di indagine, il rapporto tra l'autore, da un lato, e l'editore, l'utente finale e l'istituzione di appartenenza, dall'altro, consente di raggiungere una prima consapevolezza al riguardo, e cioè che qualsiasi azione volta a promuovere la logica dell'OA richiede, ai fini di una sua reale e concreta efficacia, il movimento sinergico di tutti soggetti coinvolti: gli autori, gli editori, le università, le istituzioni di ricerca, gli enti finanziatori e la comunità scientifica in generale, rappresentata dalle sempre più numerose associazioni ed organizzazioni internazionali volte a promuovere e diffondere la logica dell'OA. A questo proposito, non si può non rilevare che finora è mancato all'appello della «chiamata all'OA» il legislatore, il quale non ha ancora provveduto ad introdurre nella normativa sul diritto di autore norme ad hoc che, preso atto della specificità delle esigenze proprie alla ricerca scientifica, favoriscano il raggiungimento di un nuovo e più equilibrato bilanciamento tra gli interessi della comunità scientifica e quello di coloro che sfruttano economicamente le pubblicazioni scientifiche.

L'approccio top-down, sicuramente indispensabile, deve necessariamente essere supportato e coadiuvato da un approccio bottom-up, cioè da strumenti normativi privati, quali, ma non solo, i contratti, si pensi gli Addenda ai contratti di edizione, alla License to Publish ed, infine, alle University License, che si propongono quali modelli di un'efficiente ed equilibrata allocazione di interessi ai quali autori ed editori possano aderire

A questo proposito, se, per un verso, la proliferazione di tali

propria versione di Addendum sul modello di quella di SPARC, rinvenibile all'URL: <<http://biblio.bo.cnr.it/addendum.php>>, la quale viene comunque diffusa per il momento in sola lingua inglese.

modelli contrattuali è sicuramente un segnale positivo della diffusa consapevolezza delle esigenze sottese all'OA, portando con sé il vantaggio di consentire ai singoli la scelta – tra tutte le opzioni possibili – di quella che meglio soddisfa le proprie esigenze e favorendo, attraverso una fisiologica competizione tra modelli, l'emersione di quello migliore; per l'altro, vi è il rischio che l'attuale proliferazione di stessi strumenti negoziali pregiudichi l'effettività degli stessi, creando incertezza tra gli utenti, innalzando i costi transattivi e disperdendo il significativo coefficiente di potere contrattuale che essi sono in grado di attribuire agli autori⁵⁵. Le riviste scientifiche, ad esempio, propongono una variegata tipologia di diritti di archiviazione, che possono essere fonte di confusione e scarsa chiarezza con riguardo all'individuazione ed alla comprensione sulle modalità di archiviazione: quale versione del documento può essere depositata? In quale formato? Secondo quali modalità? Ed, infine, a partire da quale momento? Inoltre, si consideri che numerosi editori internazionali hanno adottato, in sostituzione al copyright transfert agreement, un proprio modello di License to Publish.

In questo senso, non si può che apprezzare l'iniziativa di organizzazioni come SPARC, JISC e Science Commons che hanno unito le proprie forze al fine di dotare gli utenti di strumenti contrattuali standard, formulati in maniera semplice e comprensibile, trapiantando anche nel settore della conoscenza scientifica l'esperienza maturata da Creative Commons nel campo della creatività e riproponendo un modello che fa propri alcuni ingredienti del successo delle licenze CC: la tipizzazione dei modelli e la terminologia semplice e comprensibile dei contratti di licenza.

⁵⁵ Un elenco degli Addenda attualmente esistenti è rinvenibile all'URL: <<http://acrl.ala.org/scholcomm/node/41>>.

PARTE SECONDA

COMUNICAZIONI

«OPEN ACCESS» E «DIRITTO ROMANO»:
IL CONTRIBUTO AL PROGETTO DELL'AREA
STORICO-GIURIDICA

Massimo Miglietta

SOMMARIO: *1. Considerazioni preliminari - 2. La «sindrome dell'Azzeccagarbugli»... - 3. ...e la professionalità del giurista romano: tra equità (equanimità) e amore per la cultura - 4. Il contributo (f)attivo dell'area romanistica al progetto. Illustrazione delle iniziative. Conclusioni.*

1. Considerazioni preliminari

Premetto immediatamente che, in questa sede, offrirò «considerazioni minime», e, in certo qual modo, almeno per la parte iniziale dell'intervento, una sorta di «divertissement», se mi si consente l'espressione. Potremmo parlare di «minima Tridentina», in relazione all'esperienza dell'area scientifica romanistica in ambito di Open Access. Anche se, in realtà, dietro a queste (volutamente ironiche) definizioni, si cela la presentazione di ciò che si sta cercando di operare, concretamente, in materia, qui a Trento¹.

Si tratta di un progetto fuor di dubbio interessante e fecondo. Per questo, date tali premesse, qualcuno potrebbe immediatamente

¹ Ho mantenuto, per quanto possibile, lo stile discorsivo proprio dell'intervento al Seminario, offerto durante la sessione pomeridiana dedicata alla presentazione dei risultati del progetto. Mi è parso conveniente non discostarmi (almeno in modo particolare) dal testo originale, anche per la ragione di non creare uno «sbilanciamento» rispetto agli altri interventi della medesima sessione, inserendo, tuttavia, quello che mi è parso l'opportuno apparato critico.

porre la domanda relativa a quale posto possa essere riservato allo specialista del diritto romano all'interno delle attività ispirate al «valore» (forse non soltanto termine logicamente) contemporaneo rappresentato dall'Open Access².

² Non v'è dubbio che esista una più o meno strisciante ventata di «neocon giuridico» – se così lo possiamo definire – che vede nella storia del diritto (e nel diritto romano, in particolare), quale estremo da rigettare al pari dell'ipermodernismo, l'orpello di un passato ormai concluso, il cui recupero o la cui stessa sopravvivenza all'interno dei curricula studiorum universitari e postuniversitari sono a mala pena tollerati (sul concetto di «estremismo», e sulla posizione della cultura cosiddetta «neocon» in rapporto ad esso, naturalmente in un contesto ben più ampio, v. G. MALGIERI, *Conservatori: da Edmund Burke a Russell Kirk*, Roma, 2006, passim; sulla attuale «posizione curriculare» della materia si veda l'intervento di F. MUSUMECI, *Il diritto romano in Italia, oggi*, in *Anuario Fac. Der. Univ. Coruña* 12, 2008, 677 e ss.). Va da sé che questa non può essere la sede per una difesa del diritto romano – peraltro di per sé corrispondente a «mettersi all'angolo» (salvo quanto opportunamente osservato da F. KLINCK, *Rec. a P.G. MONATERI, T. GIARO, A. SOMMA, Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, Roma, 2005, in *GPR* 4, 2007, 175). Infatti, gli studiosi e gli operatori di diritto, in buona fede e degni di questo nome, apprezzano la persistente utilità (rectius: validità) del diritto romano – non già, o non tanto, considerato nelle soluzioni storicamente raggiunte, quanto, sicuramente, per il metodo adottato e, quindi, proposto (cfr. infra, al termine di questa nota, circa il pensiero di Klinck, nonché G. SANTUCCI, *Il dialogo con la storia giuridica nel metodo di Luigi Mengoni. Riflessioni minime su un esempio da coltivare*, in L. NOGLER, A. NICOLUSSI (a cura di), *Luigi Mengoni o la coscienza del metodo*, Padova, 2007, 211 e ss.; ~ *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, VII, Napoli, 2007, 5067 e ss. nonché di L. GAROFALO, *Suggerimenti per il giurista dai 'Quaderni e diari' di Hanna Arendt*, in *Anuario Fac. Der. Univ. Coruña* 12, 2008, 453-454). Per queste ragioni non sembra sia possibile dare risposta positiva al dubbio (in realtà, forse, una proposta) insinuato, in chiusura di un lavoro, come sempre acuto, da A. SCHIAVONE, s.v. *Diritto romano*, in *Enc. del Dir., Aggiorn.*, 6, Milano, 2002, 1160 (laddove, tra altro si richiamano espressamente i temi della «formazione e interpretazione del diritto» – qui positivo – molto cari ad un maestro della disciplina: cfr., a puro titolo esemplificativo, F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano* (II ed.), Torino, 1993; ID., *Produzione del diritto e sovranità popolare nel pensiero di Giuliano (a proposito di D. 1.3.32)*, in *IVRA* 36, 1985, 70 e ss.; ID., *Opuscula selecta* [F. BONA, M. MIGLIETTA, cur.], Padova, 1999, 397 e ss.; ID., *La sovranità popolare quale fondamento del diritto in D. 1.3.32: teoria giuliana o manipolazione postclassica*, in *Bull. Ist. Dir. Rom.* 104-105 [1991-1992] 1 e ss.; ID., *Opuscula selecta*, cit., 777 e ss.; v. anche infra, al termine di questa nota; tant'è vero

che, all'atto di celebrarne il magistero accademico, gli editori degli «scritti» in suo onore hanno scelto il titolo *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, 4 voll., Napoli, 1997 – intorno a cui mi permetto di rinviare a M. MIGLIETTA, *Nozione, formazione e interpretazione del diritto*, in *SDHI*, 65, 1999, 363 e ss.; e v. ancora P.P. ONIDA, *Symposium Filippo Gallo octuagenario dicatum* (Reggio Calabria, 10-12 ottobre 2004), in *Diritto@Storia* 4, 2005, p. web 'cronache'). Per tornare, ora, «alla proposta» dello Schiavone, lo studioso si domanda, infatti, se non sia opportuno «consegnare» il diritto romano, «finalmente, alla storia, e alla sola storia» come unica strada possibile per «salvarne, per sempre, la memoria» – il che (e al di là del fatto che già si parli di «memoria» del diritto romano) si risolverebbe, a mio modestissimo parere, in un vero e proprio annichimento della («essenziale») natura giuridica della disciplina – e, probabilmente, della disciplina stessa. Si veda per contro, in modo emblematico, il «caso» scatenato da P.G. MONATERI, *Black Gaius. A Quest for the Multicultural origins of the Western Legal Tradition*, in *Hastings L.J.*, 51.3, 2000, 479 e ss. (su cui v. K. TUORI, *Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals. Studies on the impact of contemporary concerns in the Interpretation of ancient Roman legal history*, Frankfurt a.m., 2007, 122 e ss.; in versione italiana, in MONATERI, GIARO, SOMMA, *Le radici comuni del diritto europeo*, cit., 19 ss. e ID., *Gaio nero. Una ricerca sulle origini multiculturali della 'Tradizione Giuridica Occidentale'*, in *The Cardozo Electr. L. Bull.* – scaricabile all'URL: <www.jus.unitn.it/cardozo/Review/home.html>), che a mio giudizio, e al di là della consistenza delle conoscenze relative all'esperienza giuridica romana, come dimostrate in quella sede dal noto comparatista torinese, può anche essere valutato positivamente, almeno laddove sembra rappresentare una forma di «riconoscimento» (anche se espresso in forma paradossale) dell'autonomia del diritto romano, e come 'tentativo' di entrare in dialogo con esso e con la scienza romanistica attuale – attraverso lo strumento della netta e radicale provocazione. Per esprimere questi concetti con una similitudine, si potrebbe osservare che, colui che muove critica, legittima l'esistenza della controparte, per fatti concludenti, talora anche contro le sue stesse intenzioni (potremmo dire: «dubitas ergo sum»). E su questo terreno – se, e in quanto, praticabile – si potrebbe cercare una via di approfondimento del dialogo scientifico, piuttosto che lo scontro radicale tra discipline (atteso che non si può escludere – in linea di principio – che qualche responsabilità ricada anche sugli studiosi moderni del diritto romano, e sulle modalità con le quali è stato dagli stessi presentato, a partire almeno dalla seconda metà del secolo appena trascorso: rimando ancora alla panoramica di A. SCHIAVONE, s.v. *Diritto romano*, cit., 1157 e ss.). Salva, naturalmente, la legittimità di fondate, quanto doverose censure [cfr., da ultime, infatti, le puntualizzazioni di L. GAROFALO, *Diritto romano e scienza del diritto*, in L. VACCA (a cura di), *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate in ricordo di Giovanni Pugliese*, Padova, 2009, 321 e ss.]: si vedano le reazioni di E. CANTARELLA, *Diritto romano e diritti orientali. Da 'Black Athena' a*

Intanto, è possibile rispondere che si è in presenza di un «progetto trasversale», che intende, consapevolmente, mettere a confronto – concorrendo ad integrarle – esperienze diverse, e così contribuire ad evitare che ciascuna delle aree disciplinari da cui

'Black Gaius': recenti ipotesi sulle origini e caratteristiche del diritto romano, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano, 2004, 101 e ss.; A. MANTELLO, *'Diritto europeo' e 'diritto romano': una relazione ambigua*, in P. ZAMORANI, A. MANFREDINI, P. FERRETTI (a cura di), *Fondamenti del diritto europeo. Atti del Convegno, Ferrara 27 febbraio 2004*, Torino, 2005, 102 e s.; F. ZUCCOTTI, *Tutti i colori di Gaio*, in *RDR*, 4, 2004 [pubblicazione online: <http://led-online.it/rivistadirittoromano/allegati/diritto_romano04zuccottiviva-gni.pdf>]; A. GUARINO, *La metafora del diritto europeo*, in ID., *La coda dell'occhio*, 5, 2005, 6; V. MAROTTA, *Cittadinanza imperiale e britannica: le riflessioni di James Bryce*, in *Quaderni fiorentini st. pens. giur. mod.*, 35, 2006, 424-427 n. 67; F. MERCOGLIANO, *Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo*, in *Index*, 33, 2005, 86 e ss., 97 e ss.; ID., *Fundamenta*, Napoli, 2007, 35 e ss.; A. PALMA, *Giustizia e senso comune*, Torino, 2006, IX; E. STOLFI, *La genealogia – il potere – l'oblio, l'inattuale e l'antico. A proposito di alcune recenti pubblicazioni*, in *Studi Senesi* 99 (2007) 521 e ss., e G. SANTUCCI, *La scienza Gaia e la strana idea del diritto romano non romano*, in *Europa e diritto privato*, 4, 2007, 1057 e ss. (e v., più in generale, F. GALLO, *L'interpretazione del diritto è affabulazione?*, in *RDR*, 3, 2003, 138 e ss.; ID., *L'interpretazione del diritto è 'affabulazione'? Con 'spunti di riflessione' di Mario Cicala*, Milano, 2005, 35 e ss.). Cenni ancora in C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova, 2008, 298 n. 58 (con essenziale menzione bibliografica degli interventi, cronologicamente estremi, della Cantarella e di Santucci). In ogni caso, per quanto concerne le riserve che possono essere mosse al pensiero del Monateri e degli altri autori, sarebbe bene riflettere sul motivato giudizio di chiusura – espresso in termini tanto eleganti, quanto implacabili – di KLINCK, *Rec.*, cit., 175: «Dieses Plädoyer für einen «Wechsel des Blickwinkels» wird Widerspruch erregen. Die (mittelbare) Bedeutung des römischen Rechts für die Ausbildung eines gemeineuropäischen Privatrechts vermögen die vorliegenden Einwände ohnedies nicht zu schmälern. Sie fußt nicht darauf, dass das römische Recht anderen antiken Rechten überlegen war, die Geschichte seiner Rezeption ohne Zäsuren verlaufen oder es besonders immun gegen Anschauungswandel gewesen wäre, im Gegenteil: Sie liegt darin, dass seine Quellen in immer neuer Interpretation als Modell und Ausgangspunkt für das jeweils moderne Recht dienen» – cfr. supra, in questa stessa nota, il richiamo operato a questo principio fondamentale. E così si prosegue, e si termina, immediatamente: «Das 'common law' mag dieser Tradition fern stehen; dies ändert weder etwas an ihrer Existenz noch an der Tatsache, dass der Versuch, sie bei der Vereinheitlichung des europäischen Privatrechts auszublenden, töricht [sic!] wäre».

provengono i partecipanti – che siano, poi, filosofi del diritto, storici del diritto, cultori del diritto positivo o di quello comparato, poco importa, in realtà – si «chiuda», per così dire, all'interno della propria sfera di competenza. E, nello sforzo costante di non smarrirsi entro i confini di un proprio (anche dorato) isolamento, Trento dimostra di rappresentare, da sempre, luogo privilegiato d'incontro scientifico (come testimoniano le recenti e meno recenti valutazioni del Censis e ministeriali – pur con tutti i limiti che possano essere ad esse ascritti).

2. La «sindrome dell'Azzecca-garbugli»...

Prendo il via, allora, recuperando uno spunto di Roberto Caso, il quale si è accorto – al pari di chi vi parla – della «manzonianità» della data odierna³. Di qui il sottotitolo del mio intervento⁴: «Contributo al progetto dell'area storico-giuridica» o sia «La sindrome dell'Azzecca-garbugli», con contestuale rievocazione del famoso (ed altrettanto manzoniano) «latinorum»⁵.

³ Vale la pena ricordare che il Seminario si è svolto il giorno 5 maggio... 2009.

⁴ Alludo al sottotitolo originario della relazione, che, in questa sede, ho ridotto alla sola prima parte, per elementari ragioni di sobrietà (e per quanto precisato infra, n. seg.).

⁵ In realtà, il termine parossistico «latinorum» va di per sé riferito al dialogo tra Renzo e don Abbondio, contenuto nel secondo capitolo dell'opera (ma l'ambito giuridico del progetto di ricerca, nonché quanto verrà detto infra, in questo stesso paragrafo, in rapporto al passo salvato in D.10.4.19, mi hanno suggerito – con una piccola forzatura – di richiamare piuttosto la «maschera» manzoniana dell'avvocato): v. A. MANZONI, *I promessi sposi. Commento critico di Luigi Russo*, Firenze, 1978, 34: «'Sapete voi quanti siano gl'impedimenti dirimenti?'. 'Che vuole ch'io sappia d'impedimenti?'. 'Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis,...' cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita. 'Si piglia gioco di me?' interruppe il giovane. 'Che vuole ch'io faccia del suo latinorum?'». Per l'incontro tra lo sfortunato Renzo e «il dottor Azzecca-garbugli», si veda, invece, il capitolo terzo (cfr. MANZONI, *I promessi sposi. Commento critico di Luigi Russo*, cit., 47 e ss.), in cui – in ogni caso – il «leguleio» non si priva

E così, se poteva parimenti apparire una provocazione, almeno dal mio punto di vista ha costituito un'osservazione notevole quella del presidente della sessione mattutina, Maurizio Manzin, il quale ha definito, letteralmente, «bei tempi» quelli in cui si parlava ancora diffusamente «in latino».

Io non mi cimento mai in simili tentativi – anche perché, probabilmente, non sarei in grado di sostenere una lunga conversazione in quella lingua, che pure frequento quotidianamente nei miei studi.

Del resto Carlo Lottieri ha ulteriormente stimolato il mio interesse, laddove ha trattato della «necessità» di «diffondere il patrimonio di conoscenze contenuto in una biblioteca», ciò che può avvenire (anche) attraverso l'applicazione dei principî che ispirano – ripeto – il «valore» dell'Open Access.

Sulla scorta di queste corroboranti valutazioni, mi si è prospettato quanto segue, a proposito della lingua latina, di cui sono intessuti di necessità gli studi del romanista.

Intanto l'uso esplicito della stessa può essere inteso come «complesso di superiorità» dello storico del diritto. Infatti, e in un certo senso, si tratta di una lingua dai «quarti nobili», e chi la frequenta, anche se giurista, avverte la sensazione di appartenere al ceto di coloro che navigano lungo il corso di parole difficili, da iniziati e, quindi, inevitabilmente escludenti una «conoscenza diffusa».

Tuttavia, e proprio in ragione di questa sensazione, lo stesso studioso, in qualche misura, prova un conseguente ed immediato senso di disagio nell'adottare il latino «in mezzo agli altri», e può allora

dell'occasione di evocare almeno due parole latine («Platonus» e «vidit Ferrer»: ibid., 54). Se mi si consente il «parallelo», l'invenzione artistica manzoniana del termine «latinorum» ha influenzato – presumerei direttamente – anche l'umorismo del Guareschi, laddove, ad esempio, in G. GUARESCHI, C. GUARESCHI, A. GUARESCHI, *Chi sogna nuovi gerani? Autobiografia*, Milano, 2002, 27, si afferma: «Il latinorum io non l'ho studiato e non lo capisco» – in un'espressione che sembra riecheggiare, in qualche misura, l'infastidito disagio provato e manifestato da Renzo sia davanti all'Azzeccagarbugli, sia, soprattutto, davanti a don Abbondio.

sorgere in lui l'opposto «complesso di inferiorità». E così evita rigorosamente – come fosse un atto almeno ineducato – qualsiasi riferimento espresso e di certa ampiezza alla lingua degli antichi romani.

Resta, però, il dato (assolutamente positivo e incontrovertibile) della «diffusione universale della cultura» («accessus apertus»?), che la lingua latina, e il diritto romano – nella mia prospettiva – hanno oggettivamente favorito e contribuito a realizzare⁶. A questo proposito, infatti, e a proposito di biblioteche, quando quella superba di Alessandria d'Egitto era, forse, ancora pienamente in funzione⁷, veniva prodotto un parere da parte di un giurista romano, il cremonese Publio Alfeno Varo⁸ (allievo di Servio, uno tra i maggiori iuris prudentes

⁶ V. anche infra, n. 29, quanto osservato a proposito della redazione dei *libri Basilicorum* per iniziativa dei sovrani macedoni, a cavaliere tra il IX e il X secolo dopo Cristo, come opera di diffusione (della conoscenza) del *Corpus iuris civilis*.

⁷ Com'è noto, è possibile che essa sia stata completamente distrutta dalle fiamme allorché Cesare fu assediato all'interno della città (48-47 a.C.), e dovette «sacrificarla» per ragioni di difesa (Plut., *Caes.* 49.6; conformi Amm. Marc., *Rerum gest.* 22.16.13, ma confondendo due diverse biblioteche; Aul. Gell., *Noct. Att.* 7.17.13 i quali indicano in settecentomila volumina il vastissimo patrimonio, mentre Gellio ribadisce il fatto che vennero tutti incendiati «non sponte neque opera consulta», ossia non volontariamente, ma accidentalmente, da parte di truppe ausiliarie; cfr. ancora Sen., *De tranq. animi* 9.5 e Oros., *Hist. adv. paganos* 6.15.31: ma v. Dio Cass., *Hist. rom.* 42.38.2 [e, deduttivamente, Strab., *Geograph.* 17.1.18, che dà il tempio, cui era annessa la sede della biblioteca, per esistente ancora vent'anni dopo i fatti cesariani], per la notizia circa un perimento soltanto parziale, ossia dei depositi). Si vedano, per tutti, il classico di E.A. PARSONS, *The Alexandrian Library, glory of the Hellenic Word. Its rise, antiquities and destructions*, London, 1952 [ried. New York, 1967], passim; B. HEMMERDIGER, *Que César n'a pas brûlé la bibliothèque d'Alexandrie*, in *Boll. Class.* 6, 1985, 76 e s. nonché L. CANFORA, *La biblioteca scomparsa* (II ed.), Palermo, 1987, 109 e ss.

⁸ Così, tradizionalmente, da pseudo-Acro et Porphyrt., *Comment. in Q. Hor. Fl., in serm.* 1.3.130: *Urbane autem Alphenum Varum Cremonensem deridet, qui abiecta sutrina, quam (abiecto sutrino, quod?) in municipio suo exercuerat, Romam petiit magistroque usus Sulpicio iuris consulto ad tantum [dignitatis] pervenit, ut consulatum gereret et publico funere efferretur* [F. HAUTHAL, ed., 72-73]. V. P. JÖRS, s.v. *'P. Alfenus Varus'*, in *Pauly-Wissowa R. Encyclopädie*, I. 2, Stuttgart, 1894, 1472,

dell'epoca repubblicana di Roma antica⁹, dalle cui parole è possibile il responso sia stato tratto)¹⁰, dedicato all'operatività della cosiddetta «actio ad exhibendum»¹¹.

Il testo suona nei seguenti termini – oso, e uso il latino!

D. 10.4.19 (Alf. 4 *dig. a Paul. epit.*): «Ad exhibendum possunt agere omnes quorum interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere

e, da ultimi, H.-J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin, 1999, 17 e s., nonché A. CASTRO SÁENZ, *Catulo y Alfenio Varo. Ecos de un jurista en la poesía latina del siglo I a.C.: del 'corpus' catuliano a los 'Sermonum' de Horacio*, in F.M. D'IPPOLITO (a cura di), *Φύλια. Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli, 2007, 527.

⁹ Sull'opera di Servio – e sulla vastissima letteratura che riguarda sia l'una che l'altro – mi permetto di rinviare a M. MIGLIETTA, *'Servius respondit'. Studi su metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, «Introduzione» (in corso di pubblicazione nella collana «Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche» dell'Università degli Studi di Trento).

¹⁰ È annosa la questione se i libri *digestorum* (ossia raccolte di «regolamentazioni» date a casi pratici) di Publio Alfenio Varo contenessero materiale originale (o parzialmente tale) dovuto allo stesso giurista cremonese, ovvero se essi non facessero altro che raccogliere il risultato delle «lezioni» tenute da Servio ai suoi allievi (*auditores*), tra cui lo stesso Alfenio: cfr., per tutti, C. FERRINI, *Intorno ai digesta di Alfenio Varo*, in *Bull. Ist. Dir. Rom.* 4, 1891, 8 e n. 1 [= ID., *Opere*, II, Milano, 1929, 175 e n. 1]; la seconda soluzione risale al XVI secolo, e precisamente va ascritta ad Antonius Augustinus, *De nominibus jurisconsultorum* 1.3, in E. OTTO, *Thesaurus juris romani*, I, Utrecht, 1732, col. 17 n. a. Per un tentativo di offrire elementi di riflessione, contrari all'applicazione estremistica della seconda tesi, v., da ultimo, M. MIGLIETTA, *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei digesta di Publio Alfenio Varo*, in corso di pubblicazione negli *Scritti in onore di A. Metro*, passim e § 7 (in particolare, per le conclusioni).

¹¹ Si tratta, in altre parole, del mezzo di tutela giurisdizionale a favore di chi pretenda da altri l'esibizione di cosa mobile. È azione in personam e arbitraria, in ragione della quale, chi non aderisce alla richiesta di esibire viene convenuto in giudizio e (se soccombente) condannato al risarcimento del danno (cfr., e.g., M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 341-342 e P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano* [VI ed.], Milano, 2004, 494; in veste monografica, invece, v. M. MARRONE, *'Actio ad exhibendum'*, in *Ann. Sem. Giur. Univ. Palermo* 26, 1958, passim e J. BURRILLO, *Contribuciones al estudio de la 'actio ad exhibendum' en derecho clásico*, in *SDHI.* 26, 1960, 190 e ss. [239 e ss., in particolare]).

haec actio, ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. Respondit non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire. Nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esset»¹².

Quale situazione raffigura il frammento del Digesto ora riportato? In esso si afferma – per quanto qualunque parafrasi non consenta di rendere fedelmente un passaggio espresso in altra lingua¹³ – che sono legittimati ad agire (in questo caso, con l’azione di cui si discute) tutti coloro che ne abbiano interesse – alludendo, con questo, all’interesse ad agire.

Si tratta della prospettazione della regola generale, a cui si collega il caso pratico – questo sempre secondo la caratteristica della giurisprudenza romana dell’epoca, che è di natura essenzialmente topico-induttiva, poiché muove dalla fattispecie concreta – che è oggetto e strumento dell’interpretazione – per approdare alla creazione della regola (regula iuris), tesa a disciplinare il caso di specie, ma anche

¹² Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, 51 [= Pal. Alf. 66]. Per un’analisi contenutistica del testo rinvio ancora a MIGLIETTA, *Casi emblematici di ‘conflitto logico’*, cit., § 6 (v. supra, n. 10), ivi con indicazioni bibliografiche e discussione della dottrina.

¹³ È comunque opportuno – a beneficio dell’eventuale lettore – che si riporti una traduzione del passo [che traggio da S. SCHIPANI (a cura di), *Justiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, II.5-11, Milano, 2005, 343-344]: «Con l’azione esibitoria possono agire tutti coloro che vi hanno interesse. Ma taluno consultò per un parere se questa azione fosse idonea a fargli ottenere l’esibizione dei conti dell’avversario, che egli avrebbe avuto molto interesse ad avere esibiti. ‘Il giurista’ rispose che non si deve interpretare capziosamente il diritto civile né intendere sempre le parole in termini rigorosamente letterali, ma conviene aver riguardo all’intenzione con la quale qualcosa sia stato detto. Infatti, con quella motivazione anche uno studioso di una qualche disciplina potrebbe dire di avere interesse all’esibizione di questi o di quegli altri libri perché, una volta esibiti, egli, dopo averli letti, diventerebbe più dotto e migliore».

tutti i successivi che risultino possedere gli stessi contorni rinvenibili in quello analizzato e «regolato»¹⁴.

Ciò premesso, pertanto, un cittadino romano si rivolge al giurista chiedendo se possa ritenersi legittimato (sulla base del principio appena espresso: «ad exhibendum possunt agere omnes quorum interest») a richiedere al proprio avversario in affari l'esibizione delle sue scritture contabili, poiché egli – come sostiene retoricamente il primo – a tale esibizione ha non solo «un interesse» (interest), bensì addirittura un «grande interesse»: «quas (= rationes, ossia i registri) exhiberi magni eius interesset».

L'osservazione non è priva di qualche pregio, poiché non v'è dubbio – ad esempio – che la conoscenza dello stato economico del concorrente, oltre a consentire di assumere decisioni tali da favorire i propri traffici¹⁵, sembri essere conforme – almeno sotto il profilo letterale – alla regola di diritto appena enunciata circa la sussistenza di un interesse (scl. dell'interesse) al fine di agire (ad exhibendum – interest).

3. ...e la professionalità del giurista romano: tra equità (equanimità) e amore per la cultura

A questo punto della discussione, interviene il giurista con la propria «professionalità» (che, poi, coincide con il senso di equità e di

¹⁴ Intorno a questi profili si veda, in particolare, L. VACCA, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano*, Milano, 1982; ID., *Casistica giurisprudenziale e concettualizzazione 'romanistica'*, in *Atti Convegno Legge, Giudici, Giuristi (Cagliari 18-21 maggio 1981)*, Milano, 1982, 83 ss.; ID., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova, 2006, 29 ss. Cfr. anche infra, n. 20.

¹⁵ Si pensi, ad esempio, alla possibilità di ridurre il prezzo della propria merce ad un livello che – per contro – risulterebbe insostenibile per l'avversario, valutando la situazione patrimoniale di quest'ultimo proprio grazie all'esame delle sue scritture contabili.

equanimità) che, nel caso concreto, non impedisce al medesimo – come dobbiamo onestamente riconoscere – di perdere il consueto, raccomandabile aplomb¹⁶.

Alfeno, infatti, non può mancare di dare una risposta «giusta» – questo sì – ma dai toni particolarmente accesi, e infrequenti per un giurista romano.

Egli afferma, infatti, che non è legittimo «prendersi gioco del diritto civile» – tanto da offenderlo, come se fosse persona (non oportere ius civile calumniari)¹⁷ – né in questa occasione, né, si deve arguire, in alcuna altra circostanza – come neppure è legittimo sofisticare sulle parole (neque verba captari), ma è necessario sempre – nell'applicazione delle regole giuridiche – considerare la reale intenzione di chi era legittimato a porle, e lo scopo per le quali sono state fissate (oggi diremmo che si deve osservare il cosiddetto «criterio soggettivo teleologico»)¹⁸.

¹⁶ Si veda, per un altro, famoso caso di reazione violenta di un giurista D. 1.2.2.43 (Pomp. *l.s. ench.*), che coinvolge l'aulico giureconsulto e pontefice massimo Quinto Mucio Scevola, e un giovane, ancora inesperto Servio, ma già operante in veste di difensore di cause (intorno a cui v. ancora, ampiamente, MIGLIETTA, 'Servius respondit', cit., cap. I, § 2, nonché, di recente, A. CASTRO SÁENZ, *Itinerarios servianos: Servio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio pontifex, entre la historia y el mito (Pomp. Enchir. D: 1.2.2.43 y Cic. Brut. 41.151-42.154)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, 509 e ss.).

¹⁷ Tra altro, non è forse fuor di luogo ricordare che il verbo «calumniari» richiama, nel linguaggio giuridico romano (cfr. *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, I, Berlin, 1903, 611 e ss., *ad h.v.*) e nella tradizione romanistica, fino alle moderne codificazioni, l'illecito della «calumnia» (con relativo «crimen»), che si concretizza – per l'appunto – soprattutto attraverso l'uso distorto di strumenti di tutela giurisdizionale: cfr., in particolare, M. LAURIA, *Calumnia*, in E. ALBERTARIO (a cura di), *Studi in mem. U. Ratti*, Milano, 1934, 97 e ss.; ID., *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 245 e ss.; A.D. CENTOLA, *Il 'crimen calumniae'. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli, 1999 (intorno a cui v. i rilievi di M. MIGLIETTA, *Rec. in IVRA* 50, 1999 (ma 2003), 202 e ss.) ed A.M. GIOMARO, *Per lo studio della 'calumnia'. Aspetti di 'deontologia' processuale in Roma antica*, Torino, 2003.

¹⁸ V., per tutti, L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981, 67 e ss., 590 e ss.

A questo proposito, per rendere «effettiva» la propria sententia, il giurista si serve di un'argomentazione «per assurdo», tesa a scardinare la pretesa dell'acuto richiedente.

Se si accogliessero, infatti, le premesse poste da quest'ultimo, si dovrebbe concludere che – a maggior ragione – anche lo studioso di una qualche disciplina – affermando di «avere interesse» – potrebbe richiedere l'esibizione di certi libri (contenuti, quindi, nella biblioteca di proprietà altrui)¹⁹, poiché, se consegnati, attraverso il loro studio, egli potrebbe senz'altro consolidare le proprie conoscenze e, in virtù di ciò, migliorare la propria condizione.

Il fatto di voler aumentare le proprie potenzialità umane e scientifiche è riconosciuto, da tutti, e senza eccezione, come un valore (ed è, allo stesso tempo, dal punto di vista giuridico, un fatto lecito – o, quantomeno, «non vietato», e quindi consentito). Ciononostante, però, il giurista giunge alla conclusione secondo cui non è legittimo invocare una simile ratio nel caso di specie, poiché tale soluzione si risolverebbe in una violazione (sostanziale) del diritto di proprietà altrui, che è per sua natura «assoluto» (violazione consistente nel farsi consegnare, da altri, libri di loro proprietà – ossia parte della loro biblioteca – senza un fondamento che renda accettabile la deroga all'essenza del dominium).

Se, dunque, non vale in questa ipotesi (che pure potrebbe reputarsi giuridicamente neutra e moralmente positiva), a fortiori la regola sull'interesse ad agire con l'«actio ad exhibendum» non potrà valere nel caso prospettato dal cliente, in materia di esibizione delle scritture contabili del concorrente (caso che appare, valutati in maniera obiettiva i fatti, moralmente discutibile e, allo stesso tempo, giuridicamente iniquo).

¹⁹ Si veda quanto accennato supra, in questo stesso paragrafo, a proposito dell'intervento di Carlo Lottieri.

4. Il contributo (f)attivo dell'area romanistica al progetto. Illustrazione delle iniziative. Conclusioni

Da questo piccolo, ma altrettanto vivido, spaccato di vita romana possiamo trarre²⁰, intanto, tra altro, un giudizio senza dubbio positivo sulla cultura da parte del giurista romano²¹. E, inoltre, che

²⁰ In esso abbiamo, in qualche modo, «il tutto nel frammento», così come tendono a racchiudere molti responsi generati dalla giurisprudenza romana – caratterizzati, come sono (oltre che, nel contenuto, da estrema e concreta aderenza alla realtà), nel metodo, dalla progressione induttiva, che va dal particolare (analisi del caso di specie) al generale (creazione della regola di diritto). Cfr. anche quanto anticipato supra, § 2 (testo cui si riferisce la n. 14).

²¹ Si potrebbe vedere, in modo parimenti utile, e a titolo d'esempio, l'interessante passo contenuto in D.5.1.76 (Alf. 6 *dig.*), che ribadisce il forte sostrato culturale (e anche filosofico) del giurista. Forse questo dovrebbe far riflettere anche noi moderni sulla necessità di non iperspecializzarsi (e, quindi, fossilizzarsi) intorno a profili univocamente disciplinari, ma ricordare che i grandi giuristi del passato (ivi compresi quelli romani) nutrivano ampi interessi (e relative competenze) culturali (v. anche infra, nt. 31, a proposito del grande bizantinista K.E. Zachariae von Lingenthal). Il giurista, infatti, quale «regolatore» della vita dei consociati, non può rifiutarsi di conoscere i vari modi attraverso i quali si manifesta lo spirito umano. In una battuta – che già esprimeva uno dei miei maestri, il professor Ferdinando Bona – si potrebbe osservare che non v'è nulla di peggio – ad esempio, nel corso di un convegno, durante le colazioni di lavoro – che trovarsi a tavola con colleghi che non siano in grado di parlare d'altro che di diritto. Sul testo alfeniano v., da ultimo e ampiamente, A. MANTELLO, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia, 2007, 232 e ss. (con bibliografia). Per svolgere una breve considerazione, non si può negare che in D. 5.1.76 – nonostante la tendenza ad accogliere risultanze proprie dell'epicureismo, che non rispondono ad una visione scientificamente attendibile del mondo (almeno secondo i canoni moderni) – attraverso l'uso dello strumentario culturale a propria disposizione, Alfeno pervenga ad una soluzione attualmente condivisibile, poiché è improntata al «principio di identità» della realtà, principio che è formalmente ineccepibile laddove la res non possa dirsi mutata, nella sostanza, anche quando siano cambiati alcuni (o addirittura tutti) gli elementi materiali che la compongono. E la soluzione è accettabile anche dal punto di vista strettamente giuridico: poiché l'ampia disquisizione tende a far prevalere ragionevoli esigenze di «economia processuale» (di modo che non debba essere replicata l'intera attività svolta, a causa dell'astensione di alcuni giudici, con la possibilità, per contro, di riassumere il procedimento dal momento in cui quelli subentranti assumano le funzioni,

l'Open Access potrebbe costituire una strada per diventare «più dotti e

facendo salvi gli atti già compiuti validamente; si pensi a quale importanza possa rivestire tale soluzione in merito, ad esempio, al delicato problema degli atti non ripetibili – come l'assunzione di una testimonianza rilasciata prima della mutatio dei giudici da parte di colui che, nel frattempo, sia deceduto). Il passo – seguito da relativa traduzione – suona nei seguenti termini: «Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud iudicium fecisset. Respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nihilo minus eandem navem esse existimari. Quod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno fuisset, propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis constiteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. Quapropter cuius rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimari» («Si proponeva la situazione secondo cui singoli giudici, che fossero stati nominati per una controversia, dopo aver sentito la causa si fossero scusati e ne fossero stati assunti degli altri in loro luogo, e si poneva la questione se il cambiamento di alcuni giudici avesse fatto sì che il giudizio fosse rimasto il medesimo o fosse divenuto un altro. Risposi che, non solo se fossero stati cambiati uno o due giudici, ma anche se fossero stati cambiati tutti, l'oggetto ed il giudizio sarebbero tuttavia rimasti i medesimi di prima; e che non solo avveniva in questo caso che si stimasse che la cosa rimanesse la medesima pur essendone mutate le parti, ma anche in molti altri: infatti, viene anche ritenuta la stessa una legione, della quale molti siano deceduti ed altri siano subentrati al posto di quelli; e si intende che ai tempi d'oggi è il medesimo il popolo che c'era cent'anni fa, anche se ora non vive più nessuno di quelli di allora; e, del pari, una nave si considera 'essere' sempre la medesima, anche se sia stata riparata tante volte che non vi sia neppure una tavola che non sia nuova. Poiché se uno reputasse che, cambiate le parti, la cosa diventa un'altra, ne deriverebbe, in base al ragionamento di questi, che noi stessi non saremmo gli stessi che eravamo un anno fa, per il fatto che, come potrebbero dire i filosofi, le minuscole particelle di cui siamo fatti si separano quotidianamente dal nostro corpo ed altre dal di fuori accedono in luogo di quelle. Perciò, quando di una cosa sia rimasta la specifica identità, si stima che anche la cosa rimanga la medesima»: versione nuovamente tratta da SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, II.5-11, cit., 24-25).

migliori» – come è detto nell’epilogo di D. 10.4.19 – senza necessità di... ricorrere al giudice, ossia utilizzando i mezzi informatici, semplicemente aprendo una pagina web.

Per tornare al dubbio di partenza²², cosa è stato fatto, allora, in concreto dall’equipe del progetto e, in particolare, dall’area romanistica? Passo ad illustrare le iniziative.

a) Intanto, grazie ai nostri giovani e validi collaboratori²³, si è proceduto (e si sta procedendo) nel faticoso, quanto utile, lavoro di «massimazione» delle sentenze dei Giudici di pace del Trentino-Alto Adige, nell’ambito di un progetto più ampio, in concorso e con il finanziamento della Regione Autonoma. I risultati, infatti, sono già pienamente accessibili²⁴.

b) Continuando, poi, in questa breve carrellata di iniziative, ritengo di poterne indicare un’altra (sebbene sia oggettivamente «minore»). Si tratta della produzione da parte del sottoscritto di un contributo metodologico relativo nuovamente alla scuola giuridica di Servio (contributo appena menzionato)²⁵ e destinato agli «studi in onore» di un maestro messinese. Ebbene, richiesto al Comitato organizzatore il permesso di rendere accessibile in modalità Open Access il lavoro, con grande sorpresa, è stata ricevuta risposta positiva²⁶.

²² V. supra, § 1.

²³ Mi piace qui ricordare ed elogiare, in modo speciale, l’attività svolta, con impegno e professionalità, prima, dal dottor Federico Puppo (ricercatore universitario per l’area giuridico-filosofica della nostra Facoltà) e, ora, dal dottor Enrico Sciandrello (assegnista di ricerca per l’area romanistica tridentina).

²⁴ Cfr. <<http://www.giurisprudenzadipace.taa.it/ricerca.php>>.

²⁵ Supra, §§ 2-3. Si tratta di MIGLIETTA, *Casi emblematici di ‘conflitto logico’*, cit. (supra, n. 10).

²⁶ L’unico (comprensibile) limite che è stato posto è quello di rendere liberamente accessibile il lavoro soltanto dopo la presentazione ufficiale dell’opera in formato

Una versione inglese dello stesso verrà, inoltre, pubblicata – in esclusiva modalità di libero accesso – nel Repository del sito del «Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica» (CeRMeG), diretto dall'amico Manzin, e di cui mi onoro di far parte²⁷.

c) Un più ampio contributo al progetto, invece, è reso possibile dalla circostanza per cui, attualmente, rivesto la funzione di curatore della ripubblicazione anastatica dei «libri Basilicorum LX»²⁸ – ossia della trasposizione bizantina del «Corpus Iuris Civilis» di Giustiniano²⁹

cartaceo, che dovrebbe tenersi tra l'autunno prossimo e l'estate del 2010. Così, l'indagine, che pure ha una destinazione su «classico» supporto editoriale, presenta un «asterisco finale», in cui si dà notizia del fatto che essa è stata «condotta nell'ambito del progetto speciale di ricerca PAT-CRS (2008), finanziato dalla Provincia autonoma di Trento, e intitolato 'Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca: profili giuridici' (Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche; responsabile: Maurizio Manzin; referente per l'area romanistica: Massimo Miglietta)».

²⁷ Cfr. sito web: <<http://www.cermeg.it/>>.

²⁸ Si tratta di C.G.E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, 6 voll., Leipzig, 1833-1870; è stata, invece, curata da M.A. FINO la ripubblicazione dei tomi I e II (rispettivamente Leipzig, 1833 e 1840, ora: Milano, 2002 e 2003).

²⁹ L'operazione, voluta dall'imperatore d'Oriente Basilio I il Macedone (867-886) e terminata da suo figlio, e immediato successore, Leone VI il Filosofo (886-912), rispondeva alla necessità di travasare nella lingua corrente di Bisanzio (il greco) i testi raccolti ed emanati come normativa vigente da Giustiniano nel VI secolo d.C., che erano scritti, invece, salvo rare eccezioni, in latino, e pertanto difficilmente comprensibili da parte di giudici, avvocati e funzionari della cancelleria costantinopolitana e dell'apparato burocratico dell'impero. Nella breve e poco esaustiva costituzione imperiale, che opera da prooemium alla redazione dei «Basilici», l'imperatore Leone osserva, infatti, che la compilazione giustiniana non andò esente da mende e, soprattutto, che non fu in grado di eliminare ogni difficoltà di comprensione da parte degli studiosi dei testi collazionati («sic igitur distributus legum status serenitati nostrae non satis efficax visus est ad tollendum studii legum difficultatem, nec eius satis accuratus ordo»: si tratta della versione latina del testo greco del provvedimento leonino proposta da C.G.E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, cit., I, 1833, XXI). In letteratura si veda, e.g., H.J. SCHELTEMA, *Il diritto bizantino*, in J.M. HUSSEY, D.M. NICOL, G. COWAN (a cura di), *Storia del Mondo Medievale*, III. *L'impero bizantino*, Cambridge, 1967 [ed. italiana: Milano, 1978], 345 e ss. (354 e ss.,

– per i tipi della casa editrice milanese «LED. Edizioni Universitarie di Lettere, Economia, Diritto», con la partecipazione tecnica ed economica del nostro Dipartimento³⁰.

Si è giunti, di recente, alla distribuzione del tomo che racchiude i «Supplementa», èditi, in origine, da studiosi della levatura di Karl Eduard Zachariae von Lingenthal³¹ e di Contardo Ferrini³² (in uno,

in particolare). Si potrebbe parlare, dunque, di un'autentica operazione di «diffusione della cultura (giuridica)»; una forma ante litteram di «accesso aperto al sapere» – almeno per quanto riguardava gli specialisti e gli operatori del diritto: intorno a questi profili si veda, recentemente, anche S. SCHIPANI, *Rileggere i 'Digesta'. Enucleare i principii. Proporli*, in A. TRISCIUOGGIO (a cura di), *Valori e principii del diritto romano. Atti della Giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007)*, Napoli, 2009, 54 e ss. V. anche supra, n. 6 (e testo di riferimento).

³⁰ L'opera compare nella collana «Testi» della «RDR. - Rivista di Diritto Romano».

³¹ È considerato uno dei maggiori bizantinisti tedeschi del XIX secolo. Figlio del noto giurista Karl Salomo, nacque nel 1812 ad Heidelberg e morì nel 1894 presso la sua tenuta di Grosskmehlen – dove si era ritirato circa mezzo secolo prima, abbandonando l'insegnamento universitario attivo, per attendere ai suoi studi giuridici e di scienza applicata dell'agricoltura, in cui divenne parimenti famoso (cfr. quanto osservato supra, n. 21, a proposito delle competenze extradisciplinari utili anche alla «completezza» del giurista). Notevole la sua produzione, in particolare in diritto greco-romano [da menzionare, tra tutte, le opere ancora fondamentali *Anecdota zur byzantinischen Gesetzgebung edidit Carolus Eduardus Zachariae*, III, Leipzig, 1843 (rist. Aalen, 1969), e ID., *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Berlin, 1892 (III ed., rist. Aalen, 1955), in cui sono state fissate le basi per lo studio moderno della materia; v., inoltre ed e.g., ID., *Epanagoge legis Basilii et Leonis et Alexandris*, in J. ZEPOS, P. ZEPOS (a cura di), *Leges imperatorum Isaurorum et Macedonum*, in *Jus Graecoromanum* II, Athenis, 1931, 229-368]. Cfr., in modo particolare, C. FERRINI, *Carlo Edoardo Zachariae von Lingenthal*, in *RISG*. 18, 1894, 65; W. FISCHER, *K.E. Zachariae von Lingenthal*, in *ByzZ*. 3, 1894, 645 e ss., nonché G.S. MARCOU, *Zachariae von Lingenthal Karl Eduard*, in *Noviss. Dig. It.*, XX, Torino, 1975, 1091 e ss.

³² Nato nel 1859 e morto improvvisamente nel 1907 (beatificato da Pio XII nel 1943 per le sue virtù ascetiche e umane), professore di diritto romano nell'Università di Pavia, è considerato tra i maggiori studiosi di tale disciplina nella seconda metà del XIX secolo. La sua attività si espresse al meglio nella edizione di fonti (si veda, per tutte, la cosiddetta 'Parafresi di Teofilo' alle Istituzioni giustinianee: *Institutionum graeca paraphrasis Theophilo Antecessori tributa instruxit recensuit E.C. Ferrini*, I-II,

quest'ultimo, con Giovanni Mercati, allora prefetto della Biblioteca Ambrosiana)³³.

I testi, così riediti, sono liberamente consultabili anche sul sito della «Rivista di Diritto Romano»³⁴. Purtroppo non sono altrettanto liberamente «scaricabili» – o meglio, possono essere salvati su supporto informatico, ma non autonomamente stampati – poiché esistono esigenze di «sopravvivenza commerciale» della rivista che non consentono alla direzione della stessa, e alla casa editrice, di procedere diversamente.

d) Ugualmente, si prospetta la diffusione, nella forma descritta, anche per gli «atti» di un convegno che venne celebrato, qui, a Trento, nel 2004, dedicato a teoria e prassi nella difesa della proprietà nell'Europa continentale, e di cui furono organizzatori, insieme a chi vi parla, un nostro ormai familiare Visiting Professor, Christian Baldus dell'Università di Heidelberg, e Gianni Santucci³⁵.

Berlin, 1884), e in lavori ad esse relativi (si veda, in particolare, ID., *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *BIDR*, 13 [1901] 101-207; ID., *Opere*, II, Milano, 1929, 307-419, su cui il giudizio lusinghiero di F. BONA, *Contardo Ferrini. Tra storia e sistematica giuridica*, in *Nuovo Boll. Borromaico* 20, 1982, 38; ID., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano* [E. BIANCHI, P. LEPORE, G. MAININO, D. MANTOVANI, cur.], 2, Padova, 2003, 1211). Intorno alla figura del grande romanista italiano, cfr. F.P. GABRIELI, *Ferrini Contardo*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino, 1980, 232 e s. nonché V. MAROTTA, G.G. MELLERIO (a cura di), *Cento anni di bibliografia su Contardo Ferrini* in *Nuovo Boll. Borromaico* 31, 2002 (atti del convegno intitolato: *Contardo Ferrini nel I° centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo. Pavia, 17-18 ottobre 2002* – così da p. 5).

³³ V. *Basilicorum libri LX. Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846 – E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897*. Ristampa digitale a cura di Massimo Miglietta, Milano, 2008. Si confronti quanto scritto, in particolare, da M. MIGLIETTA, *I 'Supplementa' ai 'libri Basilicorum'*, ivi, 5-6.

³⁴ Cfr. <<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>> [link: 'Basilici', da cui si può accedere ai files in formato «.pdf» dei vari volumi pubblicati].

³⁵ Si tratta del primo colloquio italo-tedesco 'Agere in rem'. *Eigentumsschutz in Kontinentaleuropa: Theorie und Praxis – La tutela della proprietà nell'Europa*

e) «Last but not least», parimenti in itinere, ma definita nei contorni – segno della «spendibilità» attuale, immediata ed internazionale del progetto – è la partecipazione del nostro Dipartimento, su invito dell'amico professor Patricio Carvajal³⁶, alla pubblicazione, in Italia, degli Homenaje Alejandro Guzmán Brito³⁷,

continentale: teoria e prassi (Trento, 7-10 ottobre 2004). La «cronaca» del seminario, a firma di Salvatore Marino, può essere consultata – altrettanto liberamente – sul sito di *RDR*. 4 (2004), scaricabile all'URL: <<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>> e v. A. ROLAND, *Tagung 'Agere in rem - Eigentumsschutz in Kontinentaleuropa: Theorie und Praxis' in Trient vom 7. - 10. Oktober 2004*, in *Z.f. Eur. Privatrecht* 14 (2006) 199 e ss.

³⁶ È ordinario di diritto romano presso il menzionato ateneo di Santiago de Chile.

³⁷ Il professor Alejandro Guzmán Brito, catedrático de derecho romano presso la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, di cui è attualmente Decano della Facultad del Derecho, e Académico numerario de la «Academia Chilena de la Historia», si è dottorato alla scuola di Álvaro D'Ors, di cui si professa allievo, presso l'Universidad de Navarra con una tesi in intitolata *Tres estudios en torno al nombramiento de tutor en el derecho romano* (1974), e ha studiato anche in Germania, presso il Max-Planck-Institut di Frankfurt a. M., sotto la direzione di Helmut Coing. È reputato uno tra i maggiori giuristi contemporanei dell'America latina e tra i massimi esperti del *Código civil* di Andrés Bello (si veda la pubblicazione monumentale A. GUZMÁN BRITO, *Andrés Bello codificador. Historia de la fijación y codificación del derecho civil en Chile*, 2 voll., Santiago de Chile, 1982). Scrittore fecondo, autore di una serie corposa e ininterrotta di articoli scientifici (anche di diritto civile e di diritto comparato, per cui si vedano le seguenti monografie: ID., *Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho positivo*, Santiago de Chile, 1995 ed ID., *Acto, negocio, contrato y causa en la tradición del derecho europeo y iberoamericano*, Cuzco Menor, 2005), di un ponderoso manuale romanistico (vd. ID., *Derecho privado romano* (IV ed.), 2 voll., Santiago de Chile, 2004) e di monografie, tanto in diritto romano (si veda, ad esempio, l'opera fondamentale ID., *Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano*, Santiago de Chile, 2000), quanto in diritto intermedio (cfr. ID., *Ratio scripta*, Frankfurt a.M., 1981), quanto ancora in diritto canonico (cfr. ID., *El derecho como facultad en la neoescolástica española del siglo XVI*, Madrid, 2009) e, non ultimi, in storia del diritto (cfr. contributi in AA.VV., *Estudios sobre la época de Carlo III en el reino de Chile*, Santiago de Chile, 1989 e GUZMÁN BRITO, *Codificación en Iberoamerica. Siglos XIX y XX*, Santiago de Chile, 2000). Altri dati sono scaricabili all'URL: <<http://www.profesores.ucv.cl/aguzman/curriculum.htm>>. Mi piace ricordare di aver avuto l'onore di fare la conoscenza, e di essere stato ospite, di don Alejandro, quando, su suo invito, il giorno 9 settembre 2008, ho tenuto presso la «Católica» di

insieme alla Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quella de Chile (Santiago), alla locale «Schola serviana iuris romani» – di cui Carvajal è presidente – nonché ad altri enti pubblici e privati e ordini professionali.

Ai curatori³⁸, e all'editore italiano contattato³⁹, è piaciuta la proposta di unire, alla versione tradizionale su supporto cartaceo, anche la pubblicazione online degli «Homenaje», rendendola di libero accesso dopo un congruo intervallo – prevedibilmente di un anno – successivo alla distribuzione dei volumi. Con menzione esplicita del fatto che si tratta di un risultato ascrivibile al progetto Open Access di cui oggi stiamo trattando.

Siamo, in ogni caso, in presenza di una considerevole iniziativa editoriale, da cui il nostro Dipartimento trarrà sicuro prestigio.

* * *

Credo, in conclusione, che l'area romanistica possa onestamente dichiarare di aver apportato un reale, (f)attivo (e, sperabilmente, altrettanto utile) contributo alla riuscita del progetto. E questo attraverso la produzione di risultati concreti, tesi a incrementare positivamente il «sistema trentino della ricerca» in materia di «accesso aperto alla conoscenza scientifica», nella sua dimensione più squisitamente giuridica⁴⁰. E non si può escludere che anche questo

Valparaíso una lezione dal titolo «Reflexiones histórico-jurídicas sobre el proceso de Jesús» (il cui testo è destinato, ora, agli «Homenaje» in suo onore).

³⁸ L'iniziativa è dovuta all'impegno dell'amico Patricio Carvajal, che mi ha voluto coinvolgere come concursatore italiano della raccolta.

³⁹ Si tratta delle «Edizioni dell'Orso». Non è, probabilmente, un caso l'aver trovato adesione alla proposta da parte dell'editore, poiché questi è, tra altro, docente universitario, e, quindi, ha senz'altro maggiore sensibilità verso il principio per cui, ciò che viene pubblicato, possa anche essere liberamente raggiunto dal lettore e diffuso.

⁴⁰ Non è, forse, inutile ribadire che il titolo del progetto speciale è il seguente «Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca: profili

piccolo intervento possa servire ad aggiungere una tessera al composito mosaico rappresentato dalla modalità di diffusione della cultura definita come Open Access.

giuridici» (per i dati completi v. supra, n. 26).

RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DEI DIRITTI E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA

Valentina Moscon

SOMMARIO: *1. Considerazioni preliminari - 2. La gestione informatica dei diritti nei sistemi «chiusi»: DRM e Rights Expression Languages - 3. Il progetto Creative Commons Rights Expression Language (ccREL), un modello «aperto» di gestione informatica dei diritti - 4. Conclusioni: strumenti giuridici ed informatici per la diffusione della conoscenza.*

1. Considerazioni preliminari

Lo strumento tecnologico caratterizza l'evoluzione culturale, costituendo non già un fine, bensì il mezzo attraverso cui perseguire gli obiettivi dell'uomo.

Le relazioni tra tecnologia e società sono complesse e molteplici. Taluni descrivono la tecnologia come il fattore che definisce il rapporto tra l'uomo e l'ambiente in cui vive, altri ne assumono la neutralità, osservandone la natura di mero strumento nelle mani dell'uomo, non certo in grado di condizionarne il comportamento e la libertà.

Nell'ambiente digitale, lo sviluppo del Digital Rights Management (DRM) dimostra¹ – non solo nell'area del diritto d'autore

¹ Due elementi essenziali dei sistemi di DRM, cioè le misure tecnologiche di protezione (MTP) e le informazioni sul regime dei diritti (IRD), sono oggetto di una protezione legislativa ulteriore rispetto a quella del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno a cui essi vengono applicate, in forza del recepimento dei «trattati Internet» del World Intellectual Property Organisation (WIPO) e, nel caso dell'Italia e degli altri Stati membri dell'UE, della direttiva 2001/29/CE. La letteratura in argomento

– il ruolo centrale della tecnologia, votata a rafforzare e talvolta a sostituire la regolamentazione giuridica. Proprio come le barriere fisiche limitano il comportamento nello spazio «reale», gli standard tecnici condizionano il comportamento nello spazio digitale². Un sistema informatico, ad esempio, può essere programmato per negare l'accesso a chi non sia munito di una password, vietare il «login» simultaneamente da due terminali o proibire la modifica di un file per il quale è consentita la sola lettura.

Nell'ambiente informazionale, ogni avanzamento della tecnologia può migliorare l'accesso alla conoscenza e la comunicazione individuale, ma allo stesso tempo può determinare il massimo controllo sul comportamento del singolo.

Come alcuni studiosi hanno osservato³, è evidente che nello spazio digitale il prevalente strumento di regolamentazione non si identifica nella regola di diritto, ma in ciò che si definisce «architettura»: i comandi sono incorporati nei protocolli di

è vasta. Per un'esauriente raccolta di scritti relativi ai problemi tecnici, giuridici ed economici connessi all'uso dei sistemi di DRM, si veda, e.g. E. BECKER (ed.), *Digital Rights Management: Technological, Economic, Legal and Political Aspects*, Berlino, 2003. Si vedano, inoltre, W. ROSENBLATT e al., *Digital rights management: business and technology*, New York, 2002; C.J.A. CHEN, A. BURSTAIN, Foreword to Symposium, *The Law & Technology of Digital Rights Management*, 18 *Berkeley Tech. L. J.* 487 (2003). Nella letteratura italiana v. R. CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore* (ristampa digitale), Trento 2006 <<http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/drm/homeDRM.asp?cod=roberto.caso>> (ed. orig. Padova, 2004); ID. (a cura di), *Digital Rights Management, Problemi teorici e prospettive applicative*, Atti del convegno tenuto presso la facoltà di giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007, Trento, 2008, liberamente scaricabile all'URL <<http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001336/>>.

² L. LESSIG., *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, 1999.

³ In argomento v. tra gli altri J.R. REIDENBERG, 'Lex Informatica', *The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, 76 *Tech. L. Rev.* 553 (1998); E. DOMMERING, *Regulating Technology: Code is Not Law*, in E. DOMMERING, ASSCHER (a cura di), *Coding Regulating. Essays on the Normative Role of Information Technology*, Amsterdam, 2006, 11 ss., ivi ampi riferimenti.

comunicazione di Internet e nelle applicazioni software. Lo standard tecnico, sotto il controllo di chi lo predispone, conferisce di fatto a quest'ultimo il potere di «governare» il comportamento dei fruitori, divenendo dunque fonte di regola.

La «rivoluzione» delle tecnologie digitali, in tal senso, non è paragonabile ai progressi tecnologici che l'hanno preceduta. Essa, infatti, investe il sistema delle fonti del diritto. La regolamentazione del controllo delle informazioni digitali trova le sue fonti non solo nel diritto statale, ma anche nel contratto e nella tecnologia (oltre che nella consuetudine)⁴. Il diritto statale vede parzialmente sgretolarsi la propria centralità, mentre cresce la rilevanza degli ordinamenti privati. In tale contesto, posto che tra regole informatiche e giuridiche sussiste una sostanziale differenza, sia in termini di legittimazione democratica che di struttura, il diritto è chiamato a rivendicare la propria supremazia, disciplinando la tecnologia e, al contempo, a servirsi di quest'ultima per perseguire i propri obiettivi, così giungendo alla creazione di nuove regole, che non si limitino a reagire alle trasformazioni indotte dalle tecnologie, ma contribuiscano a determinarne i modi di utilizzo⁵.

Al fine di comprendere e governare situazioni complesse, quali quelle conseguenti ai mutamenti tecnologici, il costante dialogo tra i saperi e l'analisi interdisciplinare, costituiscono un punto di partenza dal quale non si deve prescindere.

Nella società dell'informazione gli eventi umani – fatti dell'uomo – hanno un'effettività sociale particolare in quanto rappresentati in forma di dati all'interno di sistemi informativi. È

⁴ Si veda in proposito CASO, *Digital Rights Management, Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, cit.

⁵ Cfr. R. CASO, *Forme di controllo dell'informazione digitale: Digital Rights Management vs. Open Access*, in C. BORGONOVO, A. SCARAZZATO (a cura di), *I diritti della biblioteca - Atti del convegno svoltosi a Milano il 6-7 marzo 2008*, Milano, 2009, 188. La versione 1.0 - maggio 2008 è pubblicata con Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia License ed è scaricabile all'URL: <<http://www.jus.unitn.it/users/caso/PIACS/Libro/access/home.asp>>.

attraverso la rappresentazione informatica – la forma di espressione maggiormente diffusa – che si svolge gran parte delle attività dotate di implicazioni giuridiche, economiche, amministrative e politiche.

Con riguardo alla produzione e diffusione della conoscenza, l'ambiente digitale muta profondamente gli scenari che caratterizzavano il diritto d'autore tradizionale, innescando nuove problematiche. Le tecnologie informatiche e soprattutto l'impiego progressivo di Internet hanno trasformato il meccanismo di trasmissione della conoscenza e di riproduzione della medesima. In particolare, l'antica dinamica di chiusura e apertura del sapere viene riproposta secondo nuovi lineamenti tecnologici. Ad un controllo rigido e accentrato dell'informazione si contrappone un controllo flessibile e decentrato.

Da una parte, troviamo un modello giuridico di circolazione della conoscenza basato sul self-enforcing del contratto⁶, mediante misure tecnologiche di protezione (MTP). Questa tipologia di controllo

⁶ Per approfondimenti nella dottrina italiana si veda G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, II ed., Bologna, 2006; ID. (a cura di), *Diritto e tecnologie evolute del commercio elettronico*, Padova, 2004; CASO, *Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore*, cit., ID. (a cura di) *Digital Rights Management, Problemi teorici e prospettive applicative*, cit.; M.L. MONTAGNANI, M. BORGHI (curr.), *Proprietà digitale: diritto d'autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management*, Milano, 2006, 71. Si vedano nel panorama internazionale anche K. DEIRDRE, J.H. MULLIGAN, A.J. BURSTEIN, *How DRM-based content delivery systems disrupt expectations of personal use*, Proceedings of the 3rd ACM workshop on Digital rights management, October 27-27, 2003, Washington, reperibile all'URL <<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=947391>>; E.W. FELTEN, *A Skeptical View of DRM and Fair Use*, 46 *Comm. ACM* 57 (Apr. 2003); L. GRONDAL., *DRM and contract terms*, in *Indicare*, Feb. 23, 2006, scaricabile all'URL: <http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleId=177>; V.M. SHONBERGER, *Beyond copyright: managing information rights with Drm*, 84 *Denv. U.L. Rev.*, 181 (2006); P. SAMUELSON, *DRM {and, or, vs.} the Law*, 46 *Comm. ACM*, 41 (2003); ID., *Embedding Technical Self-Help in Licensed Software*, 40 *Comm. ACM* 13 (Oct. 1997); ID., *Intellectual Property and Contract Law for the Information Age*, 87 *Calif. L. Rev.* 1 (1999); ID., *Technological Protection for Copyrighted Works*, in *Comm. ACM*, 7 (1996).

si identifica nel DRM, il cui obiettivo è rendere i termini della licenza per l'accesso e l'uso dell'informazione riconoscibili dai software e dagli apparecchi costruiti per la fruizione dell'informazione. Il DRM, infatti, affida la sua forza all'autotutela tecnologica piuttosto che alla tutela statale⁷. Per mezzo di sistemi DRM – composti sia di tecnologie di gestione delle informazioni sulle regole di utilizzo dei contenuti (metadati e Rights Expression Languages o RELs), sia di tecnologie in grado di dare esecuzione ai medesimi (MTP), impedendo, per esempio, la copia laddove non consentita – è possibile l'applicazione automatica (in personal computer, telefoni cellulari, televisioni, etc.) delle regole contrattuali impiegate per la distribuzione dei contenuti digitali⁸.

Dalla parte diametralmente opposta si colloca l'idea dell'accesso aperto alla ricerca scientifica, che ha dato vita al movimento rivoluzionario internazionale oggetto del presente convegno. Puntando ad allargare il ventaglio dei modelli di produzione e commercializzazione dell'informazione scientifica, essa muove dalla necessità di contrastare il rischio che il controllo rigido ed accentrato colonizzi la conoscenza scientifica, anche e soprattutto valorizzando l'uso delle tecnologie informatiche, della Rete, del web e dei nuovi intermediari (archivi istituzionali, motori di ricerca Internet come Google Books Search e Google Scholar, etc.).

Tale ultimo profilo presenta aspetti di particolare interesse ed è oggetto di attenzione nel presente contributo; la circolazione dell'informazione in Rete diviene un tema cruciale anche nell'ambito

⁷ M.J. MADISON, *Reconstructing the Software License*, 35 *Loy. U. Chi. L.J.* 275, 311-312 (2003), reperibile all'URL: <<http://ssrn.com/abstract=502102>>, traccia l'evoluzione storica dello schema contrattuale della licenza d'uso sui programmi per elaboratore, modello contrattuale diffusosi nel tempo per la distribuzione non solo del software, ma di tutti i contenuti digitali.

⁸ Per un primo inquadramento delle problematiche connesse al tema delle licenze software v. R. CASO, *Le licenze software*, in G. PASCUZZI, *Pacta sunt Servanda. Giornale didattico e selezione di giurisprudenza sul diritto dei contratti*, Bologna, 2006, n. 26.

della distribuzione dell'informazione secondo il modello Open Access. Nel tentativo di ovviare alle barriere all'accesso e di favorire la massima visibilità dei risultati, attraverso la creazione di archivi aperti e di riviste di qualità liberamente accessibili, nell'ambito del movimento Open Access (OA) hanno preso vita numerose iniziative, non solo sul piano infrastrutturale, politico, istituzionale e culturale, ma anche tecnologico, per l'interoperabilità e il riuso dei contenuti digitali. Se, infatti, scopo principale del movimento è quello di garantire massima diffusione e riutilizzo dell'informazione e se lo spazio principale di circolazione dei contenuti è rappresentato dal web, gli studi intorno alle tecniche di catalogazione e classificazione dell'informazione e dei relativi diritti nello spazio virtuale meritano particolare attenzione. L'interesse scientifico, di policy e applicativo, è dimostrato non solo dalle diverse iniziative volte alla creazione di standard per la rappresentazione delle informazioni digitali e dei diritti connessi alle risorse digitali, ma anche dalla mobilitazione di organismi internazionali come la WIPO (World Intellectual Property Organisation)⁹ e della stessa Commissione Europea¹⁰.

Tutti i progetti che fanno riferimento alla logica OA mostrano forti analogie e, a ben vedere, si intersecano con l'ideologia sottesa alle licenze Creative Commons Licenses (CCLs), ove lo sviluppo e la valutazione della conoscenza si basano sulla collaborazione di una comunità aperta di persone. Le licenze CC sui contenuti digitali rappresentano nuovi modelli di distribuzione della conoscenza in cui gli autori, attraverso l'adozione di un contratto manifestano il consenso allo sfruttamento della propria opera da parte del pubblico. Il movimento CC – da cui promana il progetto Science Commons

⁹ Si veda sul punto la pagina dedicata al seminario WIPO *Information Seminar on Rights Management Information: Accessing Creativity in a Network Environment* reperibile all'URL: <http://www.wipo.int/meetings/en/2007/sem_cr_ge/>.

¹⁰ Si pensi al progetto europeo *Digital Library i2010*: <http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm>.

focalizzato sulla conoscenza scientifica¹¹ – rappresenta pertanto un importante punto di riferimento, non solo sotto il profilo ideologico e contrattuale ma anche tecnologico: le licenze CC, avvalendosi di alcune tecnologie di riferimento dei sistemi DRM, si manifestano all'utente oltre che in forma leggibile all'uomo anche secondo un modello comprensibile alla macchina (machine-readable). Le stesse tecnologie che consentono ai sistemi DRM di esercitare un rigido controllo sull'informazione, sono sviluppate da CC per facilitare la diffusione e la fruizione dei contenuti, mirando all'opposto obiettivo di un controllo flessibile e decentrato. CC dal 2002 sta infatti lavorando ad un progetto di incorporazione delle regole in codice informatico facendo leva, per prima in questo campo, sulle tecnologie di base del web semantico, allo scopo di rendere le opere distribuite sulla Rete quanto più possibile rintracciabili e riutilizzabili.

La realizzabilità di tale progetto presuppone l'elaborazione di metadati a contenuto giuridico destinati a circolare a livello globale; un'impresa che richiede un notevole sforzo di concettualizzazione e rappresentazione delle categorie giuridiche, ponendo in evidenza le questioni connesse alla traduzione ed incorporazione di queste ultime nell'architettura informatica. L'analisi dello stato di avanzamento tecnologico dei RELs rivela gli evidenti limiti delle nuove forme di «comunicazione» destinata alla macchina. Limiti consistenti essenzialmente nel fatto che i linguaggi informatici non sono in grado di supportare la complessità dei concetti giuridici, che sempre implicano interpretazione e specifica applicazione al caso concreto.

Scienza giuridica ed informatica sono poste dunque oggi di fronte ad una sfida di grande complessità: consentire la circolazione e fruizione dell'informazione nel web, integrando regole di diritto

¹¹ Il progetto Science Commons propone un protocollo, cioè una serie di best practice che dovrebbero ispirare ed uniformare la scelta della licenza, strumento quest'ultimo che rimane a discrezione del titolare, attraverso la quale concedere il proprio e-print. Si rinvia in proposito all'URL: <<http://sciencecommons.org/>>.

nell'architettura informatica.

Nei successivi paragrafi si intende fornire una breve descrizione di quelle che sono le tecnologie informatiche sviluppate nell'ambito dei sistemi DRM, prima, e da Creative Commons, poi, per la traduzione delle regole in codice informatico, mettendo in luce le differenze e soprattutto i diversi obiettivi perseguiti. Nell'affrontare tale tematica emerge la necessità di calcare percorsi interdisciplinari, gli unici in grado di fornire al giurista gli strumenti per svolgere il proprio ruolo anche nell'ambito di quello che viene definito «spazio digitale»¹².

2. La gestione informatica dei diritti nei sistemi «chiusi»: DRM e Rights Expression Languages

Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha facilitato l'accesso e l'uso delle opere creative consentendo la copia di alta qualità a costo zero. Ciò ha condotto a mutamenti importanti nel mercato e nel comportamento dei fruitori dell'informazione, moltiplicando i rischi di utilizzo illecito delle opere dell'ingegno. Le stesse tecnologie digitali, d'altro canto, hanno posto chi distribuisce contenuti digitali nella posizione di esercitare uno stretto controllo sull'accesso e l'uso dell'informazione distribuita in forma digitale, grazie allo sviluppo delle tecnologie DRM. Del fenomeno, che rappresenta uno strumento, o meglio, un insieme di strumenti volti alla gestione digitale dei diritti, non esiste una definizione pienamente condivisa. Il modello, come anticipato nelle premesse, si basa sul rafforzamento del contratto (licenza d'uso) attraverso cui l'informazione viene distribuita in Rete, contratto che può essere tradotto in linguaggio informatico, rendendo

¹² Il riferimento al concetto di spazio digitale è evidentemente una metafora volta a suscitare riflessioni critiche. Cfr. E. COHEN, *Cyberspace as/and Space*, 107 *Colum. L. Rev.* 210 (2007).

«comprensibile» alle macchine le regole di fruizione di un dato oggetto digitale. Ciò è reso possibile grazie ai RELs: i contratti, o meglio le licenze, che descrivono nel dettaglio quali operazioni l'utente possa compiere con la risorsa digitale, sono espressi in un linguaggio di marcatura formalizzato che consente al distributore del contenuto di delineare in maniera dettagliata le facoltà concesse al fruitore. Il REL è un linguaggio rigido, preciso ed inflessibile. Contrapponendosi a quello naturale, in quanto destinato alla lettura da parte della macchina, le regole che può definire devono essere gestibili dal computer e possono riguardare, quindi, controlli quantitativi, sul tempo, relativi al pagamento, etc.

Un REL, capace di esprimere la relazione dell'utente rispetto ad un file (nell'interesse, almeno sino a questo momento, del titolare dei diritti), rappresenta un linguaggio di comunicazione privo in sé di strumenti di enforcement, garantito quest'ultimo solo grazie a misure tecnologiche di protezione come, per esempio, crittografia digitale, watermarking o fingerprinting. I RELs, in tal senso, costituiscono una misura volta a prevenire l'uso non autorizzato dei contenuti digitali, solo nell'ambito di un contesto informatico «sicuro»¹³. Se collocati in

¹³ L'espressione Trusted System («sistema sicuro», d'ora in avanti TS) trae origine dalla terminologia militare, riferita originariamente a sistemi informatici che fornivano l'accesso ad informazioni segrete a scopi militari o nazionali, ed è traducibile, approssimativamente, con «sistema sicuro» ovvero «sistema fidato». Essa ha assunto recentemente un più ampio significato riferito a tutti i sistemi che, essenzialmente a fini commerciali, proteggono e governano l'uso dei contenuti digitali. Il maggiore interesse verso questo tipo di sistemi informatici si è manifestato nell'area del copyright. La teorizzazione del TS è concretizzabile dal punto di vista tecnico anzitutto proprio attraverso l'elaborazione dei RELs. Cfr. M. STEKIK, *Shifting the Possible: How Digital Property Rights Challenge Us to Rethink Digital Publishing*, 12 *Berkeley Tech. L.J.* 138 (1997), la versione digitale in formato pdf è disponibile all'URL: <http://btlj.boalt.org/data/articles/12-1_spring_1997_symp_6-stefik.pdf>. Sulle implicazioni giuridiche dell'idea dei trusted systems elaborata da Stefik v. J. WEINBERG, *Hardware-Based ID, Rights Management, and Trusted Systems*, 52 *Stan. L. Rev.* 1251 (2000); LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, cit.

un sistema «trusted», essi possono garantire ex ante una tutela delle regole contrattuali, conducendo ad un radicale mutamento di paradigma: mentre in un sistema giuridico «tutto ciò che non è vietato è permesso», in un sistema informatico trusted «tutto ciò che non è permesso è vietato [!]».

L'idea alla base dei RELs, il cui primo sviluppo è da attribuirsi a Mark Stefik nei primi anni Novanta¹⁴, è che ciascuna risorsa digitale possa essere accompagnata da una descrizione non solo del contenuto ma anche delle regole che ne disciplinano l'utilizzo. Oggi, a distanza di vent'anni, molti sono i progetti volti ad implementare linguaggi di espressione dei diritti: il concetto sta acquistando importanza nell'ambito di tutte le iniziative che sviluppano metadati per le risorse digitali (ONIX, OAI, METS, Dublin Core, MARC, etc.)¹⁵.

Pur nella diversità tutti gli standard RELs possono dirsi

¹⁴ Il primo REL fu sviluppato da Mark Stefik presso il PARC della Xerox nei primi anni Novanta. Tale linguaggio continuò poi ad essere sviluppato e nel 2001 fu licenziato a Content Guard come eXtensible Right Markup Language (XrML), ad oggi uno degli standard REL maggiormente utilizzati.

¹⁵ I metadati (letteralmente «dati intorno ai dati») cominciano ad essere sviluppati verso la metà degli anni Novanta allo scopo di migliorare il reperimento delle risorse informazionali, consentendone l'elaborazione, la gestione e il controllo. Si tratta di forme di codifica riconducibili alle seguenti categorie: 1) metadati descrittivi: per l'identificazione e il recupero degli oggetti digitali (sono costituiti da descrizioni normalizzate dei documenti fonte, risiedono generalmente nelle basi dati dei sistemi di information retrieval all'esterno dei depositi degli oggetti digitali e sono collegati a questi ultimi tramite appositi link); 2) amministrativi e gestionali (per le svariate operazioni di gestione degli oggetti digitali all'interno dell'archivio); 3) strutturali (per descrivere la struttura interna dei documenti – ad esempio, introduzione, capitoli, indice di un libro – e gestire le relazioni fra le varie parti componenti gli oggetti digitali).

I metadati, che sono attualmente impiegati in Rete da diverse comunità (bibliotecari, archivisti, editori, creatori di pagine web, documentaristi, museologi, etc.) in maniera spesso non coordinata, sono diffusi in diversi formati; ciò costituisce un limite all'individuazione di uno standard condiviso e di un nucleo comune di campi descrittivi delle risorse. V. M.C. BASSI, *La catalogazione delle risorse informative in internet*, Milano, 2002; S. GAMBARI, M. GUERRINI, *Definire e catalogare le risorse elettroniche*, Milano, 2002.

accomunati da una base concettuale simile: nel management relativo al consumo dei beni digitali sono comprese attività comuni, tra cui, per esempio, l'autenticazione del fruitore dell'oggetto digitale, la verifica dei diritti del fruitore sulla base del suo ruolo o identità, le garanzie o protezioni sull'accesso, le eventuali comunicazioni al content provider relative al consumo dei beni, il calcolo degli introiti per il content provider o altre parti eventualmente coinvolte, etc. Per tali fini il linguaggio supporta l'articolazione dei ruoli ed un sistema di identificazione di standard (per esempio, il Digital Object Identifier o DOI)¹⁶; la definizione dei permessi di utilizzo e delle relative restrizioni (o prerequisiti); l'espressione delle modalità di remunerazione e dettagli di pagamento, informazioni sulla sicurezza ed altre di natura tecnica.

Gli standard REL si basano su approcci diversi (circostanza che, nell'ottica della standardizzazione rende difficile selezionare quello maggiormente appropriato). È possibile, tuttavia, individuare

¹⁶ Il DOI (Digital Object Identifier), uno standard emergente per la gestione dei metadati, nasce nel 1994 come parte di una più ampia iniziativa sulla gestione in Rete del copyright, iniziativa promossa dall'Association of American Publishers (AAP). Il DOI consente di identificare, all'interno di una rete digitale, qualsiasi oggetto di proprietà intellettuale e di associare ad esso i dati (metadati) di riferimento. L'identificatore può essere immaginato come una sorta di codice a barre per la proprietà intellettuale: analogamente ai codici a barre dei prodotti fisici, l'utilizzo del DOI costituisce un valore aggiunto e consente il risparmio di risorse lungo l'intera catena produttiva e commerciale. Il sistema che fa leva su tale standard consente un'identificazione delle risorse affidabile e persistente, di gestire i contenuti e le informazioni ad essi connesse, facilitare le transazioni commerciali e rendere quindi possibile una gestione automatica dei media (N. PASKIN, *Components of DRM System, Identification and Metadata*, in BECKER (ed.), *Digital Rights Management*, cit.; DE KROON, *Protection of copyright management Information*, in E. HUGENHOLTZ (ed.), *Copyright and electronic commerce, Legal aspects of Electronic Copyright Management*, UK, 2000, 230. V. anche N. PASKIN, *Digital Object Identifier*, Oxford, 2008, reperibile all'URL: <<http://www.doi.org/overview/080625DOI-ELIS-Paskin.pdf>>). Per il momento tale standard tecnico – gestito dall'International DOI Foundation, organismo che include partners commerciali e non – ha riscosso un discreto successo nel campo degli e-books, ed è utilizzato da imprese come Microsoft e Hewlett-Packard (cfr. il sito web <<http://www.doi.org/>>). È attualmente in corso la procedura di standardizzazione ISO (l'approvazione del primo Draft risale all'aprile 2008).

alcuni elementi comuni su cui ci si concentrerà in poche battute nella parte che segue, avendo riguardo, in particolare, a quelli che, attualmente, possono essere considerati i tre principali progetti: XrML (MPEG-21 REL)¹⁷, ODRL¹⁸ e Creative Commons REL (ccREL)¹⁹. Ciascuno dei linguaggi menzionati, pur con i necessari sviluppi e modifiche, è potenzialmente candidato a costituire la base per un linguaggio standard.

ODRL ed MPEG-21/5, in particolare, si caratterizzano per il ricco vocabolario, tale da poter essere ridotto od esteso creando un linguaggio in grado di includere parti o intere licenze d'uso basate sul

¹⁷ MPEG 21 è una suite di standard relativi alle risorse multimediali, composta da sedici parti di cui due dedicate alla gestione dei diritti, le numero 5 e 6 che si identificano rispettivamente nel REL e nel RDD (Rights Data Dictionary). La parte 5 definisce i termini base del REL e come sono organizzati (sintassi e linguaggio); la parte 6, RDD, definisce i termini impiegati nel REL, in altre parole formalizza la semantica del linguaggio. I termini utilizzati nel REL sono definiti da relazioni semantiche che possono essere impiegate per facilitare la gestione dei contenuti multimediali. Allo stato attuale sia REL che RDD MPEG-21 non sono completamente integrati, RDD non è formalizzato. Il linguaggio MPEG-21 è finalizzato essenzialmente alla traduzione delle licenze d'uso ed è stato sviluppato utilizzando come base eXtensible Rights Markup Language (XrML), elaborato dalla Content Guard, ora riconosciuto come standard ISO. Si tratta di uno standard pensato per essere machine-actionable, per interagire con software e hardware che diano esecuzione alle licenze (DRM) nell'ambito di un assetto Trusted System.

¹⁸ Open Digital Rights Language è un REL sviluppato nell'ambito del movimento Open Source (licenziato sotto Creative Commons) per esprimere licenze di distribuzione di oggetti digitali in forma machine-readable. ODRL venne sviluppato da Renato Iannella dell'IPR Labs nel 2000. Oggi è un progetto aperto e cooperativo a cui partecipano diverse organizzazioni. ODRL è nato come machine-actionable: lo scopo dei promotori è quello di realizzare un linguaggio che supporti il digital rights enforcement, quindi può essere definito come un REL cosiddetto control-oriented. Cfr. S. GUTH, M. STREMBECK, *A proposal for the evolution of the ODRL Information Model*, In: Proc. of the International Workshop on the Open Digital Rights Language (ODRL), Vienna, Austria, April 2004, disponibile all'URL <<http://odrl.net/workshop2004/paper/odrl-guth-paper.pdf>>.

¹⁹ Per una ricostruzione tecnica H. ABELSON e al., *ccREL: The Creative Commons Rights Expression Language*, 1.0, marzo 2008, reperibile sul sito web: <www.creativecommons.org>.

copyright. Tali linguaggi sono espressivi delle regole di utilizzo dei contenuti protetti dal diritto d'autore, ciononostante contengono pochi riferimenti espressi ad esso. L'approccio su cui sono basati, infatti, almeno sino a questo momento, non ha preso in considerazione i principi e le regole del copyright, che pertanto non sono supportate dai RELs come attualmente strutturati²⁰. Essendo la distribuzione delle opere digitali fondata su permessi regolati dalla licenza, sia MPEG – 21 REL che ODRL si concentrano sulle parti e sulle condizioni contrattuali. Caratteristica peculiare di tali linguaggi, connessa al fatto che essi sono nati come strumenti volti al controllo dell'informazione, attiene poi al modo in cui sono espresse le regole, che deve essere tale da garantire l'effettivo controllo e azionabilità da parte della macchina: perché possa definirsi self-executing il REL deve essere molto preciso. Quanto più ampio e generico è il linguaggio, infatti, tanto più alta sarebbe la probabilità di usi non autorizzati del contenuto. In altri termini, nell'ambito di un REL volto al self-enforcing della licenza, non vi è distinzione, come invece sussiste in maniera netta nell'ordinamento giuridico, tra contratto e «controllo»: la funzione di contratto e controllo tendono a sovrapporsi poiché entrambi rappresentati nei

²⁰ Le due facce del copyright sono, da un lato, il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o proibire una serie di forme di utilizzo (pubblicazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, messa in commercio etc.); dall'altro, il riconoscimento di una serie di limiti a tale prerogativa di esclusiva dell'autore. Limiti che, assicurando la tutela del pubblico dominio (in senso lato), mirano a promuovere la diffusione di nuove opere e dunque la circolazione delle informazioni e della conoscenza, la libera manifestazione del pensiero, il mantenimento della concorrenza e l'innovazione tecnologica. Si tratta di limiti interni ed esterni alla disciplina del copyright; tra i primi certamente rientrano le libere utilizzazioni (eccezioni e limitazioni) o il fair use. Il carattere limitato della tutela, che ha resistito nel tempo, costituisce un tratto riscontrabile – pur con differenze rilevanti – sia nel copyright anglosassone, sia nel diritto d'autore continentale. Nonostante le recenti tendenze legislative, puntate ad estendere l'ampiezza e la durata della tutela delle opere dell'ingegno, i limiti rimangono. Cfr. in argomento CASO, *Digital rights management*, cit., 78 ss. L. GUIBAULT, *Copyright limitations and contract. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright*, The Hague, 2002, 7 ss.

termini della licenza, sia che si tratti di controllo sull'accesso, che sull'uso, ovvero su entrambi. Essendovi un meccanismo di automatica esecuzione, le parti non hanno la possibilità di disattendere le regole predisposte dal distributore dei contenuti, nemmeno nel caso in cui, in base a quanto previsto dalla legge, esse potrebbero farlo.

Gli elementi concettuali fondanti di un REL riguardano i nomi delle parti e le caratteristiche dell'accesso e dell'uso. Sebbene la definizione possa variare a seconda del linguaggio, tali nozioni vengono comunemente riconosciute come: Resources, Agents, e Rights. Le prime («risorse») sono rappresentate da oggetti digitali o servizi rispetto ai quali i diritti trovano applicazione e sono descritte attraverso sistemi di identificazione non ambigui (quali, per esempio, il DOI); i Rights («diritti») esprimono i permessi di accesso o uso dei beni digitali o servizi e si riferiscono alla possibilità di azione (come stampare, ascoltare, visualizzare, copiare, etc.) dell'utilizzatore finale. L'elenco delle attività permesse può variare a seconda del tipo di linguaggio, tutti i tipi di azioni, tuttavia, possono essere ricondotte a quattro principali categorie: «Manage», «Re-use», «Transfer», «Use».

I «diritti» rappresentano il cuore di un REL e possono a loro volta essere specificati in modo più dettagliato e subordinati a «prerequisiti» (conditions) o «restrizioni» (constraints). I primi descrivono termini e condizioni cui deve essere data applicazione prima che un «diritto» sia concesso; le seconde importano, appunto, restrizioni dei «diritti», legate, per esempio, al tempo, al luogo di utilizzo. Ogni REL può utilizzare differenti termini per riferirsi al medesimo concetto; le finalità, in ogni caso, sono le medesime: esprimere un set di azioni permesse sulle risorse.

Sono infine rappresentate le «parti» (agents), sia persone fisiche che enti, le quali abbiano una relazione con un oggetto digitale, in qualità di titolari dei diritti, autore, creatore, content provider, consumatore e via dicendo. Rispetto al modello composto dagli

elementi minimi indicati, ciascun REL può poi contenere ulteriori concetti, volti ad esprimere relazioni più dettagliate: ogni linguaggio include un vocabolario che definisce i termini impiegati e il relativo significato per esprimere, ad esempio, facoltà di utilizzo, restrizioni o caratteristiche del pagamento.

Posto che i RELs sono collocati nel contesto di un sistema, l'operatività dei linguaggi dipende dalle caratteristiche di quest'ultimo. In linea generale, possiamo individuare tre tipi di architettura: «off-line system» rispetto ai quali i controlli rimangono all'interno di software proprietari e i diritti sono inclusi nel «pacchetto» che può essere fruito off-line senza necessità collegamento alla Rete (si pensi in questo caso ad Adobe PDF file). Le licenze allegate a questi file digitali, una volta acquistati, non mutano e il controllo sull'uso è fatto dal software, o hardware, o dalla combinazione dei due. Sia ODRL che MPEG 21 REL potrebbero essere impiegati per questo tipo di sistemi. La seconda ipotesi è rappresentata dai c.d. «on-line interactive system» che dei tre rappresentano i sistemi più complessi e «potenti». In questo caso, infatti, il trasferimento del contenuto richiede l'interazione con un sistema che verifica la transazione e trasferisce i diritti, consentendo anche modifiche della licenza per accessi o servizi ulteriori. Questo sistema è quello che maggiormente risponde alle caratteristiche «Trusted System», ponendo all'attenzione del giurista le questioni più spinose della gestione informatica dei diritti. Tale modello consente infatti non solo l'esecuzione automatica della licenza, ma anche la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Vi sono diversi esempi di tali sistemi, il più noto è certamente FairPlay iTunes di Apple.

La terza ipotesi è rappresentata dai c.d. «no system», in cui la mera espressione dei diritti, senza alcun tipo di restrizione, consente l'operatività dello standard REL. È il caso, come vedremo nel

successivo paragrafo di Creative Commons REL che, sebbene leggibile dalla macchina, opera sul web e non all'interno di un sistema DRM.

3. Il progetto Creative Commons Rights Expression Language (ccREL), un modello «aperto» di gestione informatica dei diritti

La crescita delle tensioni esistenti tra la richiesta di libero utilizzo di materiale creativo in Internet e le istanze di maggiore protezione per le opere dell'ingegno da parte delle imprese, ha condotto nel 2001 alla fondazione del progetto Creative Commons, un movimento che riecheggia, nel campo allargato che comprende tutte le tipologie di contenuto digitale, le idee che la Free Software Foundation ha portato avanti nel settore del software²¹. Quest'ultima promuove da più tempo l'utilizzo e la diffusione della GNU General Public License (GPL). Si tratta di condizioni generali di contratto pubbliche, che, facendo leva sul copyright, mirano a garantire a chiunque accetti le medesime condizioni contrattuali la libertà di copiare (c.d. copyleft), modificare e distribuire software a codice sorgente aperto (open source). Il meccanismo di tutela si regge interamente sulla clausola che dichiara il software oggetto della licenza protetto dal copyright ed obbliga al contempo i destinatari della GPL ad applicare, nel caso di distribuzione dello stesso software o di software derivati, la stessa GPL ai propri (successivi) licenziatari. A tale modello della GNU GPL si ispirano molte tipologie di licenze, fra cui, appunto, le Creative Commons Licenses (CCLs), forme contrattuali che trapiantano l'archetipo della GNU GPL, nel campo più esteso dei contenuti digitali e delle opere dell'ingegno.

Creative Commons nasce negli Stati Uniti grazie all'impulso di alcuni giuristi (Lawrence Lessig, James Boyle e Michael Carrol), come

²¹ <<http://www.fsf.org/>>.

associazione senza scopo di lucro, per svolgere attività di promozione culturale e scientifica, soprattutto attraverso l'elaborazione di modelli di licenza. Nell'idea dei fondatori del movimento le licenze Creative Commons stanno al centro di una concezione di creatività in cui la condivisione della conoscenza e dei contenuti rappresenta al contempo la risorsa e l'incentivo alla produzione di opere dell'ingegno²². In tale prospettiva, il circolo virtuoso alla base del movimento dovrebbe condurre, a lungo termine, ad una massiccia base di contenuti condivisi, a tutto vantaggio della ricerca, consentendo l'adattamento di differenti materiali attraverso modifiche e trasposizioni di generi e di opere.

Le CCLs sono costituite da una serie di contratti standard pubblici che derivano dalla composizione di alcune opzioni di fondo, che consentono all'autore di scegliere quali diritti riservarsi e quali non esercitare nei confronti degli altri fruitori della propria opera.

Le licenze Creative Commons sono diffuse a livello mondiale e coordinate, attraverso le traduzioni e gli adattamenti necessari in ogni Paese di adozione, grazie ad organizzazioni nazionali affiliate al movimento, le cosiddette «affiliate institutions»²³.

I diritti concessi dalle licenze variano – fermo restando il riconoscimento della paternità dell'opera, definita «attribution» – a seconda delle opzioni fondamentali a disposizione: a) l'operare (o meno) del divieto di utilizzo dell'opera per scopi commerciali, denominata «non commercial»; b) l'operare (o meno) del divieto di modificare o di creare opere derivate, designata come «no derivatives»; c) l'inserimento dell'obbligo di applicare (o meno) alle opere derivate

²² V. C. HESS, E. OSTROM, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, edizione italiana a cura di P. FERRI, Milano, 2009; J. BOYLE, *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*, Yale University Press, 2009. Disponibile anche on-line con licenza CC.

²³ La traduzione in italiano e il necessario adattamento all'ordinamento nazionale è svolto dal Dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Torino e dall'Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT-CNR) della stessa università.

lo stesso tipo di licenza previsto per quella originaria, indicata con il termine «share alike»²⁴. Delle licenze CC si possono annoverare alcune caratteristiche principali: ciascuna di esse garantisce all'utilizzatore un diritto perpetuo, non esclusivo, «royalty-free», di riprodurre, copiare e distribuire copie dell'opera. In relazione al tipo di licenza selezionata, secondo le opzioni poc'anzi indicate, potrebbero essere garantiti anche il diritto di creare opere derivate o di utilizzarle per scopi commerciali. In ogni caso, tutti i permessi non espressamente stabiliti a favore del licenziatario sono da intendersi riservati (ad eccezione delle limitazioni garantite dal copyright, che non sono in alcun modo pregiudicate dalla licenza). Il licenziatario è tenuto ad allegare una copia della licenza ad ogni copia dell'opera che distribuisce, a mantenere intatte tutte le informazioni e le clausole esonerative da eventuali responsabilità accluse alla licenza, ad accreditare sempre l'opera all'autore originario ed eventuali successivi, a non imporre termini addizionali alla licenza e infine a non applicare sistemi DRM che alterino o restringano i termini della medesima o i diritti dei successivi licenziatari.

L'aspetto delle licenze CC veramente peculiare, che le rende interessanti ai fini del presente contributo, riguarda le tre forme in cui esse si manifestano. La prima, quella prettamente giuridica, è costituita dal contratto vero e proprio con tutte le condizioni contrattuali nel dettaglio, che può dunque essere oggetto di enforcement giudiziale. La seconda è quella con cui l'autore e i fruitori delle opere licenziate CC si confrontano preliminarmente, essa è definita human-readable: si tratta

²⁴ Più nel dettaglio, l'autore che voglia licenziare un'opera sotto una licenza CC, ha la possibilità di scegliere tra sei differenti licenze: 1) Attribution License; 2) Attribution Share Alike License; 3) Attribution Non Commercial License; 4) Attribution Non Commercial Share Alike License; 5) Attribution No Derivative Works License; 6) Attribution Non Commercial No Derivative Works License. Creative Commons ha inoltre gradualmente sviluppato altre specifiche licenze per particolari tipi di opere. Le licenze sono liberamente disponibili all'indirizzo: <<http://www.creativecommons.org>> o agli indirizzi delle affiliate institutions (per l'Italia v. <<http://www.creativecommons.it>>).

di un documento espresso in forma sintetica e simbolica che enuclea i punti salienti del contratto, ossia i vincoli e le libertà che la licenza conferisce all'utilizzatore.

La licenza, infine, si manifesta, come anticipato nel precedente paragrafo, in una forma cosiddetta machine-readable, cioè in un linguaggio informatico comprensibile alla macchina. Il contenuto distribuito sul web è accompagnato, per tramite di un linguaggio informatico di espressione dei diritti (ccREL), da alcune informazioni relative alla licenza, consentendo, per esempio, ad alcuni motori di ricerca a tal fine predisposti, di effettuare ricerche sul web mirate al rintracciamento di contenuti licenziati CC, ovvero di affinare la ricerca rispetto a specifiche licenze CC²⁵. Creative Commons, in altri termini, oltre ad una struttura giuridica, fornisce un linguaggio informatico di espressione dei diritti per un sistema di scambio delle risorse sul web, basato sul principio «some rights reserved»²⁶. Il progetto ccREL, diversamente dai modelli descritti nel precedente paragrafo, basati sui sistemi DRM, non prevede alcun controllo sull'uso, per cui il linguaggio non può dirsi anche machine-actionable. Più che di sistema di gestione dei diritti si potrebbe perciò parlare di rappresentazione dei diritti destinata alla macchina.

Il progetto ccREL, in evoluzione dal 2002, è basato su metadati Dublin Core, strutturati secondo lo schema RDF, una delle principali

²⁵ Per una generale descrizione delle caratteristiche delle licenze CC, cfr. M. VAN EECHOU, *Characteristics of the Creative Commons Model*, in M. VAN EECHOU, R. VAN DER WAL, *Creative Commons for Public Sector Information, Opportunities and Pitfalls*, Amsterdam 2007, reperibile all'URL <http://www.ivir.nl/publications/eechoud/CC_PublicSectorInformation_report_v3.pdf>; L.P. PALLAS, *Building a Reliable semicommons of Creative Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright*, 14 *Geo. Mas. L. Rev.* 271 (2007); S. DUSOLIER, *The Master's Tools v. the Master House: Creative Commons v. Copyright*, 29 *Colum. J.L. & Arts* 271 (2006).

²⁶ <<http://www.creativecommons.it/>>.

componenti tecnologiche del web semantico²⁷. Nella forma leggibile alla macchina la licenza è composta di due parti: «work» e «license», che, nella terminologia RDF, rappresentano «classi»: la prima descrive la risorsa cui la licenza fa riferimento, utilizzando semplici elementi dello standard Dublin Core; la parte dedicata alla licenza è più specifica, definisce, infatti, le «azioni» richieste, permesse o proibite. Sotto tale ultimo profilo le licenze CC sono concentrate principalmente su tre finalità: riconoscere la titolarità dell'opera; consentire (o meno) opere derivate o eventuali modificazioni; prevedere (o meno) l'utilizzo commerciale dell'opera.

La licenza comprende anche il termine disallow (un'espressione non rigida come forbidden, contenuta invece negli altri RELs menzionati) ad indicare che determinati utilizzi devono essere negoziati con il titolare del copyright. Ulteriore caratteristica propria di ccREL riguarda l'elemento agent (che serve ad indentificare le parti coinvolte): esso non fa riferimento all'utilizzatore finale. Questa caratteristica si pone in sintonia con la natura aperta dell'ambiente

²⁷ Una delle principali organizzazioni che si occupano dell'elaborazione di metadati è la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), che mira a definire e promuovere l'adozione di standard interoperabili. Dublin Core è uno standard derivato dall'ambito della catalogazione bibliotecaria, utilizzabile quindi per l'organizzazione di risorse non soltanto in rete; l'«identificatore», infatti, può essere, per esempio, un URI/URL ma anche un codice ISBN di un libro. Il Dublin Core propone un approccio che può essere definito minimalista – con pochi descrittori, di semplice interpretazione e adatti ad una vasta gamma di risorse. Il vocabolario standard proposto per indicare le principali proprietà delle più diffuse risorse on-line nato inizialmente per la descrizione di riferimenti bibliografici, è ora generalizzato e, anche in virtù della sua estendibilità, si presta alla descrizione di oggetti eterogenei. Lo standard Dublin Core non è l'unico, ma riveste particolare importanza poiché per la prima volta ha fatto emergere la necessità di introdurre i metadati per la descrizione delle risorse in Rete; esso, inoltre, ha costituito la base di partenza per le successive organizzazioni che si sono occupate e si occupano tutt'ora di metadati. La sua semplicità, in ogni caso, continua ad essere un punto di riferimento per molte iniziative di creazione di schemi di metadati più ricchi e complessi. La versione 1.1. del DCME è stata recepita dall'ISO come standard ufficiale (ISO 15836-2003). Cfr. il sito web Dublin Core: <<http://dublincore.org/>>.

Creative Commons; per ciascuna risorsa coperta da licenza non vi sono utilizzatori determinati ex ante. Proprio in ragione della natura delle licenze CC, ccREL definisce solamente alcune condizioni d'uso che rispondono ai principi dell'open source tra cui, per esempio, to share, attribution (deve esserci sempre il riferimento all'autore); notice (è previsto il costante riferimento alla licenza CC, che deve rimanere intatta); sharealike (le opere derivate devono essere licenziate con gli stessi termini dell'originale); sourcecode (deve essere fornito il codice sorgente) e non comprende invece «prerequisiti», che caratterizzano MPEG-21 e ODRL.

Obiettivo cui è preposto Creative Commons REL non è garantire l'enforcement dei termini delle licenze, bensì facilitare la descrizione dell'informazione on-line sfruttando l'evoluzione del web al fine di rendere la macchina abile a ricercare e leggere automaticamente i termini delle licenze di distribuzione dei contenuti.

Il linguaggio ccREL parte dal presupposto per cui la macchina, né ora, né in futuro (quando potremo effettivamente parlare di web semantico²⁸) sarà in grado di «comprendere» il reale significato dei termini espressi in linguaggio macchina, sostituendosi all'interprete.

²⁸ L'idea del semantic web è di Tim Berners Lee e risale all'elaborazione originaria del web, ma non ebbe immediata attuazione. Solo a partire dal 1999, grazie all'apporto di altri studiosi interessati alla creazione di un web «nuovo», ebbe inizio il processo volto a completare l'iniziale intuizione di Berners Lee. Dal progetto Semantic web prese vita una nuova comunità di ricerca organizzata intorno al Semantic web Interest Group presso il W3C. Non si tratta solamente di un nuovo rilancio della ricerca sull'intelligenza artificiale, bensì di un sistema per rendere l'utilizzo del web più semplice ed efficace. Tramite applicazioni, dette agenti software, in grado di rispondere a operazioni più complesse e strutturate rispetto a quelle effettuate ore dai motori di ricerca, sarà possibile filtrare e riorganizzare automaticamente le informazioni. Il web semantico focalizza l'attenzione sulle metodologie di organizzazione delle informazioni per migliorarne la fruibilità, fornendo regole sintattiche e semantiche per la redazione dei documenti, allo scopo di consentire non solo alle persone, ma anche alle macchine di «comprendere» i contenuti. Cfr. T.B. LEE, J. HENDLER, O. LASSILA, *The Semantic Web*, 5, *Scientific American*, 29 - 37 (2001).

Nell'idea di CC, grazie all'impiego di metadati, è possibile informare il fruitore del contenuto della licenza, ma rimane nella sfera decisionale di quest'ultimo scegliere se ottemperare alle condizioni in essa contenute. CC sta lavorando al progetto di incorporazione delle regole in codice informatico, nella prospettiva che in un avvenire non molto lontano vi possano essere programmi in grado di rispondere a semplici domande relative alla titolarità dell'opera ed ai termini di utilizzo, facilitando così l'automatica catalogazione e rintracciabilità delle opere e delle relative regole di utilizzo. In contrapposizione al DRM, ccREL è volto più che alla protezione dei contenuti, alla promozione della fruizione dei medesimi; più che a disincentivare la pirateria, ad incentivare l'utilizzo dell'informazione; più che a gestire fruitori e utenti, a gestire le risorse informazionali.

Per perseguire tali obiettivi, CC fa leva sui ritrovati più innovativi della ricerca nell'ambito della scienza informatica, le cui frontiere maggiormente promettenti guardano alla creazione di un ambiente computazionale ove gran parte dei compiti oggi svolti dal fruitore umano possano essere «delegati» a sistemi hardware e software. Lo studio e l'implementazione di queste tecnologie avanzate si intrecciano con lo sviluppo di altri strumenti innovativi: web semantico e sistemi ad agenti software. Il web semantico fornisce nuove possibilità di organizzazione e condivisione delle informazioni, che vengono strutturate in modo da essere rielaborate dalle macchine su scala globale, favorendo la collaborazione e la cooperazione basate sulla condivisione del sapere. Creative Commons per prima ha predisposto un modello di licenza che include applicazioni di «data mining», basate cioè su standard del web semantico, che permettono ricerche approfondite sui contenuti e sulla situazione giuridica dell'opera. In linea con l'ideologia del movimento, anziché restrizioni dei diritti digitali essi sono designati a garantire i permessi contenuti nelle licenze CC, che, si rammenta, non pongono forti limitazioni nella

fruizione del contenuto, ma garantiscono piuttosto diritti di accesso che altrimenti sarebbero nella disponibilità esclusiva di chi è titolare del diritto d'autore.

Creative Commons ha elaborato i propri schemi di licenza secondo un approccio che fa largo impiego di metadati, facendo leva sull'incrocio tra le scienze giuridiche e l'ingegneria della conoscenza. Il progetto, che conta ad oggi affiliati in più di trenta sistemi giuridici nazionali, punta, attraverso i metadati, all'interoperabilità. L'obiettivo è non solo consentire che differenti programmi siano in grado di leggere diversi schemi di metadati, ma anche, e soprattutto, che i vocabolari – gruppi di proprietà correlati – possano evolvere ed essere estesi. Si parla, in tal senso, di «interoperability of meaning».

La predisposizione di metadati interoperabili implica una precisa definizione dei concetti e una loro coerente catalogazione: il mezzo informatico è in grado di elaborare il linguaggio umano solo in quanto precisamente schematizzato ed inserito all'interno di tassonomie di concetti, secondo schemi logici e precisi. Questa è la sfida che oggi pongono l'evoluzione del web e l'ingegneria della conoscenza impegnata nell'elaborazione di ontologie, anche in ambito giuridico²⁹.

²⁹ L'ontologia, una tavola di categorie in cui ogni tipo di entità è catturata da qualche nodo in un albero gerarchico, rappresenta un ideale che trae le proprie origini dalla filosofia e in particolare dal pensiero aristotelico sulle categorie e quello dei suoi successori medioevali, ed è stato ripreso nel pensiero di ontologi contemporanei come Roderick Chisholm (R. CHISHOLM, *A Realistic Theory of Categories: An Essay on Ontology*, Cambridge, 1996). In uno sviluppo parallelo il termine «ontologia» ha acquistato valore nel campo dell'informatica; è divenuto popolare specialmente nell'ambito dell'ingegneria della conoscenza, dell'elaborazione del linguaggio naturale, dei sistemi informativi cooperativi, dell'integrazione intelligente di informazioni e gestione della conoscenza. In tale contesto, un'ontologia può essere definita come una definizione esplicita, condivisa e socialmente accettata di una porzione della realtà per mezzo di un modello concettuale, un modello che può essere immerso in un software o sistema informativo, o in un processo. Si tratta, in altri termini, di descrizioni di dominio condivise, ossia descrizioni concettuali comuni tra i membri di una comunità. Dal punto di vista tecnico, rappresentano una sorta di enciclopedia che esplicita le relazioni tra i termini usati nel linguaggio di marcatura, consentendo l'elaborazione

4. Conclusioni: strumenti giuridici ed informatici per la diffusione della conoscenza

Le licenze Creative Commons sui contenuti digitali e gli Archivi Aperti (Open Archives) rappresentano nuovi modelli giuridici e nuovi incentivi per la circolazione dei contenuti digitali e della conoscenza scientifica, che affondano le proprie radici nell'avvento delle nuove tecnologie digitali e della Rete. Si tratta di strumenti improntati al miglioramento della collaborazione intellettuale tra le persone sulla base dei principi dell'intelligenza distribuita. Il modo attraverso il quale gli autori manifestano il consenso allo sfruttamento della propria opera da parte degli archivi OA si estrinseca, spesso, nell'adozione di una licenza Creative Commons.

Il progetto Creative Commons assume nell'ambito del movimento OA ancora più significato se si considera che attualmente CC sta sviluppando un programma specifico dedicato alla conoscenza scientifica, denominato Science Commons; esso propone alcune best practices volte ad ispirare ed uniformare la scelta della licenza da parte degli autori che pubblicano i risultati delle proprie ricerche scientifiche.

Il movimento, inoltre, cogliendo l'essenziale ruolo del web nella diffusione della conoscenza, promuove la rappresentazione informatica dei diritti per migliorare la diffusione della conoscenza: come dimostrato nel corso della trattazione, pur contrapponendosi alla logica del controllo rigido ed accentrato dell'informazione e del DRM, si avvale di alcuni standard tecnologici per favorire la rintracciabilità e

dell'informazione al software come ente computazionale autonomo. Le ontologie sono una delle parti fondamentali del web semantico. Per approfondimenti cfr. G. SARTOR, *Corso di informatica giuridica*, Torino, 2008, 158. Sono in atto ad oggi diversi progetti di elaborazione di ontologie per la gestione dei diritti nell'ambito della proprietà intellettuale. Cfr. J. DELGADO E AL., *IPROnto: an Ontology for Digital Rights Management*, Universitat Pompeu Fabra (UPF), Departament de Tecnologia, Barcelona, Spain, reperibile all'URL: <www.jurix.nl/pdf/j03-12.pdf>.

riusabilità dell'informazione. Creative Commons e Science Commons stanno infatti indagando sia i meccanismi legali che governano le raccolte di dati on-line, sia i progetti informatici di trasmissione delle informazioni sul web al fine renderle meglio e maggiormente fruibili.

1. *Legal Scholarship in Africa* - MARCO GUADAGNI (1989)
2. *L'insegnamento della religione nel Trentino-Alto Adige* - ERMINIA CAMASSA AUREA (1990)
3. *Il nuovo processo penale. Seminari* - MARTA BARGIS (1990)
4. *Proprietà-garanzia e contratto. Formule e regole nel leasing finanziario* - MAURO BUSSANI (1992)
5. *Fonti e modelli nel diritto dell'Europa orientale* - GIANMARIA AJANI (1993)
6. *Il giudizio di "congruità" del rapporto di cambio nella fusione* - LUIGI ARTURO BIANCHI (1993)
7. *Interessi pubblici e situazioni soggettive nella disciplina della concorrenza del mercato* - FRANCO PELLIZZER (1993)
8. *La legge controllata. Contributo allo studio del procedimento di controllo preventivo delle leggi regionali* - EMANUELE ROSSI (1993)
9. *L'oggetto del giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Fonti normative. Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale* - DAMIANO FLORENZANO (1994)
10. *Dall'organizzazione allo sviluppo* - SILVIO GOGLIO (1994)
11. *Diritto alla riservatezza e trattamenti sanitari obbligatori: un'indagine comparata* - CARLO CASONATO (1995)
12. *Lezioni di diritto del lavoro tedesco* - ULRICH ZACHERT (1995)
13. *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese* - MICHELE GRAZIADEI (1995)
14. *La struttura istituzionale del nuovo diritto comune europeo: competizione e circolazione dei modelli giuridici* - LUISA ANTONIOLLI DEFLORIAN (1996)
15. *L'eccezione di illegittimità del provvedimento amministrativo. Un'indagine comparata* - BARBARA MARCHETTI (1996)

16. *Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro. I sistemi di "quote" al vaglio di legittimità* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (1997)
17. *I requisiti delle società abilitate alla revisione legale* - EMANUELE CUSA (1997)
18. *Germania ed Austria: modelli federali e bicamerali a confronto* - FRANCESCO PALERMO (1997)
19. *Minoranze etniche e rappresentanza politica: i modelli statunitense e canadese* - CARLO CASONATO (1998)
20. *Scritti inediti di procedura penale* - NOVELLA GALANTINI e FRANCESCA RUGGIERI (1998)
21. *Il dovere di informazione. Saggio di diritto comparato* - ALBERTO M. MUSY (1999)
22. *L'Anti-Rousseau di Filippo Maria Renazzi (1745-1808)* - BEATRICE MASCHIETTO (1999)
23. *Rethinking Water Law. The Italian Case for a Water Code* - NICOLA LUGARESI (2000) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)
24. *Making European Law. Essays on the 'Common Core' Project* - MAURO BUSSANI e UGO MATTEI (2000)
25. *Considerazioni in tema di tutela cautelare in materia tributaria* - ALESSANDRA MAGLIARO (2000)
26. *Rudolf B. Schlesinger – Memories* - UGO MATTEI e ANDREA PRADI (2000)
27. *Ordinamento processuale amministrativo tedesco (VwGO) – Versione italiana con testo a fronte* - GIANDOMENICO FALCON e CRISTINA FRAENKEL (cur.) (2000)
28. *La responsabilità civile. Percorsi giurisprudenziali* (Opera ipertestuale. Libro + Cd-Rom) - GIOVANNI PASCUZZI (2001)

29. *La tutela dell'interesse al provvedimento* - GIANDOMENICO FALCON (2001)
30. *L'accesso amministrativo e la tutela della riservatezza* - ANNA SIMONATI (2002)
31. *La pianificazione urbanistica di attuazione: dal piano particolareggiato ai piani operativi* - (a cura di) DARIA DE PRETIS (2002)
32. *Storia, istituzione e diritto in Carlo Antonio de Martini (1726-1800). 2° Colloquio europeo Martini, Trento 18-19 ottobre 2000, Università degli Studi di Trento* - (a cura di) HEINZ BARTA, GÜNTHER PALLAVER, GIOVANNI ROSSI, GIAMPAOLO ZUCCHINI (2002)
33. *Giustino D'Orazio. Antologia di saggi. Contiene l'inedito "Poteri prorogati delle camere e stato di guerra"* - (a cura di) DAMIANO FLORENZANO e ROBERTO D'ORAZIO (2002)
34. *Il principio dell'apparenza giuridica* - ELEONORA RAJNERI (2002)
35. *La testimonianza de relato nel processo penale. Un'indagine comparata* - GABRIELLA DI PAOLO (2002)
36. *Funzione della pena e terzietà del giudice nel confronto fra teoria e prassi. Atti della Giornata di studio - Trento, 22 giugno 2000* - (a cura di) MAURIZIO MANZIN (2002)
37. *Ricordi Politici. Le «Proposizioni civili» di Cesare Speciano e il pensiero politico del XVI secolo* - PAOLO CARTA (2003)
38. *Giustizia civile e diritto di cronaca. Atti del seminario di studio tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, 7 marzo 2003* - (a cura di) GIOVANNI PASCUZZI (2003)
39. *La glossa ordinaria al Decreto di Graziano e la glossa di Accursio al Codice di Giustiniano: una ricerca sullo status giuridico degli eretici* - RUGGERO MACERATINI (2003)

40. *La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi. Un bilancio della normativa trentina alla luce del nuovo testo unico sull'edilizia. Atti del Convegno tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza di Trento l'8 maggio 2003* - (a cura di) DARIA DE PRETIS e ALESSANDRO MELCHIONDA (2003)
41. *The Protection of Fundamental Rights in Europe: Lessons from Canada* - CARLO CASONATO (ED.) (2004)
42. *Un diritto per la scuola. Atti del Convegno "Questioni giuridiche ed organizzative per la riforma della scuola". Giornata di Studio in onore di Umberto Pototschnig (Trento, 14 maggio 2003). In appendice: U. Pototschnig, SCRITTI VARI (1967-1991)* - (a cura di) DONATA BORGONOVO RE e FULVIO CORTESE (2004)
43. *Giurisdizione sul silenzio e discrezionalità amministrativa. Germania - Austria - Italia* - CRISTINA FRAENKEL-HAEBERLE (2004)
44. *Il processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea. Saggi su valori e prescrittività dell'integrazione costituzionale sovranazionale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI e FRANCESCO PALERMO (2004)
45. *Nuovi poteri del giudice amministrativo e rimedi alternativi al processo. L'esperienza francese* - ANNA SIMONATI (2004)
46. *Profitto illecito e risarcimento del danno* - PAOLO PARDOLESI (2005)
47. *La procreazione medicalmente assistita: ombre e luci* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA e CARLO CASONATO (2005)
48. *La clausola generale dell'art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli* - MARINO MARINELLI (2005)
49. *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento il 18 marzo 2005* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA e GIOVANNI PASCUZZI (2005)
50. *L'Italia al Palazzo di Vetro. Aspetti dell'azione diplomatica e della presenza italiana all'ONU* - (a cura di) STEFANO BALDI e GIUSEPPE NESI (2005)

51. *Appalti pubblici e servizi di interesse generale. Atti dei seminari tenuti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Novembre - Dicembre 2004* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO e DARIA DE PRETIS (2005)

52. *Il termalismo terapeutico nell'Unione europea tra servizi sanitari nazionali e politiche del turismo* - ALCESTE SANTUARI (2006)

53. *La gestione delle farmacie comunali: modelli e problemi giuridici* - (a cura di) DARIA DE PRETIS (2006)

54. *Guida alla ricerca ed alla lettura delle decisioni delle corti statunitensi* - (a cura di) ROBERTO CASO (2006) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)

55. *Dialoghi sul danno alla persona. Saggi raccolti nell'ambito della seconda edizione dei "Dialoghi di diritto civile" tenutisi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento (a.a. 2004-2005)* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2006)

56. *Il diritto degli OGM tra possibilità e scelta. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 26 novembre 2004* - (a cura di) CARLO CASONATO e MARCO BERTI (2006)

57. *Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato* - CARLO CASONATO (2006) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)

58. *La famiglia senza frontiere. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento il 1° ottobre 2005* - (a cura di) GIOVANNI PASCUZZI (2006)

59. *Sicurezza informatica: regole e prassi. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 6 maggio 2005* - (a cura di) ROBERTO CASO (2006) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)

60. *Attività alberghiera e di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive: le forme di tutela del turista-consumatore. Atti del Convegno. Trento-Rovereto, 4-5 novembre 2005* - (a cura di) SILVIO BUSTI e ALCESTE SANTUARI (2006)

61. *La Società Cooperativa Europea. Quali prospettive per la cooperazione italiana?* Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Economia di Trento il 24 giugno 2005 - (a cura di) ANTONIO FICI e DANILO GALLETTI (2006)
62. *Le impugnazioni delle delibere del c.d.a. Premesse storico-comparatistiche* - SILVANA DALLA BONTÀ (2006)
63. *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche.* Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10-11 marzo 2006 - (a cura di) ELENA IORIATTI FERRARI (2007)
64. *Globalizzazione, responsabilità sociale delle imprese e modelli partecipativi* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2007)
65. *Il contratto di trasporto di persone marittimo e per acque interne* - ALCESTE SANTUARI (2007)
66. *Il Private enforcement del diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali.* Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 15-16 giugno 2007 - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO e MICHELE CARPAGNANO (2007) (volume non destinato alla vendita; versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)
67. *L'azione di risarcimento del danno per violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza* - GIAN ANTONIO BENACCHIO e MICHELE CARPAGNANO (2007) (volume non destinato alla vendita; versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)
68. *Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un'analisi di diritto comparato* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI (2007)
69. *Il fattore "R". La centralità della riscossione nelle manovre di finanza pubblica. Atti del Convegno. Trento, 17 novembre 2006* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2007)

70. *Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative*. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007 - (a cura di) ROBERTO CASO (2008) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)

71. *Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza fallimentare straniera in Italia* - LAURA BACCAGLINI (2008)

72. *Libertà di riunione - Versammlungsfreiheit in Italien* - CLEMENS ARZT (2008)

73. *Diligentia quam in suis* - GIANNI SANTUCCI (2008)

74. *Appalti pubblici e concorrenza: la difficile ricerca di un equilibrio*. Atti dei seminari tenuti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento Maggio - Giugno 2007 - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO e MICHELE COZZIO (2008)

75. *L'assegno di mantenimento nella separazione. Un saggio tra diritto e scienze cognitive* - CARLO BONA e BARBARA BAZZANELLA (2008)

76. *Bioetica e confessioni religiose*. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 12 maggio 2006 - (a cura di) ERMINIA CAMASSA e CARLO CASONATO (2008)

77. *Poteri di autotutela e legittimo affidamento. Il caso tedesco* - CRISTINA FRAENKEL-HAEBERLE (2008)

78. *Problemi attuali della giustizia penale internazionale. Aktuelle Probleme der Internationalen Straffjustiz*. Atti del XXVII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 26-27 ottobre 2007. Akten des XXVII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 26.-27. Oktober 2007 - (a cura di / herausgegeben von) GABRIELE FORNASARI e ROBERTO WENIN (2009)

79. *Pubblicazioni scientifiche, diritti d'autore e Open Access*. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 20 giugno 2008 - (a cura di) ROBERTO CASO (2009) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)

80. *Il superamento del passato e il superamento del presente. La punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell'esperienza argentina e colombiana* - (a cura di) EMANUELA FRONZA e GABRIELE FORNASARI (2009)
81. *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006)* - (a cura di) MASSIMO MIGLIETTA e GIANNI SANTUCCI (2009)
82. *Pena e misure di sicurezza. Profili concettuali, storici e comparatistici* - JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA - (edizione italiana a cura di) GABRIELE FORNASARI ed EMANUELE CORN (2009)
83. *Il governo dell'energia tra Stato e Regioni* - (a cura di) DAMIANO FLORENZANO e SANDRO MANICA (2009)
84. *E-learning e sistema delle eccezioni al diritto d'autore* - SIMONETTA VEZZOSO (2009) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)
85. *The concept of «subordination» in European and comparative law* - LUCA NOGLER (2009)
86. *Procedimento penale di pace e principi costituzionali. Atti del Convegno organizzato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento. Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 1 e 2 febbraio 2008* - (a cura di) MARCELLO LUIGI Busetto (2009) (volume non destinato alla vendita)
87. *Accesso aperto alla conoscenza scientifica e sistema trentino della ricerca. Atti del Convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 5 maggio 2009* - (a cura di) ROBERTO CASO e FEDERICO PUPPO (2010) (versione digitale disponibile su <http://eprints.biblio.unitn.it/>)

COUPON D'ORDINE COLLANA "QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO"

Compilare ed inviare al Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di
Trento, via posta (Via Verdi 53 - 38122 Trento – Italia) o via fax (+ 39 0461 881874).

Dati per la spedizione:

Cognome e nome
o Ragione sociale

Indirizzo

Città e C.A.P.

Telefono

E-mail

Barrare la casella qui a fianco se si desidera ricevere la fattura.

Codice fiscale / Partita IVA
(obbligatorio)

N. copie	Titolo	Autore

Accetto la forma di pagamento a mezzo contrassegno postale con l'addebito delle spese
di spedizione correnti per ordini di importo inferiore a euro 25,00.

*Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
- Codice in materia di protezione dei dati personali -*

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell'ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalle norme regolamentari della medesima Università. Il "titolare" del loro trattamento è l'Università di Trento. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Nessun dato personale viene comunicato o diffuso. Il presente modulo integra una richiesta di invio di materiale informativo. I dati personali forniti mediante il medesimo modulo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Data:

Firma leggibile:

